

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1120**

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)

Ed. provvisoria

ottobre 2013
n. 74



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1120**

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)

Ed. provvisoria

ottobre 2013
n. 74

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	17
SCHEDE DI LETTURA	61
Articolo 1 <i>(Risultati differenziali)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 2 <i>(Disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 3, comma 1 <i>(Fondo per lo sviluppo e la coesione)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 3, commi 2-5 <i>(Strategia per le aree interne)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 3, commi 6-8 <i>(Incremento di fondi)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 3, comma 9 <i>(Restituzione dei finanziamenti all'aeronautica)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 3, commi 10-12 <i>(Imprenditoria giovanile in agricoltura)</i> Scheda di lettura.....	79
Articolo 3, comma 13 <i>(Programmi industriali navali d'interesse della Difesa)</i> Scheda di lettura.....	83
Articolo 3, comma 14 <i>(Programma Tetra)</i> Scheda di lettura.....	85
Articolo 3, comma 15 <i>(Finanziamenti della CDP alle imprese)</i> Scheda di lettura.....	87
Articolo 4, comma 1 <i>(A.N.A.S.)</i> Scheda di lettura.....	89

Articolo 4, comma 2 <i>(Autostrada Salerno-Reggio Calabria)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 4, comma 3 <i>(Venezia - MO.S.E.)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Il progetto per la Salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E. e la piattaforma d'altura.....	94
Articolo 4, comma 4 <i>(Manutenzione straordinaria della rete ferroviaria)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 4, comma 5 <i>(Linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 4, comma 6 <i>(Tratte ferroviarie AV-AC Milano-Venezia e Napoli-Bari)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 4, comma 7 <i>(Linea ferroviaria Bologna-Lecce)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 4, comma 8 <i>(Trasporto pubblico locale)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 4, comma 9 <i>(Autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 4, comma 10 <i>(Banda larga)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 4, comma 11 <i>(Opere pubbliche del cessato intervento straordinario nel Mezzogiorno)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 5 <i>(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 6, commi 1-3 <i>(Detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente o assimilati, riduzione dei premi INAIL e deduzioni ai fini IRAP del costo dei nuovi assunti)</i>	
Scheda di lettura.....	129

Articolo 6, comma 4 <i>(Restituzione al datore di lavoro della maggiorazione contributiva concernente i contratti di lavoro a tempo determinato)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 6, commi 5 e 6 <i>(ACE - incremento dell'aliquota del rendimento nozionale)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 6, comma 7 <i>(Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica)</i>	
Scheda di lettura.....	139
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.....	145
Articolo 6, commi 8-15 <i>(Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 6, commi 16-18 <i>(Riallineamento dei valori impliciti nelle partecipazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 6, commi 19 e 20 <i>(Rettifiche e riprese di valore dei crediti ai fini IRAP per i soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 6, commi 21 e 22 <i>(Rettifiche di valore su crediti)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 6, comma 23 <i>(Regime IVA cooperative sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 6, comma 24 <i>(Deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 7, comma 1 <i>(Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 7, comma 2 <i>(Deroghe in materia pensionistica)</i>	
Scheda di lettura.....	173

Articolo 7, comma 3 <i>(Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi gli interventi per le persone affette da SLA)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 7, comma 4 <i>(Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 7, comma 5 <i>(Disciplina del cinque per mille)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 7, comma 6 <i>(Lavoratori socialmente utili)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 7, comma 7 <i>(Carta acquisti)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 7, comma 8 <i>(Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 7, commi 9 e 10 <i>(Risorse per la mobilità sanitaria internazionale e per l'attuazione di una sentenza in materia di indennizzi a soggetti danneggiati in ambito sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 7, comma 11 <i>(Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 8 <i>(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 9, comma 1 <i>(Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 9, commi 2 e 3 <i>(Misure per eventi sismici)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 9, comma 4 <i>(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)</i>	
Scheda di lettura.....	205

Articolo 9, comma 5 <i>(Scuole non statali)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 9, comma 6 <i>(Misure di sostegno all'editoria)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 9, comma 7 <i>(Flotta aerea antincendio)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 9, comma 8 <i>(Impiego delle FFAA nel controllo del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 9, comma 9 <i>(Rifinanziamento del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 9, comma 10 <i>(Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 9, comma 11 <i>(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE)</i>	
Scheda di lettura.....	221
Articolo 9, comma 12 <i>(Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)</i>	
Scheda di lettura.....	225
Articolo 9, comma 13 <i>(Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 9, comma 14 <i>(Contributo per la realizzazione della riforma del catasto)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 9, comma 15 <i>(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 9, comma 16 <i>(Assunzione vincitori concorso per magistrato ordinario)</i>	
Scheda di lettura.....	233

Articolo 9, comma 17 <i>(Proroga dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 9, comma 18 <i>(Agevolazioni per il gasolio in agricoltura)</i>	
Scheda di lettura.....	237
Articolo 9, comma 19 <i>(Rimborsi nel settore bieticolo-saccarifero)</i>	
Scheda di lettura.....	239
Articolo 9, comma 20 <i>(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)</i>	
Scheda di lettura.....	241
Articolo 9, comma 21 <i>(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)</i>	
Scheda di lettura.....	243
Articolo 9, comma 22 <i>(Convenzione con Radio radicale)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 9, commi 23-26 <i>(Informatizzazione della normativa vigente)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 9, comma 27 <i>(Deroghe ai limiti di spesa per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari)</i>	
Scheda di lettura.....	249
Articolo 10, commi 1-3 <i>(Contributi statali alle istituzioni culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	251
Articolo 10, comma 5 <i>(Modifiche alla disciplina delle locazioni passive di immobili pubblici e per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 10, comma 6 <i>(Programma straordinario di cessione di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 10, comma 7 <i>(Dismissione beni immobili INDIRE)</i>	
Scheda di lettura.....	261

Articolo 10, comma 8 <i>(Rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	263
Articolo 10, commi 11-14 <i>(Riduzione delle spese per consultazioni elettorali)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 10, comma 15 <i>(Procedure informatiche per il pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dei Corpi di polizia e delle FFAA)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 10, commi 16 e 17 <i>(Garante del contribuente)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 10, comma 18 <i>(Sospensione dell'adeguamento del compenso spettante ai CAAF)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 10, comma 19 <i>(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 10, comma 20 <i>(Fondo per il pagamento dei canoni di locazione)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 10, commi 21 e 22 <i>(Rimodulazione di trasferimenti tra i bilanci delle Autorità indipendenti)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 10, comma 23 <i>(Spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 10, comma 24 <i>(Fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 10, commi 25 e 26 <i>(Promuovi Italia S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 10, comma 27 <i>(Limite componenti negli organi di amministrazione - Istituzioni culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	289
Articolo 10, comma 28 <i>(Controversie CEDU)</i>	
Scheda di lettura.....	291

Articolo 10, comma 29 <i>(Subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 10, comma 30 <i>(Monitoraggio e revisione dei fabbisogni standard)</i>	
Scheda di lettura.....	295
Articolo 10, comma 31 <i>(Durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 10, commi 32-35 <i>(Ulteriori misure di spending review e di ottimizzazione dell'uso degli immobili)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 10, comma 36 <i>(Trasferimenti correnti alle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	305
Articolo 10, comma 37 <i>(Riduzione delle spese per consumi intermedi)</i>	
Scheda di lettura.....	307
Articolo 10, comma 41 <i>(Commissariamento delle Province)</i>	
Scheda di lettura.....	309
Articolo 11, commi 1-18 <i>(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)</i>	
Scheda di lettura.....	313
Articolo 11, comma 19 <i>(Riduzione dell'indennità di servizio all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	325
Articolo 11, comma 20 <i>(Riduzione delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale del Ministero degli affari Esteri in servizio all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	327
Articolo 11, comma 21 <i>(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	329
Articolo 12 <i>(Razionalizzazione della spesa previdenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	331

Articolo 13 <i>(Patto di stabilità delle Regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	337
Articolo 14 <i>(Patto di stabilità interno degli Enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	353
Articolo 15 <i>(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	391
Articolo 16 <i>(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	403
Articolo 17, comma 1 <i>(Compensazione mediante crediti relativi all'imposte sui redditi e all'IRAP)</i>	
Scheda di lettura.....	409
Articolo 17, commi 2-6 <i>(Riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti di imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	413
Articolo 17, comma 7 <i>(Incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	419
Articolo 18, commi 1-4 <i>(Contrasto all'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF)</i>	
Scheda di lettura.....	421
Articolo 18, comma 5 <i>(Proroga del contributo di solidarietà)</i>	
Scheda di lettura.....	423
Articolo 18, commi 6-11 <i>(Imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica)</i>	
Scheda di lettura.....	425
Articolo 18, comma 12 <i>(Modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata in modo virtuale)</i>	
Scheda di lettura.....	429

Articolo 18, comma 13 <i>(Modalità di calcolo del contributo unificato nel caso in cui i ricorsi siano proposti avverso più atti impugnati; non debenza del diritto di copia senza certificazione di conformità nel processo telematico)</i>	
Scheda di lettura.....	431
Articolo 18, comma 14 <i>(Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia nel processo tributario con sistemi e modalità telematiche)</i>	
Scheda di lettura.....	433
Articolo 18, commi 15-20 <i>(Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura, al concorso di notaio e al concorso per magistrato ordinario)</i>	
Scheda di lettura.....	435
Articolo 18, commi 21 e 22 <i>(Riduzione dei compensi per il gratuito patrocinio. Aumento dei diritti di notifica per consentire per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)</i>	
Scheda di lettura.....	439
Articolo 18, comma 23 <i>(Agevolazioni per la piccola proprietà contadina)</i>	
Scheda di lettura.....	441
Articolo 18, comma 24 <i>(Imposta di registro sui terreni agricoli)</i>	
Scheda di lettura.....	443
Articolo 19 <i>(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)</i>	
Scheda di lettura.....	445
Articolo 20 <i>(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	447
Articolo 21 <i>(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	459
Articolo 22 <i>(Disciplina generale del TRISE)</i>	
Scheda di lettura.....	465

Articolo 23 <i>(Disposizioni in materia di IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	473
Articolo 24 <i>(Fondo di solidarietà comunale)</i>	
Scheda di lettura.....	481
Articolo 25, comma 1 <i>(Fondo di solidarietà comunale)</i>	
Scheda di lettura.....	493
Articolo 25, comma 1 <i>(Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)</i>	
Scheda di lettura.....	499
Articolo 25, commi 3 e 4 <i>(Fondi speciali e tabelle - Tabella E)</i>	
Scheda di lettura.....	521
Articolo 25, comma 5 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	545

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

L'**articolo 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2014 e per i due anni successivi, 2015 e 2016, compresi nel bilancio pluriennale (allegato 1).

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 2** (insieme con l'**allegato 2**) determinano l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) e alla gestione ex-INPDAP. Si ricorda che i destinatari finali dei trasferimenti relativi alla prima Gestione citata sono altre gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori, nonché la gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS).

Il **comma 3** dell'**articolo 2** (insieme con l'**allegato 2**) opera una regolazione contabile all'interno della suddetta GIAS dell'INPS.

Articolo 3, comma 1

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il **comma 1** reca il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione in vista del periodo di programmazione degli interventi comunitari 2014/2020. Per il suddetto periodo la dotazione aggiuntiva del Fondo è determinata in 54,8 miliardi. Esso, inoltre, autorizza l'iscrizione in bilancio dell'80% della dotazione aggiuntiva complessiva e prevede l'articolazione annuale delle somme per gli anni 2014-2016.

Articolo 3, commi 2-5

(Strategia per le aree interne)

Il **commi da 2 a 5** autorizzano la spesa di 3 milioni di euro per il 2014, e di 43,5 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi al fine di finanziare progetti pilota per il rilancio delle cosiddette "Aree interne" del Paese. I progetti pilota per le aree interne dovranno riguardare prioritariamente i servizi di trasporto pubblico locale, istruzione e socio-sanitari, dovranno essere oggetto di

accordo di partenariato con la Commissione europea e dovranno coinvolgere, mediante accordi di programma, gli attori istituzionali presenti sul territorio.

Articolo 3, commi 6-8

(Incremento di fondi)

Il **comma 6** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 per l'incremento del Fondo istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 da destinare per il 50% a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo convergenza, e per il 50% a contratti di Sviluppo in ambito turistico. Il **comma 7** dispone l'incremento di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015 del Fondo per la crescita sostenibile. Il **comma 8** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese.

Articolo 3, comma 9

(Restituzione dei finanziamenti all'aeronautica)

Il **comma 9** disciplina la destinazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Con tali meccanismi - in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento - sono stati promossi in passato numerosi programmi per l'aeronautica militare e civile.

Articolo 3, commi 10-12

(Imprenditoria giovanile in agricoltura)

Il **comma 10** introduce una priorità di spesa al fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori. Essa opera in ordine agli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che d'ora innanzi devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Il **comma 11** prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino

fondario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il **comma 12** individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici.

Articolo 3, comma 13

(Programmi industriali navali d'interesse della Difesa)

Il **comma 13 dell'articolo 3** autorizza, a valere sullo stato previsione del Ministero dello sviluppo economico, contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la realizzazione di programmi d'investimento volti al rafforzamento dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, a tutela degli interessi di difesa nazionale.

Il **secondo periodo** del comma in esame stabilisce che il Ministro della difesa riferisca, in sede di presentazione del piano di impiego pluriennale, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti (terrestre, navale, aerea) dello strumento militare.

Articolo 3, comma 14

(Programma Tetra)

L'**articolo 3, comma 14** reca finanziamento per il programma T.E.T.R.A, di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate ad interventi del Ministero dell'Interno per la prosecuzione della rete nazionale standard T.E.T.R.A. onde conseguire le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia.

T.E.T.R.A è infatti la tecnologia digitale (realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag, del gruppo Finmeccanica) per le comunicazioni radio unificate e sicure, adottata dall'Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione.

Articolo 3, comma 15

(Finanziamenti della CDP alle imprese)

Ai sensi del **comma 15**, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito in legge, non si limita più

alle imprese piccole e medie. Ne deriva l'ampliamento del finanziamento in via indiretta - da parte di CDP s.p.a. - a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse).

Articolo 4, comma 1
(ANAS)

Il comma 1 autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Articolo 4, comma 2
(Autostrada Salerno-Reggio Calabria)

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.

Articolo 4, comma 3
(Venezia - MO.S.E.)

Il comma 3 autorizza spese (200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni nel 2015, 71 nel 2016 e 30 milioni nel 2017 per consentire la prosecuzione immediata ed il completamento dei lavori del sistema Mo.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico) a salvaguardia della laguna di Venezia.

Articolo 4, comma 4
(Manutenzione straordinaria della rete ferroviaria)

Il comma 4 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. *Si potrebbe ritenere l'opportunità di fare riferimento al "contratto di programma - parte servizi" anziché al "contratto di servizio".*

Articolo 4, comma 5
(Linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari)

Il comma 5 autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni nel 2016 al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, nonché la presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Articolo 4, comma 6
(Tratte ferroviarie AV-AC Milano-Venezia e Napoli-Bari)

Il comma 6 detta disposizioni per la realizzazione delle tratte ferroviarie Brescia-Verona-Padova (AV/AC Milano-Venezia) e Apice-Orsara, Frasso Telesino-Vitulano (AV/AC Napoli-Bari) nonché il loro finanziamento mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029.

Articolo 4, comma 7
(Linea ferroviaria Bologna-Lecce)

Il comma 7 autorizza spese (50 milioni di euro nel 2014 e 150 milioni di euro in ciascuno degli anni 2015 e 2016) per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e di la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce; si consente, altresì, la contrattualizzazione dei predetti interventi nelle more dell'approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI (Rete ferroviaria italiana S.p.A.).

Articolo 4, comma 8
(Trasporto pubblico locale)

Il comma 8 dispone provvidenze per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, incrementando il Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Il riparto è effettuato sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente ed i relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Articolo 4, comma 9
(Autotrasporto)

Il comma 9 autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 4, comma 10
(Banda larga)

Il comma 10 autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Governo e autorizzato dalla Commissione europea.

Articolo 4, comma 11
(Opere pubbliche del cessato intervento straordinario nel Mezzogiorno)

Il comma 11 autorizza la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015¹¹ al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Articolo 5
(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

L'**articolo 5** prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo (**comma 1**), l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica (**comma 2**) e di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (**comma 3**).

Articolo 6, commi 1-3
(Detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente o assimilati, riduzione dei premi INAIL e deduzioni ai fini IRAP del costo dei nuovi assunti)

Il **comma 1** dell'**articolo 6** modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Il **comma 2** prevede una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La

riduzione è definita, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, "tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro", entro un limite di minori entrate pari a 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni annui a decorrere dal 2016.

Il **comma 3** introduce - novellando alcuni commi, che prevedevano analoghi benefici per periodi di imposta pregressi - la possibilità (per i soggetti passivi privati) di deduzione del costo del personale dalla base imponibile IRAP, in relazione ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati ad incremento d'organico. La deduzione è ammessa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, qualora i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato siano in numero superiore rispetto a quello mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente; in tal caso, il costo del personale è deducibile per un importo annuo non superiore a 15.000 euro, per ciascun nuovo dipendente assunto, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

Articolo 6, comma 4

(Restituzione al datore di lavoro della maggiorazione contributiva concernente i contratti di lavoro a tempo determinato)

Il **comma 4** modifica la disciplina del diritto alla restituzione - spettante in base a talune fattispecie - della maggiorazione contributiva previdenziale concernente i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato.

Articolo 6, commi 5 e 6

(ACE - incremento dell'aliquota del rendimento nozionale)

L'**articolo 6 commi 5 e 6** incrementa per il triennio 2014 -2016 l'aliquota del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio relativo al c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE).

Articolo 6, comma 7

(Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica)

L'**articolo 6, comma 7** prevede una proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013,

stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.

Articolo 6, commi 8-15

(Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

L'**articolo 6**, ai **commi da 8 a 15** concede alle imprese la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Articolo 6, commi 16-18

(Riallineamento dei valori impliciti nelle partecipazioni)

L'**articolo 6** ai **commi da 16 a 18** dispone estende l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 (con cui sono state estese le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali) anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento così effettuato decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

Articolo 6, commi 19 e 20

(Rettifiche e riprese di valore dei crediti ai fini IRAP per i soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo)

L'**articolo 6, commi 19 e 20**, consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella determinazione della propria base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Articolo 6, commi 21 e 22

(Rettifiche di valore su crediti)

L'**articolo 6 ai commi 21 e 22**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, estende anzitutto le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Viene quindi modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari, prevedendo per entrambi i componenti negativi la deducibilità a fini IRES nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi; fanno eccezione le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo.

Articolo 6, comma 23

(Regime IVA cooperative sociali)

L'**articolo 6 al comma 23** ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Resta ferma, invece, l'aliquota IVA del 10 per cento qualora tali prestazioni siano rese da cooperative diverse da quelle sociali (o dai relativi consorzi).

Articolo 6, comma 24

(Deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore)

L'**articolo 6** al **comma 24** stabilisce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti; l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, oppure rimborsato.

Articolo 7, comma 1

(Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà)

Il **comma 1** dell'**articolo 7** reca stanziamenti, relativi all'anno 2014, per gli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per alcune fattispecie di contratti di solidarietà e di proroghe di cassa integrazione integrazioni straordinaria.

Articolo 7, comma 2

(Deroghe in materia pensionistica)

Il **comma 2** prevede la costituzione di un contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

Articolo 7, comma 3

(Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi gli interventi per le persone affette da SLA)

Il **comma 3** autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Si ricorda che il Fondo in esame, nel bilancio a legislazione vigente, non ha alcuna dotazione per il 2014.

Articolo 7, comma 4

(Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

L'**articolo 7, comma 4** reca un incremento al finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di 20 milioni per ciascun anno 2015 e 2016.

Articolo 7, comma 5

(Disciplina del cinque per mille)

L'**articolo 7 comma 5** estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. n. 40 del 2010.

Articolo 7, comma 6

(Lavoratori socialmente utili)

Il **comma 6** autorizza, per il 2014: una spesa di 99 milioni di euro in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili; una spesa di 1 milione di euro, ai fini della concessione di un contributo - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

Articolo 7, comma 7

(Carta acquisti)

Il **comma 7** concerne la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti.

In primo luogo, si estende la platea dei possibili beneficiari ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

In secondo luogo, il **comma 7** pone uno stanziamento in materia, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.

Articolo 7, comma 8

(Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere)

Il **comma 8** dell'articolo 7 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7, commi 9 e 10

(Risorse per la mobilità sanitaria internazionale e per l'attuazione di una sentenza in materia di indennizzi a soggetti danneggiati in ambito sanitario)

Il **comma 9** reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero - obblighi derivanti dalle norme comunitarie o dalle convenzioni con altri Paesi -.

Il **comma 10** prevede un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui all'[art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210](#), e successive modificazioni, sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rientranti nelle suddette fattispecie). L'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* n. 5376/11), secondo la quale compete la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale.

Articolo 7, comma 11

(Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti)

Il **comma 11** rfinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che è affidata ad associazioni caritatevoli le quali operano secondo quanto stabilito dal regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato).

Articolo 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

L'**articolo 8** detta disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione

2014/2020, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Sono disciplinati i cofinanziamenti a titolarità di Regioni e province autonome (**comma 1**), delle Amministrazioni centrali (**comma 2**) e i cofinanziamenti relativi ad interventi complementari (**comma 3**). Sono disciplinate inoltre la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale e la possibilità di recupero, nei confronti delle Amministrazioni o altri organismi titolari di interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione anche mediante compensazione di altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni o organismi (**commi 4 e 5**). Il **comma 6** pone in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati, mentre il **comma 7** dispone in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti che li riguardano. Il **comma 8** prevede che le amministrazioni statali titolari di programmi cofinanziati che intendono avvalersi di una centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi in relazione ai suddetti programmi, si avvalgono di Consip S.p.A. stipulando apposite convenzioni. Anche le altre amministrazioni titolari di programmi cofinanziati hanno la possibilità di avvalersi della stessa Consip. Il **comma 9** prevede la possibilità di destinare risorse del Fondo di rotazione per programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, mediante trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri. Il **comma 10** dispone in ordine al pagamento, da parte della Presidenza del Consiglio, delle somme dovute per mancato o imperfetto recepimento della normativa comunitaria.

Articolo 9, comma 1

(Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)

Il **comma 1 dell'art. 9** provvede al rifinanziamento di 765 milioni di euro del fondo per le missioni internazionali di pace per l'anno 2014.

Articolo 9, commi 2 e 3

(Misure per eventi sismici)

Con il **comma 2** si dispone che per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, previsti all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione permette, tenuto conto del rifinanziamento in Tabella E di 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi.

Il **comma 3** autorizza la spesa, in conto capitale, di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dispone che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

Articolo 9, comma 4

(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

L'**articolo 9, comma 4**, incrementa, per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro.

Articolo 9, comma 5

(Scuole non statali)

L'**articolo 9, comma 5**, reca un'autorizzazione di spesa di 220 milioni per il 2014 a favore delle scuole non statali.

Articolo 9, comma 6

(Misure di sostegno all'editoria)

L'**articolo 9, comma 6** reca misure di sostegno all'editoria.

In particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", con la dotazione di 50 milioni per l'anno 2014; 40 milioni per l'anno 2015; 30 milioni per l'anno 2016.

Siffatto Fondo è, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

La ripartizione - annuale - del Fondo è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.

Articolo 9, comma 7

(Flotta aerea antincendio)

Il **primo periodo del comma 7** autorizza una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato.

Il secondo periodo del comma 7 ha lo scopo di favorire il reimpiego per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi delle risorse derivanti dall'alienazione di velivoli della flotta di Stato.

Articolo 9, comma 8
(Impiego delle FFAA nel controllo del territorio)

Il **comma 8 dell'articolo 9** consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nell'ambito del piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, autorizzandone la relativa spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9, comma 9
(Rifinanziamento del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare)

Il **comma 9 dell'articolo 9** provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9, comma 10
(Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri)

Il **comma 10 dell'articolo 9** provvede ad istituire, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Articolo 9, comma 11
(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE)

Il **comma 11 dell'articolo 9** autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero degli esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per

l'anno 2014 per le iniziative connesse con il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'UE, da ripartire tra i Ministeri interessati.

Articolo 9, comma 12

(Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)

Il **comma 12** dell'**articolo 9** reca uno stanziamento di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

Articolo 9, comma 13

(Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate)

L'**articolo 9 al comma 13** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Articolo 9, comma 14

(Contributo per la realizzazione della riforma del catasto)

L'**articolo 9 al comma 14** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Articolo 9, comma 15

(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013)

Il **comma 15** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, contributo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013.

Articolo 9, comma 16

(Assunzione vincitori di concorso per la magistratura ordinaria)

Il comma 16 dell'articolo 9 del disegno di legge di stabilità 2014 dispone che il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, all'onere conseguente alla previsione in esame si provvederebbe mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento diritti di notifica previsto dai commi 21 e 22 del successivo articolo 18.

Articolo 9, comma 17

(Proroga dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria)

Il comma 17 dell'articolo 9 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria, in particolare per i giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma).

Articolo 9, comma 18

(Agevolazioni per il gasolio in agricoltura)

Il **comma 18** incrementa (nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) la misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

Articolo 9, comma 19

(Rimborsi nel settore bieticolo-saccarifero)

Ai sensi del **comma 19**, viene previsto che, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato

al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Articolo 9, comma 20

(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)

L'**articolo 9 al comma 20** prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, viene dotato di 107.631.245 euro per l'anno 2014 da ripartire per le finalità indicate nell'elenco 1, allegato al provvedimento in esame.

Articolo 9, comma 21

(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)

L'**articolo 9, comma 21**, rfinanzia il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Articolo 9, comma 22

(Convenzione con Radio radicale)

Il **comma 22** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la proroga della convenzione con il "Centro di produzione s.p.a.", che realizza i programmi di Radio radicale, allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Articolo 9, commi 23-26

(Informatizzazione della normativa vigente)

L'**articolo 9, commi da 23 a 26** recano misure in materia di informatizzazione della normativa vigente (sin dalla fase della sua formazione).

Il **comma 23** rfinanzia il Fondo originariamente previsto per *Normattiva* dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 107) è rfinanziato per 1,5 milioni nel 2014, 1 milione per ciascun anno del biennio 2015 e 2016, di 800.000 euro "a decorrere" dal 2017. Il **comma 24** espunge il Ministro della semplificazione dal coordinamento delle attività per l'informatizzazione della normativa. Il **comma 25** istituisce - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne definisce con decreto gli aspetti procedurali e gestionali di utilizzo - un Fondo per il

programma *x-leges*, finalizzato alla trasmissione telematica tra organi costituzionali delle deliberazioni e documenti inerenti la formazione degli atti normativi. Tale Fondo è previsto pari a complessivi 1,5 milioni di euro per il periodo 2014-2019 (la disposizione specifica la ripartizione per singolo anno). Il **comma 26** abroga la vigente disposizione secondo cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento debbono recare in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate

Articolo 9, comma 27

(Deroghe ai limiti di spesa per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari)

Il **comma 27 dell'articolo 9** reca disposizioni derogatorie per l'acquisto e la manutenzione di autovetture, l'acquisto di mobili e arredi per le rappresentanze diplomatiche all'estero. I relativi oneri trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa del Ministero degli Affari esteri.

Articolo 10, commi 1-4

(Contributi statali alle istituzioni culturali)

L'**articolo 10, commi da 1 a 3**, autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali.

Il **comma 4 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.**

Articolo 10, comma 5

(Modifiche alla disciplina delle locazioni passive di immobili pubblici e per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio)

L'**articolo 10 al comma 5** reca una serie di modifiche ai commi 222, 222-bis e 224 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, dirette anzitutto ad obbligare le Amministrazioni dello Stato a scegliere - nell'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva - soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Viene quindi posto a carico delle suddette Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da queste utilizzati; l'Agenzia

del Demanio individua invece degli indicatori di *performance* e viene incaricata della relativa comunicazione.

Articolo 10, comma 6

(Programma straordinario di cessione di immobili pubblici)

L'**articolo 10 al comma 6** prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Articolo 10, comma 7

(Dismissione beni immobili INDIRE)

L'**articolo 10, comma 7**, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Articolo 10, comma 8

(Rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la Difesa)

Il **comma 8 dell'articolo 10** prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Articolo 10, commi 11-14

(Riduzione delle spese per consultazioni elettorali)

L'**articolo 10, commi da 11 a 14** recano misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali.

Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014, del Fondo relativo Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 11**), e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano - "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" - in un'unica giornata (anziché un'unica data, come prevede l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 98 del

2011) nell'arco dell'anno (cd. *election day*) , dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (**comma 12**).

Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum.

Ulteriori misure di razionalizzazione della spese sono demandate a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 13**).

Articolo 10, comma 15

(Procedure informatiche per il pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dei Corpi di polizia e delle FFAA)

Il **comma 15 dell'articolo 10** prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e che, all'attivazione delle richiamate procedure, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 10, commi 16 e 17

(Garante del contribuente)

L'**articolo 10 ai commi 16 e 17** stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che la figura del Garante del contribuente coincida, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 10, comma 18

(Sospensione dell'adeguamento del compenso spettante ai CAAF)

L'**articolo 10 al comma 18** dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento (in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo) del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

Articolo 10, comma 19

(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)

L'**articolo 10 al comma 19** dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012 (*Legge di stabilità 2013*), con il quale è stato istituito un Fondo destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, alcune categorie di contribuenti "minori".

Articolo 10, comma 20

(Fondo per il pagamento dei canoni di locazione)

L'**articolo 10 al comma 20** dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (*Legge di stabilità 2013*), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10, commi 21 e 22

(Rimodulazione di trasferimenti tra i bilanci delle Autorità indipendenti)

L'**articolo 10, commi 21 e 22** recano una rimodulazione dei trasferimenti tra bilanci delle Autorità indipendenti.

Il **comma 21** prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di quote ai soggetti versatori. Il **comma 22** modifica la modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle *autorites* per gli anni 2014 e 2015. La variazione va a favore di due soggetti: il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Articolo 10, comma 23

(Spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato)

Il **comma 23** concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, che possono adempiere agli obblighi di contenimento di spesa anche versando al bilancio dello Stato il 12% delle spese per consumi intermedi del 2010.

Articolo 10, comma 24

(Fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario)

L'**articolo 10, comma 24**, stabilisce che, per il 2014, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

Articolo 10, commi 25 e 26
(Promuovi Italia S.p.A.)

Con il **comma 25**, la funzionalizzazione di Promuovi Italia è riferita al nuovo Dicastero in cui è confluito il Dipartimento del turismo della Presidenza del consiglio, e cioè il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone altresì che i componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadranno e che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. L'aspetto gestionale è oggetto sia di norme di vincolo, sia di norme di controllo (relazione ministeriale annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla società; esercizio da parte della Corte dei Conti del controllo sulla gestione finanziaria della Società).

Il **comma 26** rimanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per un eventuale piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria.

Articolo 10, comma 27
(Limite componenti negli organi di amministrazione - Istituzioni culturali)

L'**articolo 10, comma 27**, stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

Articolo 10, comma 28
(Controversie CEDU)

Il **comma 28** dell'articolo 10 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea - con cui si intende stabilire che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici previsto dal predetto comma 10 si esercita - oltre che per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui si siano resi responsabili le regioni, le province

autonome, nonché gli altri enti pubblici e soggetti equiparati - anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 10, comma 29

(Subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile)

L'**articolo 10, comma 29** dispone in materia di subentro ai commissari di protezione civile.

Esso prevede che le amministrazioni ed enti ordinariamente competenti subentrino - in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti - alle gestioni commissariali esaurite, già disposte per interventi emergenziali di protezione civile.

Tale subentro è previsto per le sole cessate gestioni commissariali che fossero in capo a soggetti rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti (o soggetti da loro designati).

Articolo 10, comma 30

(Monitoraggio e revisione dei fabbisogni standard)

L'**articolo 10 al comma 30** autorizza una spesa di 4 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Articolo 10, comma 31

(Durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria)

Il **comma 31** dispone una riduzione della durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria. Si prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2014-2015, i corsi in esame (compresi "nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici") abbiano una durata di 4 anni - la durata attuale è di 5 o di 6 anni -. Si ammette, tuttavia, che con decreto ministeriale, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro il 30 marzo 2014, si stabilisca una diversa durata, non superiore a 5 anni, per alcuni corsi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10, commi 32-35

(Ulteriori misure di spending review e di ottimizzazione dell'uso degli immobili)

L'**articolo 10 ai commi da 32 a 35** reca una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Il **comma 32** prevede che, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la *spending review*, siano adottate misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro a decorrere per gli anni 2016 e 2017. Nelle more della definizione di tali interventi correttivi, il **comma 33** dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3; sono escluse le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni culturali e dell'istruzione, le spese della Missione "Ricerca e innovazione", gli stanziamenti per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e per l'Expo Milano. Il **comma 34** prevede che, a decorrere dal 2015, le Regioni, a seguito delle misure di cui al comma 32, a valere sui risparmi connessi alle predette misure devono assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 344 milioni di euro; si prevede altresì l'obbligo di assicurare un contributo di 275 milioni di euro per i comuni e di 69 milioni di euro per le province a decorrere dal 2016. Il **comma 35** prevede l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni di euro per il 2015, 7.000 milioni per il 2016 e 10.000 milioni dal 2017; tali misure non saranno adottate (in tutto o in parte) qualora, entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che assicurino maggiori entrate ovvero risparmi di spesa con interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Articolo 10, comma 36

(Trasferimenti correnti alle imprese)

Il **comma 36** riduce di circa il 10% le autorizzazioni di spesa relative a taluni trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, specificamente elencati in allegato al disegno di legge.

Articolo 10, comma 37

(Riduzione delle spese per consumi intermedi)

L'**articolo 10 al comma 37** dispone una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al testo in esame.

Articolo 10, comma 41

(Commissariamento delle Province)

L'**articolo 10, comma 41** proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province.

La base normativa del 'commissariamento delle province' è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011. Quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. Indi l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. 'sul femminicidio' n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale).

Invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata. Ma vi è stata soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga.

Articolo 11, commi 1-18

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

L'**articolo 11** reca un novero di disposizioni in materia di pubblico impiego.

Il **comma 1** investe - e preclude, per il triennio 2015-2017 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane fissata agli importi attuali (quelli in godimento al 31 dicembre 2013).

Il **comma 2** dispone che per le amministrazioni pubbliche possano sì aversi procedure contrattuali e negoziali relative al biennio 2013-14, ma solo per la parte normativa, non già per la parte economica, e senza possibilità di recupero successivo di quest'ultima.

I **commi 3 e 4** estendono le previsioni sopra ricordate, concernenti l'indennità di vacanza contrattuale e il 'blocco' della contrattazione (per la parte economica), al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 5** dispone la proroga a tutto il 2014 del 'congelamento' del trattamento economico accessorio. Il **comma 18** dispone che i risparmi derivanti dall'applicazione del suddetto comma 5 siano, per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza, destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio (nelle spese di funzionamento dei medesimi enti).

Il **comma 6** dispone - dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 - la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, ai sensi del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo del bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale).

*E' stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento del Senato, il **comma 7**.*

I **commi 8 e 9** ridefiniscono la modulazione del turn over nella pubbliche amministrazioni.

Disposizioni speciali sono previste - ancora in materia di turn over - per il comparto Sicurezza. Le pongono i **commi 10 e 11**.

I **commi da 12 a 16** dettano disposizioni in materia di limite massimo retributivo, per il personale della pubblica amministrazione.

Il **comma 17** concerne la retribuzione degli 'straordinari' per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate. Prevede che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario si abbia solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Articolo 11, comma 19

(Riduzione dell'indennità di servizio all'estero)

Il **comma 19** dell'articolo 11, dispone, a decorrere dal 2014, la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'indennità di servizio all'estero (c.d. ISE) del personale del MAE di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Articolo 11, comma 20

(Riduzione delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale del Ministero degli affari Esteri in servizio all'estero)

Il **comma 20** dell'articolo 11 riduce dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio del personale del MAE in servizio all'estero, nonché dei familiari a carico, per congedo in Italia.

Articolo 11, comma 21

(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 21** opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai precedenti commi - ivi richiamati - relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).

Articolo 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Il **comma 1** dell'articolo 12 concerne la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.

I **commi 2 e 3** modificano la disciplina sui termini temporali di liquidazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Le modifiche hanno effetto per i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2013.

Il **comma 4** introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti.

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato.

Articolo 13

(Patto di stabilità delle Regioni)

Il **comma 1** riduce a 19.390 milioni l'ammontare massimo delle spese finali delle Regioni a statuto ordinario per il 2014 (-700 milioni), e fissa (**comma 2**) la ripartizione tra le Regioni di tale ammontare. Il **comma 3** introduce novelle di

adeguamento del testo alle modifiche sopra ricordate. **I comma 4 e 5** riducono, tra l'altro, di ulteriori 300 milioni l'ammontare massimo delle spese finali delle Autonomie speciali per il 2014, fissandone la ripartizione tra tali enti. Il **comma 6** fa venir meno - dal 2014 - la speciale disciplina del patto stabilità delle regioni e delle PP.AA. che superaNO gli obiettivi per la maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. Il **comma 7** sposta al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato".

I commi da 8 a 10, nonché - in parte - il comma 11 intervengono sui profili sollevati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012, con la quale è stata ritenuta inapplicabile, in quanto in contrasto con lo statuto speciale di alcune Autonomie differenziate, la riserva all'erario di una serie di proventi finanziari. Le norme, tra l'altro, ribadiscono la riserva erariale - anche alla luce della nuova disciplina costituzionale di bilancio - limitandola a un quinquennio.

I successivi **commi da 12 a 15** determinano - disciplinandone modi e tempi - l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per un complessivo importo di 560 milioni di euro. I successivi **commi 16 e 17** assicurano invece il concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per un complessivo importo di 240 milioni di euro.

Il **comma 18** incide, infine, sul calcolo del limite di indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso agli oneri del trasporto pubblico locale.

Articolo 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

Il **comma 1**, aggiorna la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009, portando modifiche anche alle percentuali di calcolo. Il **comma 3** aggiorna le percentuali massime previste per gli enti non virtuosi, in relazione agli obiettivi di miglioramento dell'indebitamento previsto.

Il **comma 2** prevede che la popolazione da prendere a riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno è quella di anagrafica e non quella censuaria.

Il **comma 4** esclude dal patto di stabilità interno degli enti locali - per il 2014 - i pagamenti in conto capitale, per 1.000 milioni di euro. Ogni ente beneficia dell'esclusione in proporzione alle richieste di spazi finanziari che saranno effettuate. In caso di utilizzo inferiore al 90% degli spazi richiesti, si procede alla revoca dell'esclusione.

Il **comma 5** aggiorna il riferimento del sito internet del patto di stabilità interno.

Il **comma 6** sostituisce l'invio cartaceo della certificazione sul rispetto del patto di stabilità interno con l'invio telematico cui viene conferito adeguato valore giuridico.

Il **comma 7** rinvia di due anni l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna conseguentemente la base di riferimento per la definizione degli obiettivi di concorso finanziario.

I **commi da 8 a 10** anticipano i termini per gli adempimenti relativi ai c.d. "patti di solidarietà".

Il **comma 11** sopprime sia il concerto con il Ministro dell'interno sia l'invio dello schema di decreto alle Camere dal procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che può ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali, nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 87 della l. di stabilità 2011.

I **commi da 12 a 15** - che riguardano non solo gli enti locali ma anche le Regioni - prevedono l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. L'individuazione degli importi prevede la comunicazione delle esigenze finanziarie da parte degli enti interessati e - in caso di eccedenza delle richieste sulla disponibilità - la ripartizione su base proporzionale. Qualora residuassero spazi non utilizzati, questi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne fanno richiesta. La Procura regionale della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi competenti che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari o non effettuino nel 2014 pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

Articolo 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

I **commi da 1 a 8** assoggettano al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali sub-statali. In particolare sono assoggettati (**comma 1**) gli enti partecipati per la maggioranza del capitale (o nei confronti dei quali si può nominare più del 50% degli organi di

governo o di vigilanza) e siano titolari di servizi in affidamento diretto per più dell'80% della produzione (quota variabile con d.m., giusta il **comma 2**).

I soggetti interessati al patto sono individuati attraverso un sistema di comunicazioni disciplinate dai **comma da 6 a 8**, che regolano anche le comunicazioni relative al raggiungimento degli obiettivi e prevedono sanzioni in caso di indampimento.

A decorrere dal 2015 (**comma 3**) questi enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro. L'obiettivo è rappresentato dal "Margine operativo lordo", di cui si indicano i criteri di calcolo (**comma 4**) mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria (**comma 5**) sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 183 del 2011, pari a zero. I soggetti che nel 2013 registrano un risultato negativo devono indicare un piano di rientro. Sono previste particolari disposizioni per permettere il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e finanze.

Ai sensi del **comma 9** il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione di sanzioni anche a carico degli enti partecipanti: il **comma 10** sostanzia tale responsabilità in termini di peggioramento dell'obiettivo di patto pari all'eccedenza rispetto all'obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il **comma 11** prevede specifiche conseguenze per aziende, istituti e società che presentano un saldo economico negativo, in termini di sostenimento di costi operativi, assunzioni e compenso agli organi di gestione. Gli enti partecipanti devono vigilare - secondo il **comma 12** - sugli adempimenti previsti anche mediante il sistema dei controlli interni.

In caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, **prevede il comma 13**, gli enti partecipanti chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società; in caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, i loro amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

Il **comma 14** prescrive che gli organi di revisione economico-finanziaria trasmettano annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle sezioni regionali della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

I **commi 15 e 16** prevedono misure a carattere transitorio, valide per la prima applicazione o in riferimento al solo anno 2013.

Ai **commi da 17 a 19** è disposta la modifica e l'abrogazione espressa di alcune norme, che - a detta della relazione illustrativa - risulterebbero ridondanti o in contrasto con quanto proposto.

Il **comma 20** vieta di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società interessate agli obblighi di dismissione o alienazione previsti, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi.

Articolo 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)

Il **comma 1** dell'**articolo 16** stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il **comma 2** modifica incisivamente l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dedicato al contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali. La novella intende introdurre una nuova disciplina - di carattere permanente, a differenza della disciplina transitoria prevista dal testo vigente - relativa al divieto da parte degli enti territoriali di ricorrere a strumenti finanziari derivati.

Articolo 17, comma 1

(Compensazione mediante crediti relativi all'imposte sui redditi e all'IRAP)

L'**articolo 17** al **comma 1** dispone che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante utilizzo dei crediti relativi all'imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP, se di importo superiore a 15.000 euro annui, è soggetta all'apposizione del visto di conformità.

Articolo 17, commi 2-6

(Riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti di imposta)

L'**articolo 17** ai **commi da 2 a 6** reca disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta. In particolare i **commi 2 e 3** prevedono che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014. I **commi 4, 5 e 6** prevedono che con DPCM, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al testo in esame), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente; dalla disposizione devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (500 milioni di euro per il 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (200 milioni di euro a decorrere dal 2014). Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei predetti crediti d'imposta e ridetermina le percentuali di fruizione qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati.

Articolo 17, comma 7

(Incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari)

L'**articolo 17** al **comma 7** incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Articolo 18, commi 1-4

(Contrasto all'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF)

L'**articolo 18**, ai **commi da 1 a 4**, prevede lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. Il controllo viene effettuato prima dell'erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 18, comma 5

(Proroga del contributo di solidarietà)

L'**articolo 18**, al **comma 5**, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011.

Articolo 18, commi 6-11

(Imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica)

L'**articolo 18**, ai **commi da 6 a 11**, apporta modifiche alla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, al fine di fissare in maniera forfetaria l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali: in tali ipotesi, l'imposta è dovuta nella misura di 16 euro per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni. Con successivo provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Articolo 18, comma 12

(Modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata in modo virtuale)

L'**articolo 18** al **comma 12** introduce l'obbligo di utilizzare ai fini della dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata con modalità virtuali un modello conforme a quello approvato con Provvedimento direttoriale.

Articolo 18, comma 13

(Modalità di calcolo del contributo unificato nel caso in cui i ricorsi siano proposti avverso più atti impugnati; non debenza del diritto di copia senza certificazione di conformità nel processo telematico)

Il **comma 13** dell'articolo 18 modifica la disciplina del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

Articolo 18, comma 14

(Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia nel processo tributario con sistemi e modalità telematiche)

Il **comma 14** dell'articolo 18 introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009,

n. 193, che disciplinano tale possibilità con riferimento all'ambito della giurisdizione ordinaria.

Articolo 18, commi 15-20

(Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura, al concorso di notaio e al concorso per magistrato ordinario)

I **commi da 15 a 20** dell'articolo 18 introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per quella a magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornata ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 18, commi 21 e 22

(Riduzione dei compensi per il gratuito patrocinio. Aumento dei diritti di notifica per consentire per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

I **commi 21 e 22** dell'articolo 18 apportano modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG). In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 30, viene disposto l'aumento dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni eseguite su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, mentre con l'inserimento nel medesimo Decreto del Presidente della Repubblica dell'articolo 106-bis, viene previsto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Articolo 18, comma 23

(Agevolazioni per la piccola proprietà contadina)

L'**articolo 18 al comma 23** ripristina le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di

registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Articolo 18, comma 24
(Imposta di registro sui terreni agricoli)

L'**articolo 18 al comma 24**, con una modifica alla disciplina dell'imposta di registro, stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Articolo 19
(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

L'**articolo 19** istituisce, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti: la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI; la seconda diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.

Articolo 20
(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

L'**articolo 20**, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplina l'applicazione della TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES. La TARI è - ai sensi del precedente art. 19 - la prima componente della TRISE.

Il **comma 1** definisce quale presupposto per la TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il **comma 2** ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il **comma 3** esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il **comma 4** indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7.

Il **comma 6** conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 8** stabilisce che la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla TARES, ai sensi del **comma 9** nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 10** la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il **comma 11** stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri cui al D.P.R., n. 158 del 1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In base al **comma 12**, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e cioè al metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare la

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (**comma 13**), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 20** prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie.

I **commi da 21 a 24** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Il **comma 25** fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Il **comma 26** demanda ad un regolamento di esecuzione la fissazione dei criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (**comma 27**).

Articolo 21

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

L'**articolo 21** disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto

impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (**comma 1**); restano escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali (**comma 2**). In presenza di più possessori o detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento (**comma 3**), mentre nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (**comma 4**); viene quindi disciplinato il versamento della TASI nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati (**comma 5**).

La base imponibile della TASI coincide con quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (**comma 6**), mentre l'aliquota di base viene fissata all'1 per mille e può essere ridotta dal comune fino all'azzeramento (**comma 7**). Allo scopo di non aumentare la pressione fiscale, la variazione dell'aliquota della TASI deve comunque rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI (al netto dell'aliquota base) e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 per la stessa tipologia di immobile; per l'anno 2014, l'aliquota massima per l'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille (**comma 8**). In presenza di un soggetto occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal comune, compresi tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto, mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale (**comma 9**).

Articolo 22

(Disciplina generale del TRISE)

L'**articolo 22** individua la disciplina generale del TRISE, attribuendo anzitutto al comune il compito di determinare la disciplina per l'applicazione del tributo sia per quanto concerne la TARI che riguardo alla TASI (**comma 1**). Il comune deve determinare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; per quanto riguarda la TASI, le aliquote devono essere approvate in conformità con i servizi e i costi individuati nel regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (**comma 2**). La dichiarazione relativa al TRISE va presentata entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (**comma 3**); la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verificano modifiche da cui consegua un diverso ammontare del tributo (**comma 4**). Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, o della TIA 1 o della TIA 2 o della TARES

(**comma 5**), mentre ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (**comma 6**). Il **comma 7** disciplina le modalità di versamento del TRISE, che va effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre; i comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento, ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Si rinvia comunque a successivi decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze per la definizione delle modalità di versamento (**comma 8**). Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva (per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico), che è applicata e riscossa dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**comma 9**); i comuni possono altresì affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**comma 10**). Spetta al comune designare un funzionario responsabile (**comma 11**), a cui vengono attribuiti poteri di controllo e verifica ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari (**comma 12**); viene quindi disciplinato l'accertamento tributario nell'ipotesi di mancata collaborazione del contribuente (**comma 13**). I **commi da 14 a 18** disciplinano le sanzioni applicabili nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento del TRISE, omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata o incompleta risposta al questionario, ferma restando la facoltà per il comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti (**comma 19**). Si prevede, infine, che: si applichino le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007 in materia di accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza (**comma 20**); resti ferma la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate (**comma 21**); sia abrogata la norma istitutiva della TARES (**comma 21**).

Articolo 23

(Disposizioni in materia di IMU)

L'**articolo 23** reca disposizioni in materia di IMU. Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine anzitutto di eliminare a regime le disposizioni che dispongono l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze. Vengono altresì esentate dall'applicazione dell'IMU: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge; un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia. Il **comma 2** reca

disposizioni concernenti il computo del gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre il **comma 3** reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 23 del 2011; il **comma 4** posticipa al 2015 l'introduzione della c.d. imposta municipale secondaria. Il **comma 5** stabilisce - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 6**) - la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, specificando che l'IMU stessa non è deducibile ai fini dell'IRAP. Infine il **comma 7** prevede che - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 8**) - il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del cinquanta per cento.

Articolo 24

(Fondo di solidarietà comunale)

L'**articolo 24** modifica integralmente il comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, concernente il Fondo di solidarietà comunale, prevedendone anzitutto una applicazione a regime a decorrere dal 2013. La dotazione del Fondo viene fissata in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, prevedendo altresì che tale dotazione per ciascuno degli anni considerati sia assicurata per 4.717,9 milioni di euro da una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con successivo DPCM sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo anche conto, tra l'altro, della necessità di ripartirne prioritariamente almeno il 10 per cento sulla base dei fabbisogni standard.

Articolo 25

(Fondi speciali e tabelle. Copertura finanziaria)

Il **comma 1** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 102,6 milioni di euro per il 2014, a 96,5 milioni di euro per il 2015 e a 96,5 milioni di euro per il 2016, mentre per la Tabella B (fondo speciale di conto capitale), sono previsti importi pari a 112 milioni di euro per il 2014, 267,4 milioni di euro per il 2015 e 462,4 per il 2016. Il **comma 2** reca l'approvazione della Tabella C, contenente la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. La

Tabella C prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.707 milioni di euro per il 2014, a 3.752 milioni di euro per il 2015 e a 3.710 milioni di euro per il 2016. Il **comma 3** prevede che gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale sono indicati nella Tabella E, mentre il **comma 4** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2014, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E. Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontano complessivamente a 22.017,5 milioni per il 2014, a 21.619,6 milioni per il 2015, a 14.705 milioni per il 2016 e a 57.991,8 milioni per il 2017 e anni successivi. Il **comma 5** reca infine la copertura del provvedimento secondo il prospetto di copertura allegato.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Risultati differenziali)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati

nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Livello massimo dei saldi di bilancio

L'**articolo 1** fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2014 e per i due anni successivi, 2015 e 2016, compresi nel bilancio pluriennale (allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Per il 2014, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 39,1 miliardi in termini di competenza, al netto di 5.710 milioni per regolazioni debitorie).

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2014 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 300 miliardi. In tale limite è compreso l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 18,2 miliardi per il 2015 e a 900 1,2 miliardi per il 2016, al netto di 3.150 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 285 miliardi nel 2015 e 250 miliardi nel 2016.

Come specificato dall'allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati nel comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L'operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull'indebitamento nell'anno in cui avviene l'anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell'anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell'indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l'obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l'ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l'iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l'effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell'operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all'ammontare dei rimborsi validato nell'anno dall'Amministrazione legge di stabilità a prescindere dall'effettivo pagamento.

Quanto ai rimborsi d'imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell'anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell'anno in cui sono rimborsate¹.

¹ Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", 2008.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale)

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti

pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

3. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 2** (insieme con l'**allegato 2**) determinano l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) e alla gestione ex-INPDAP. Si ricorda che i destinatari finali dei trasferimenti relativi alla prima Gestione citata sono altre gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori, nonché la gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS).

La GIAS è stata istituita, presso l'INPS, dall'art. 37 della [L. 9 marzo 1989, n. 88](#), e successive modificazioni, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 3, lettera c), del citato art. 37 della [L. 9 marzo 1989, n. 88](#), è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dalla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge di stabilità, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'art. 59, comma 34, della [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani ed alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta adeguato annualmente in base ai criteri stabiliti dalla medesima lettera c).

Riguardo al soppresso INPDAP, l'[art. 2, comma 4, della L. 12 novembre 2011, n. 183](#), aveva istituito, anche in seno a tale ente, una gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (con finanziamento a carico dello Stato).

Gli incrementi per il 2014 dei trasferimenti relativi alla GIAS ed alla gestione ex-INPDAP sono pari, rispettivamente, a 672,87 e a 61,02 milioni di euro. L'incremento relativo alla GIAS è destinato:

- 1) nella misura di 539,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e della gestione ex-ENPALS;
- 2) nella misura di 133,32 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

La ripartizione tra le gestioni interessate degli importi complessivi dei trasferimenti relativi alla GIAS è effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'[art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

Si ricorda che la conferenza di servizi è volta ad accelerare l'espressione degli assenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte in un procedimento, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

Il riparto è operato al netto delle seguenti quote:

- 3,08 milioni di euro, attribuiti direttamente alla gestione speciale minatori;
- 71,45 milioni di euro, destinati direttamente alla gestione ex-ENPALS;
- 649,90 milioni di euro, attribuiti direttamente alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989.

Il **comma 3 dell'articolo 2** (insieme con l'**allegato 2**) opera una regolazione contabile all'interno della suddetta GIAS dell'INPS.

Articolo 3, comma 1 *(Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la

chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 1** reca il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione in vista del periodo di programmazione degli interventi comunitari 2014/2020. Per il suddetto periodo la dotazione aggiuntiva del Fondo è determinata in 54,8 miliardi.

Gli interventi di sostegno finalizzati alla riduzione dei divari di sviluppo territoriale del Paese trovano il loro fondamento nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione².

Ai sensi del comma 2, [articolo 5](#), del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88³, la legge di stabilità per l'anno finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione deve stabilire un incremento della dotazione del Fondo, "stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica". La stessa legge di stabilità deve poi fissare le quote annuali relative a tale dotazione, collegate all'andamento stimato della spesa.

Si ricorda, inoltre, che il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato istituito dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 88 che ha così ridenominato il FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate. Gli stanziamenti del Fondo sono allocati nel capitolo 8425 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il disegno di

² Che così dispone: " Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".

³ *Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali.*

legge di bilancio (A.S. 1121) alla Tab. n. 3 reca previsioni a legislazione vigente pari a 5.433,2 milioni per il 2014 (in diminuzione di 440,5 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013) e 8.264,8 milioni per il 2015.

Il capitolo è esposto in Tabella E del disegno di legge che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo attraverso una riduzione di 400 milioni delle risorse per il 2014 e di 1,5 miliardi per il 2015, che vengono traslati nel 2016 (annualità per la quale non è previsto stanziamento nel bilancio a legislazione vigente).

Le risorse sono destinate ad interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo un riparto che destina l'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Il comma in esame autorizza l'iscrizione in bilancio dell'80% della dotazione aggiuntiva complessiva, prevedendo la seguente articolazione annuale:

- 50 milioni per l'anno 2014,
- 500 milioni per l'anno 2015,
- 1.000 milioni per l'anno 2016.

Per gli anni successivi la quota annuale è determinata dalla Tabella E delle leggi di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3, commi 2-5
(Strategia per le aree interne)

2. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

4. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 3, è

perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

I **commi da 2 a 5 dell'articolo 3** riguardano il finanziamento di una "Strategia per le Aree interne", predisposta dal Dipartimento della Coesione territoriale con altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.

A favore di queste aree, il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 183 del 1987, cui confluiscono le somme erogate dall'Unione europea a favore dell'Italia.

Ai sensi del **comma 3**, l'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. I criteri e le modalità attuative di tali interventi dovranno essere previste dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014 - 2020.

Come ricordato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, le "Aree interne" rappresentano una delle opzioni strategiche di intervento per la Programmazione 2014 - 2020, perché riguardano tutto il territorio nazionale senza distinzioni tra Nord e Sud. Vengono definite Aree interne i territori nei quali la popolazione residente è distante dai centri di offerta di servizi di istruzione e della salute e dalle reti della mobilità, e tuttavia includono importanti risorse perché ospitano una percentuale rilevante della popolazione italiana e coprono quasi metà della superficie nazionale. I progetti pilota cui si fa riferimento dovranno - sempre secondo quanto illustrato nella Relazione - applicarsi ad un numero ristretto di aree: non più di una per ogni regione dove le condizioni siano mature, selezionate da parte delle Regioni stesse secondo criteri generali condivisi.

L'Accordo di Partenariato è lo strumento previsto dalla proposta di Regolamento della Commissione Europea COM (2011) 615/2, del 14 marzo 2012, per stabilire la strategia - risultati attesi, priorità, metodi di intervento - di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020. L'accordo finale, che ciascuno Stato membro predisporrà, sarà approvato dalla Commissione europea⁴.

Per le Aree interne esso propone interventi volti a raggiungere tre obiettivi distinti e interconnessi: mettere in sicurezza il territorio, promuovere la diversità naturale e culturale presente in quelle aree e valorizzare le risorse potenziali non utilizzate per innescare processi di crescita che avranno riflessi positivi su tutto il paese.

Gli interventi individuati nell'Accordo di partenariato e finanziati con i Fondi europei a finalità strutturale dovranno, secondo quanto stabilito nel **comma 4**, vedere la cooperazione di diversi livelli di governo, mediante la sottoscrizione di Accordi di programma quadro, e dovranno essere coordinati dal Ministro per la coesione territoriale mediante l'Agenzia per la coesione territoriale.

La legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'articolo 2, comma 203, dispone che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, possono essere regolati sulla base di vari tipi di accordi, tra cui l'accordo di programma-quadro. Questo è così definito: l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dalle

⁴ Una bozza di Accordo di partenariato elaborata dall'Italia si può consultare a questo indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2013/Sezioni_1-3_e_1-5_Accordo_di_Parteneriato.pdf

amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni o dalle province autonome in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.

Il **comma 5** prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile, per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.

Articolo 3, commi 6-8
(Incremento di fondi)

6. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori

regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

7. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

8. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Si tratta delle agevolazioni previste dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, con cui sono stati messi in campo strumenti di attrazione degli investimenti volti a favorire lo sviluppo di impresa.

Secondo quanto stabilito nel citato articolo 43, i criteri e le modalità per la concessione di tali agevolazioni devono essere fissati con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali (per gli aspetti riguardanti la filiera agricola e della pesca), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Tale decreto deve individuare quali attività, iniziative o imprese siano ammesse all'agevolazione e per quali ammontare di investimenti, nonché le misure delle agevolazioni concedibili e i criteri di valutazione delle domande.

Si prevede un ruolo per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA relativamente alla gestione dell'intervento; sono stabilite le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati e vengono disciplinate le procedure .

Le agevolazioni previste nell'articolo 43 citato e gli interventi complementari sono finanziati con le disponibilità assegnate ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico dove sono fatte affluire le risorse già assegnate al Ministero sulla base di Piani pluriennali di intervento, e quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Le risorse finanziarie che il comma 6 stanziava per gli anni 2014-2016 (in ragione di 50 milioni di euro per i primi due anni e di 100 milioni per il terzo) vengono attribuite a detto Fondo e destinate per il 50% a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo convergenza, e per il 50% a contratti di Sviluppo in ambito turistico.

Il **comma 7**, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015.

Il Fondo per la crescita sostenibile viene istituito nel 2012 dall'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (*Misure urgenti per la crescita del paese*). Si tratta di una nuova denominazione del preesistente Fondo speciale rotativo istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Tale Fondo aveva ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Nel corso degli anni sulla disciplina del Fondo hanno inciso le disposizioni di alcuni provvedimenti che hanno determinato l'ampliamento del relativo campo d'intervento destinando gli interventi del Fondo anche ai programmi di investimenti delle imprese commerciali, turistiche e di servizi a sostegno dei relativi processi di innovazione.

Il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, istituito dal decreto-legge n. 83 del 2012, si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Secondo la Relazione tecnica al disegno di legge, l'incremento delle risorse disposto con il comma in esame sarà utilizzato per l'erogazione di finanziamenti agevolati in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale con il decreto-legge n. 251 del 1981.

Si tratta del Fondo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. Il Fondo è volto al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso il finanziamento, con prestiti agevolati, di programmi di inserimento sui mercati esteri.

Articolo 3, comma 9
(Restituzione dei finanziamenti all'aeronautica)

9. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il **comma 9** disciplina la destinazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

La legge 24 dicembre 1985, n. 808 costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico e prevede interventi in favore delle imprese nazionali che partecipino a programmi industriali in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

In particolare l'art. 3, comma 1, aveva istituito due nuovi strumenti di incentivazione, consistenti in:

- finanziamenti, fino a concorrenza dei relativi costi, di programmi, studi, progettazioni, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione (lett. a));

- contributi in conto interessi su finanziamenti concessi dagli istituti di credito per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie e per dilazioni di pagamento ai clienti finali (lett. b e c)).

Con tali meccanismi - in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento - sono stati promossi numerosi programmi, tra i quali la relazione governativa al disegno di legge menziona: "grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili)".

La norma consente di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese - attualmente versate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie) - mediante la riassegnazione sui capitoli di spesa della medesima legge n. 808/1985 per finanziare nuovi programmi.

Articolo 3, commi 10-12
(Imprenditoria giovanile in agricoltura)

10. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

11. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui

al successivo comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

Il comma 10 introduce una priorità di spesa al fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori. Essa opera in ordine agli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che d'ora innanzi devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Si tratta di risorse per l'accesso ai capitali delle imprese agricole e agroalimentari, conferite all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) attraverso il Fondo di capitali di rischio (per la cui gestione l'ISMEA fu autorizzata a costituire una società di capitali): esso ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio; lo stanziamento del Fondo capitali di rischio, che accompagna le imprese agricole ed agroindustriali nei loro investimenti per lo sviluppo favorendo la loro capitalizzazione, costituisce uno specifico regime di aiuti che l'Unione europea ha approvato.

Il comma 11 prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, anche i terreni appartenenti a

Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli. In effetti la previsione originaria dell'articolo 66 del D.L. n. 1 del 2012 - rinviando ad un decreto interministeriale per l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare, con conseguente trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato - appariva ricollegare solo a questi ultimi terreni la possibilità, di cui al comma 2, di applicare le operazioni di cui all'art. 4 della legge 441/98.

Si tratta della ricomposizione fondiaria mediante acquisto o ampliamento di aziende con l'assistenza finanziaria dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (allora Cassa per la formazione della proprietà contadina, ora assorbita dall'Ismea). I soggetti cui debbono andare prioritariamente i finanziamenti sono:

- giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote.

Costituiscono motivo di preferenza:

- il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, al fine di garantire l'efficienza aziendale;
- la presentazione di un piano di miglioramento aziendale;
- la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

La norma del comma 7 del medesimo articolo 66 pareva non recepire questo medesimo rinvio, per cui il nuovo comma 2, introdotto dalla novella in commento, chiarisce che il riordino fondiario è possibilità applicabile anche alle fattispecie in cui sono le regioni, le province ed i comuni che esercitano la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, all'alienazione o locazione dei beni agricoli e a vocazione agricola di cui siano proprietari, compresi quelli che siano stati loro attribuiti dallo Stato in base al D.Lgs. n. 85 del 2010 (federalismo demaniale), con il compito di garantirne la massima valorizzazione funzionale. Tanto per le alienazioni che per le cessioni in locazione, le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio che, in caso di vendita provvederà al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti e documentati. Per gli enti territoriali, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa, già allora vigeva un vincolo: più del 50% dei beni assegnati deve essere riservato ai giovani; in conformità con quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del D.Lgs. 228/2001, che dispone che ai fini

dell'applicazione della normativa statale sia considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni, anche qui si considerano giovani imprenditori agricoli coloro che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Il **comma 12** individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. In particolare, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara quando, nel termine debito, abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. In caso di pluralità di richieste da parte di soggetti che integrano tutti i predetti requisiti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio.

Articolo 3, comma 13

(Programmi industriali navali d'interesse della Difesa)

13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

Il **comma 13 dell'articolo 3** autorizza, a valere sullo stato previsione del Ministero dello sviluppo economico, contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la realizzazione di programmi d'investimento volti al rafforzamento dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, a tutela degli interessi di difesa nazionale. In particolare, i programmi in esame sono volti al mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo e si inseriscono nel quadro di una politica comune europea.

Dalla relazione illustrativa si apprende che tali contributi sono finalizzati all'avvio di un programma aeronavale di emergenza.

I contributi pluriennali per la realizzazione di investimenti sono autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 177 della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#) e secondo le seguenti modalità, di cui all'articolo 537-bis del Codice dell'ordinamento militare (legge n. 244 del 2012): con decreto è fissata la quota di concorso ai suddetti programmi. Tale decreto è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Difesa. Con il medesimo decreto si provvede a: definire le modalità di attuazione dei programmi; fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove occorra; verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione.

Il **secondo periodo** del comma in esame stabilisce che il Ministro della difesa riferisca, in sede di presentazione del piano di impiego pluriennale, riguardo allo

sviluppo bilanciato di tutte le componenti (terrestre, navale, aerea) dello strumento militare.

Si ricorda che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina questa materia è stato profondamente modificato dalla recente [legge n. 244 del 2012](#) al fine di prevedere la presentazione, entro il 30 aprile 2012, di un "piano di impiego pluriennale" finalizzato a riassumere:

- il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

- l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali;

- le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Ai sensi del richiamato articolo 536, il piano di impiego programmatico della Difesa, aggiorna la documentazione sui programmi, predisposta in occasione della presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di cui agli articoli 12 e 548 del Codice dell'ordinamento militare.

Ai sensi dell'articolo 12 del Codice, in materia di relazioni al Parlamento, il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra- tra l'altro- al Parlamento la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa e gli altri elementi di cui all' articolo 548.

L'articolo 548 del Codice, in materia di relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi, stabilisce che il Governo trasmette al Parlamento -in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa- la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

In ossequio a quanto disposto dall'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in data 10 aprile 2013, il Ministro della Difesa ha trasmesso alle Camere il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (Atto 23).

Articolo 3, comma 14 *(Programma Tetra)*

14. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* T.E.T.R.A., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

L'**articolo 3, comma 14** reca finanziamento per il programma T.E.T.R.A (*Terrestrial Trunked Radio*), di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate ad interventi del Ministero dell'Interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* T.E.T.R.A. onde conseguire le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia.

T.E.T.R.A è infatti la tecnologia digitale (realizzata dall'azienda italiana Selex Elsag, del gruppo Finmeccanica) per le comunicazioni radio unificate e sicure, adottata dall'Unione europea come *standard* digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione.

TE.T.RA (acronimo di TERrestrial TRunked RAdio) è uno *standard* di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, diffuso in Europa e nel mondo. Esso permette comunicazioni riservate o confidenziali, grazie alla cifratura delle trasmissioni. I principali utilizzatori di T.E.T.R.A. sono forze di pubblica sicurezza e militari, servizi di emergenza e servizi privati civili.

Stanziamenti in funzione del programma TE.T.RA. sono previsti anche dall'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) per gli anni 2013 e 2014. La norma citata ha assegnato al Ministro dell'Interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TE.T.RA. per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato e ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge 228/2012, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma in oggetto, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma stesso, su ciascuna fornitura o progetto. Ai componenti della suddetta commissione non spettano compensi, ed eventuali pareri chiesti ad esperti estranei all'amministrazione statale non possono comportare oneri per la finanza pubblica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva.

Esiste un'[associazione internazionale T.E.T.R.A.](#), formata da produttori manifatturieri, operatori e utenti di sistemi TETRA, la quale ha sviluppato un Processo di Certificazione dell'interoperabilità tra apparati TETRA, consistente in attività riconducibili a due tipologie; la produzione e l'aggiornamento delle tecniche necessarie ad assicurare l'interoperabilità, e la realizzazione di test per la verifica della conformità degli apparati. L'associazione conta decine di appartenenti in tutto il mondo. Tra i suoi membri figurano: l'ISCOM, ovvero l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione che ha sede in Roma e opera come organo tecnico-scientifico del Ministero dello Sviluppo Economico; il ramo italiano della società National Instruments (che ha sedi a Milano e a Roma); la società Selex Elsag, un'azienda italiana del Gruppo Finmeccanica la cui sede principale è a Firenze, la quale opera nel settore dell'elettronica per la difesa e delle telecomunicazioni, producendo sistemi ed applicazioni per uso militare e civile.

Articolo 3, comma 15
(Finanziamenti della CDP alle imprese)

15. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «piccole e medie»;

b) al secondo periodo, sono soppresse le parole: «piccole e medie».

Ai sensi del **comma 15**, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non si limita più alle imprese che siano soltanto piccole e medie. Ne deriva l'ampliamento del finanziamento in via indiretta - da parte di CDP s.p.a. - a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse).

In virtù del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008 e dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del D.L. 5/2009, le competenze di Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP S.p.A.) erano già state ampliate includendo la possibilità per la medesima Società di utilizzare la provvista del risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.

In virtù di tale base normativa, sin dall'anno 2009, Cassa depositi è dunque intervenuta per prestare tali forme di finanziamento indiretto nei confronti delle PMI, nonché – nel periodo più recente – per fornire provvista alle banche per il compimento di operazioni di sconto, nonché per il compimento di ogni operazione consentita sui crediti delle piccole e medie imprese verso la pubblica amministrazione.

In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione, detta “Prima Convenzione”, ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali per le sopra descritte operazioni, ed è stato stanziato un primo *plafond* - per un importo fino a 3 miliardi di euro - successivamente integrato da una “Seconda convenzione” CDP e ABI, stipulata in data 17 febbraio 2010, di un ulteriore importo, pari a 5 miliardi di euro.

In data 17 dicembre 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una “Terza Convenzione”, ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la porzione del Plafond Complessivo residuante a seguito della scadenza dei termini di contrattualizzazione ed utilizzo previsti dalla Seconda Convenzione.

Con tale provvista, sono state finanziate in tutto circa 52 mila PMI, per un importo medio pari a 150 mila euro. Oltre il 40% delle risorse CDP è andato a finanziare

progetti di medio lungo termine delle piccole e medie imprese (con scadenze oltre i 5 anni). La prima provvista messa a disposizione di CDP è stata dunque diretta ad operazioni di sostegno in senso proprio delle PMI e non ad operazioni sui crediti da queste vantati nei confronti delle PP.AA.

Per ciò che specificamente concerne l'intervento di Cassa depositi finalizzato a fronteggiare la problematica dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, in data 1 marzo 2012, CDP e ABI stipularono una Convenzione (cd. "Quarta convenzione") che fissava termini e modalità con le quali Cassa mette a disposizione delle banche la cifra massima di 10 miliardi di euro, dei quali 8 miliardi erano destinati al finanziamento di spese di investimento e di esigenze di incremento del capitale circolante del comparto imprenditoriale (*Plafond* PMI - Investimenti) e 2 miliardi di euro destinati alle banche per le operazioni di acquisto, ovvero per le altre operazioni consentite sui crediti certificati vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti (*Plafond* PMI - Crediti verso PA), ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis* del D.L. n. 185/2008.

Articolo 4, comma 1 (A.N.A.S.)

1. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 1 autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di:

- assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014;
- la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa; L'ANAS SpA è il concessionario della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. La legge finanziaria 2003 (289/2002) all'articolo 76, ha trasferito ad ANAS S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo [461/1999](#)⁵ che elenca la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale sulla base delle tabelle allegate al decreto legislativo medesimo.

In ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, è il contratto di programma⁶ l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l'ANAS S.p.A., società concessionaria. Con il decreto-legge [98/2011](#)⁷, all'articolo 32, comma 1, è stato istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, assegnate dal CIPE e destinate, tra l'altro, ai contratti

⁵ Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

⁶ L'art. 5 della Convenzione di concessione, stipulata il 19 dicembre 2002 ed approvata con Decreto interministeriale 31 dicembre 2002 n. 1030, tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato D.L. 138/2002, stabilisce che i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione. L'ultimo Piano pluriennale della viabilità nazionale riguarda il periodo 2003-2012, su cui il CIPE con la delibera 18 marzo 2005, n. 4 ha espresso il proprio parere e l'ultimo contratto di programma ANAS è del 2012 (vedi delibera CIPE 9/2013).

⁷ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

di programma di ANAS S.p.A. Anche nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011, sono presenti risorse per interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di competenza di ANAS S.p.A, ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS) di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 62/2011. L'articolo 18, comma 10, del decreto-legge [69/2013](#)⁸ prevede un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in cui sono individuate le risorse a disposizione, ed attuato secondo una convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., i tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio degli interventi. L'articolo 15, comma 3, lettera b) del decreto-legge [102/2013](#)⁹ riduce di 35 milioni di euro l'apporto dello Stato al capitale sociale dell'ANAS.

⁸ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

⁹ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Articolo 4, comma 2 *(Autostrada Salerno-Reggio Calabria)*

2. Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria -- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso -- è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.

La relazione tecnica precisa che si tratta del tratto dal Km 280+350 al Km 286+050 circa, per un'estesa totale di 5,650 Km, che si collega al Macrolotto 4b già realizzato che arriva fino a Falerna; l'intervento rappresenta il lotto più urgente tra quelli che compongono i 58 Km di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.

L'autostrada Salerno - Reggio Calabria è suddivisa in 66 interventi ripartiti in 12 Macrolotti e 54 Lotti, inclusi 8 svincoli non previsti nell'originario piano per l'adeguamento, ma successivamente richiesti da Regioni ed Enti Locali e la rampa A dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC (viadotto Grancano). Al mese di settembre 2013 i lavori ultimati, in corso e in appalto sull'Autostrada riguardano Km 385 della stessa, pari a circa all' 86,90 % dell'intero tracciato (l'asse autostradale originario di km 442+920, al termine dei lavori di ammodernamento avrà un'estensione complessiva di circa 433 km). In particolare risultano completati e aperti al traffico 322 km, rappresentanti circa il 73% dell'intero tracciato; gli interventi in esecuzione (km 43) compresa la rampa A dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'Autostrada SA-RC (viadotto Grancano) e quelli appaltati ma non cantierati (km 20), interessano km 63 dell'Autostrada. Gli stanziamenti ad oggi resi disponibili ammontano a 7,443 miliardi di euro. Per il completamento dell'intera autostrada sono ancora necessari circa 3,1 miliardi di euro, relativi a 13 interventi tra progettati e in corso di progettazione. Di questi interventi, 5 riguardano l'ammodernamento dei restanti 58 km di Autostrada, mentre 8 si riferiscono a nuovi svincoli, richiesti dalle comunità locali inizialmente non previsti¹⁰.

La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 136/2012¹¹ ha aggiornato il PIS (Programma infrastrutture strategiche) indicando

¹⁰ Notizie sull'autostrada sul sito http://www.stradeanas.it/index.php?/lavori/salerno_reggio/index

¹¹ Delibera 21 dicembre 2012, n. 136/2012 "Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012".

il completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria tra le opere cui è attribuita priorità con il fine del coinvolgimento di capitali privati, mediante le agevolazioni previste dalla norma sulla compensazione fiscale di cui all'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (183/2011) consentendo di ridurre le risorse pubbliche necessarie per la loro realizzazione.

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013¹² contiene l'aggiornamento del PIS già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013¹³ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. Tra le priorità connesse alla realizzazione di reti stradali e ferroviarie è indicata l'autostrada Salerno-Reggio Calabria per la quale è esposta una diminuzione del costo da 15,6 miliardi a circa 13 miliardi.

¹² Doc. LVII, n. 1-bis

¹³ Doc. LVII, n. 1-*bis* – Allegato III

Articolo 4, comma 3
(Venezia - MO.S.E.)

3. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

Il comma 3 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

- a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
- b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

La relazione tecnica afferma che le risorse aggiuntive sono necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.

Il progetto per la Salvaguardia della Laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E. e la piattaforma d'altura

I lavori sono iniziati nel 2003 e, al 2011, sono avanzati per il 25%, mentre la fine, nel 2011, era prevista per il 2014.

Il progetto si compone di 2 opere così distinte:

- progettazione e realizzazione opere di regolazione delle maree e opere complementari e connesse;
- progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 798/84.

Il progetto definitivo del Sistema Mo.S.E. comprende tutte le opere previste nell'ambito del Piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in:

- 1) quattro barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree. Si tratta complessivamente di 78 paratoie di cui 18 alla bocca di Chioggia, 19 alla bocca di Malamocco e 41 alla bocca Lido;
- 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca. La conca di navigazione a Malamocco è progettata con 370 m. di lunghezza e 48 di larghezza;
- 3) opere complementari per aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. Si tratta:
 - a. della scogliera di Chioggia (1,300 m. lunghezza e 3/4 m quale quota di sommità);
 - b. della scogliera di Malamocco (1.000 m. lunghezza e 4 m quale quota di sommità);
 - c. della scogliera di Lido (650 m. lunghezza e 2,5 m quale quota di sommità).

All'intervento MO.S.E. si aggiunge un'altra serie di opere, riguardanti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, lettere a), b) e c) della legge 798/1984, compresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti.

Dalla rilevazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sullo stato di attuazione delle opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche, che si basa sui dati comunicati aggiornati al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento dei lavori del 52%. L'ultimazione è prevista per dicembre 2014.

La delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) ha autorizzato l'utilizzo dell'incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di

36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l'anno 2016.

Nel sito web del Porto di Venezia si legge che la piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia sarà realizzata a circa 8 miglia nautiche al largo della bocca di porto di Malamocco, e consentirà “alle più grandi navi di oggi e di domani di toccare il porto di Venezia senza scavare ulteriormente i canali lagunari” nonché di “aumentare la sicurezza della navigazione all'interno della laguna”. Inoltre il terminal “sarà collegato agli impianti della costa attraverso un oleodotto. In questo modo le navi petroliere saranno estromesse dalla laguna, attuando quanto previsto dalla legislazione speciale per Venezia”¹⁴.

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013¹⁵ contiene l'aggiornamento del PIS (Programma infrastrutture strategiche) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013¹⁶ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. L'aggiornamento dedica un capitolo alle finalità strategiche da finanziarie nel triennio 2014/2016, rivedendo le priorità indicate nei precedenti documenti programmatici (da ultimo nell'Allegato presentato nel mese di aprile 2013); si rendono necessari circa 2,3 miliardi, per interventi fra cui è annoverato il Mo.S.E. ricompreso nell'elenco delle opere (Tabella 0) ed il cui risulta essere di 5.493 milioni di euro.

¹⁴ Ulteriori notizie ed elaborati grafici relativi all'opera sono disponibili sul sito del Magistrato alle Acque di Venezia al link www.salve.it/it/soluzioni/ambiente/f_rischiinter.htm.

¹⁵ Doc. LVII, n. 1-bis

¹⁶ Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III

Articolo 4, comma 4
(Manutenzione straordinaria della rete ferroviaria)

4. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 4 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

L'articolo 14 del decreto legislativo [188/2003](#)¹⁷ dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.

Con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rfi Spa.

La società, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato Spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e

¹⁷ Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria".

per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

L'art. 4 dell'atto di concessione prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a:

- manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- manutenzione ordinaria;
- contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;
- eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività;
- adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.

I rapporti tra lo Stato e il titolare del servizio pubblico di trasporto passeggeri e merci (la società Trenitalia Spa, sempre del gruppo Ferrovie dello Stato Spa) sono regolati da periodici contratti di servizio.

Il contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti. Il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011 ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.

Lo schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di safety, security e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA¹⁸ ricorda che già "nel contratto di programma 2007-2011 - parte Investimenti [...] si è stabilito di provvedere con apposito contratto di programma alla parte riguardante i servizi che deve rendere RFI Spa e i relativi corrispettivi" (punto T) ma "con nota congiunta del 30 ottobre 2007, con riferimento al contratto di programma 2007-2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze si sono impegnati a proporre tutte le misure e attuare tutte le iniziative necessarie per rendere disponibili a RFI - con facoltà di assumere impegni di spesa anno per anno - le risorse necessarie al fine di garantire il perseguimento dei più alti livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". (punto U).

Il comma in esame, potrebbe, quindi, fare riferimento al "contratto di programma – parte servizi" anziché al "contratto di servizio"; peraltro la relazione tecnica si esprime esattamente nel senso proposto.

¹⁸ Presentato dal Governo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia (Atto n. 21).

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013¹⁹ contiene l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013²⁰ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. L'aggiornamento dedica una specifica sezione agli interventi di carattere programmatico che sarà opportuno realizzare nei prossimi cinque anni e che riguardano, fra l'altro, il contratto di programma RFI (parte "servizi" e parte "investimenti") per il quale viene prospettata una rivisitazione che investe la procedura di approvazione degli aggiornamenti. La procedura prospettata contempla questi passaggi:

- 1) atto di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell'economia sulle linee strategiche che dovranno caratterizzare il nuovo contratto;
- 2) proposta di contratto, nel rispetto dell'atto di indirizzo, del gruppo Ferrovie dello Stato Spa su un arco temporale di attuazione quinquennale;
- 3) verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con il Ministero dell'economia della coerenza tra la proposta e l'atto di indirizzo;
- 4) verifica annuale da parte dei due ministeri dello stato di attuazione del contratto di programma;
- 5) gli aggiornamenti annuali del contratto vengono inseriti nell'Allegato infrastrutture e ne seguono lo stesso iter.

¹⁹ Doc. LVII, n. 1-bis

²⁰ Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III

Articolo 4, comma 5
(Linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari)

5. Al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 5 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di:

- completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013;
- assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge [69/2013](#)²¹ istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni. Il comma 3 prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con delibere CIPE possa essere finanziata, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, fra l'altro, la tratta Canello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

Il CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013 ha approvato il progetto preliminare della tratta Canello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari. In base all'11° aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, il costo dell'opera ammonta a 730 milioni di euro, di cui 411,54 milioni disponibili e 318,46 ancora mancanti. Si tratta di un intervento localizzati nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza che potrà accedere agli interventi del Fondo “solo nel caso in cui non risultassero attivabili le risorse del PON reti e viabilità allo stato non utilizzate ferma restando la procedura di riprogrammazione”.

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013²² contiene l'aggiornamento del Programma

²¹ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.

²² Doc. LVII, n. 1-bis

infrastrutture strategiche (PIS) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013²³ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. Tra le priorità connesse alla realizzazione di reti stradali e ferroviarie è indicato AV/AC Napoli-Bari.

²³ Doc. LVII, n. 1-*bis* – Allegato III

Articolo 4, comma 6

(Tratte ferroviarie AV-AC Milano-Venezia e Napoli-Bari)

6. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase

realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Il comma 6 detta disposizioni per la realizzazione delle seguenti tratte ferroviarie:

- Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;
- Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari.

Le tratte predette:

- sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2, della legge finanziaria 2010 (191/2009);
- il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) può:
 - approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa;
 - approvare i progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere; a tal fine:
 - è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029;
 - a valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

La relazione tecnica esplicita le finalità della disposizione:

- rendere funzionale il collegamento Milano-Verona rendendo in tal modo fluido un asse allo stato saturo (248 treni/giorno) e risolvere le

emergenze presenti in particolare in due nodi strategici del Corridoio Comunitario Mediterraneo (ex Corridoio 5) quali quelli di Brescia e di Verona;

- realizzare le tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli-Bari per il quale sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli – Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro, e sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari;
- erogare direttamente al beneficiario le risorse finanziarie (articolo 30, comma 3, lettera b, della legge di contabilità n. 196/2009) secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge ed escludendo esplicitamente operazioni finanziarie a valere sulle predette risorse.

L'articolo 4, comma 5, del disegno di legge in esame, autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni nel 2016 al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, nonché la presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014 (si veda la relativa scheda).

L'articolo 1, comma 232 della legge finanziaria 2010 (191/2009) deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, che consente la suddivisione dell'oggetto del contratto in lotti solo ove questi risultino funzionali alla realizzazione del contratto; la deroga è possibile nell'ambito dei progetti di interesse europeo TEN-T compresi nel programma di infrastrutture strategiche e consente l'approvazione da parte del CIPE di progetti relativi a lotti costruttivi specifici in possesso di determinate caratteristiche. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo (comma 233) il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza (comma 234) degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013²⁴ contiene l'aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche (PIS) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013²⁵ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. Tra le priorità connesse alla realizzazione di reti stradali e ferroviarie è indicato AV/AC Brescia-Verona.

²⁴ Doc. LVII, n. 1-bis

²⁵ Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III

Articolo 4, comma 7
(Linea ferroviaria Bologna-Lecce)

7. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

Il comma 7 autorizza:

- la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per:
 - l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato;
 - la velocizzazione;
 - dell'asse ferroviario Bologna-Lecce;
- la contrattualizzazione dei predetti interventi nelle more dell'approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI (Rete ferroviaria italiana S.p.A.).

La relazione tecnica definisce l'asse Bologna-Lecce "chiave per il collegamento tra l'area settentrionale e quella meridionale del Paese".

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013²⁶ contiene l'aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche (PIS) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013²⁷ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. Tra le priorità connesse alla realizzazione di reti stradali e ferroviarie è indicato il corridoio ferroviario Bologna-Lecce.

Il contratto di programma è lo strumento che individua gli investimenti necessari allo sviluppo e al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, definendo, in particolare, gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere nonché le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. La concessione a Rete ferroviaria italiana S.p.A. stabilisce che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni e sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente. Il contratto di

²⁶ Doc. LVII, n. 1-bis

²⁷ Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III

programma per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, relativo al periodo quinquennale 2007/2011, è stato oggetto di aggiornamenti per il 2008, 2009 e 2010-2011. Si proroga, fino al perfezionamento del nuovo contratto, la validità del contratto 2007-2011, venuto a scadenza il 31 dicembre 2011. Il confronto tra le grandezze complessive del contratto di programma, come risultante dallo schema di aggiornamento 2010-2011, e quelle risultanti dal precedente aggiornamento del 2009, rivela una diminuzione degli investimenti operati (da 79.082 milioni a 75.228 milioni) con una diminuzione degli investimenti in opere in corso (che passano da 76.503 a 70.630 milioni di euro) ed il volume «a vita intera» complessivo degli investimenti operati aumenta però, rispetto all'ultimo aggiornamento, a 83.020 milioni di euro ove si considerino anche gli impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento. Questa ultima espressione fa riferimento all'utilizzo della disciplina in materia di lotti non funzionali introdotta dall'articolo 1, comma 232 della legge finanziaria 2010 (191/2009). La disciplina generale in materia di contratti pubblici, infatti, consente la suddivisione dell'oggetto del contratto in lotti solo ove questi risultino funzionali alla realizzazione del contratto; in deroga a tale disposizione, nell'ambito dei progetti di interesse europeo TEN-T compresi nel programma di infrastrutture strategiche la disposizione introdotta dalla legge 191/2009, invece, ha consentito l'approvazione da parte del CIPE di progetti relativi a lotti specifici in possesso di determinate caratteristiche. Viene confermata l'entità del finanziamento di 32.000 milioni di euro della tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli. Aumenta da 2.579 a 4.598 milioni di euro il volume degli investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali. Tale aumento appare ben più considerevole ove si tenga conto degli impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento. Il volume finanziario degli interventi ultimati passa da 10.955 a 18.716 milioni di euro. Il contratto dà conto altresì dei definanziamenti intervenuti negli anni 2010-2011, principalmente per effetto di riduzioni lineari delle dotazioni di spesa dei ministeri introdotte con i decreti-legge [78/2010](#)²⁸, [98/2011](#)²⁹ e [138/2011](#)³⁰, nonché dei rifinanziamenti concernenti il medesimo periodo effettuati principalmente a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dal decreto-legge 98 del 2011, del Fondo sviluppo e coesione (ex-Fondo FAS) nonché a valere sulle somme derivanti dalla riprogrammazione delle risorse nazionali per la politica di coesione UE operata, nell'ambito del piano nazionale per il Sud, con la delibera 62/2011 del CIPE. I definanziamenti complessivi ammontano a 1.949 milioni di euro, di cui 1.789 imputati al capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su cui gravano principalmente gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie. I

²⁸ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

²⁹ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”.

³⁰ D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”.

rifinanziamenti complessivi ammontano, invece, a 5.857 milioni di euro. In apposite tabelle sono inoltre indicati i singoli interventi oggetto di definanziamento ovvero di rifinanziamento.

Il contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti. Il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011 ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.

Lo schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di safety, security e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA³¹ ricorda che già "nel contratto di programma 2007-2011 - parte Investimenti [...] si è stabilito di provvedere con apposito contratto di programma alla parte riguardante i servizi che deve rendere RFI Spa e i relativi corrispettivi" (punto T) ma "con nota congiunta del 30 ottobre 2007, con riferimento al contratto di programma 2007-2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze si sono impegnati a proporre tutte le misure e attuare tutte le iniziative necessarie per rendere disponibili a RFI - con facoltà di assumere impegni di spesa anno per anno - le risorse necessarie al fine di garantire il perseguimento dei più alti livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". (punto U).

³¹ Presentato dal Governo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia (Atto n. 21).

Articolo 4, comma 8
(Trasporto pubblico locale)

8. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le

regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il comma 8 dispone provvidenze per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale:

- è incrementata, al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, la dotazione del Fondo (per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale) istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007 (296/2006):
 - di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma;
 - di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario;
 - al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 296/2006 sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente;
 - i relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

La relazione tecnica afferma che la spesa si rende necessaria al fine di consentire un progressivo, miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento che può

contribuire, in modo strutturale, ad una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinata al settore. Le risorse contribuiscono all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo. Si genera, pertanto, un investimento complessivo minimo di $300/0,75 = 400$ milioni di euro per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di $100/0,75 =$ circa 133 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

L'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007 (296/2006) ha istituito il Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 75 per cento, per l'acquisto delle seguenti tipologie di veicoli:

- veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale;
- veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie,
- unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;
- autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
- elicotteri e idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori interessate dal fenomeno del pendolarismo;
- interventi di potenziamento del trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina.

Il comma 1032 stabilisce la procedura per il riparto, mediante intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità al completamento dei programmi finanziati con le leggi 194/1998 e 211/1992, che disciplinano interventi nel settore del trasporto pubblico locale e dei trasporti rapidi di massa;
- b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
- c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto.

Articolo 4, comma 9 *(Autotrasporto)*

9. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 33, comma 10, della legge 183/2011³² autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci. L'autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 1/2012³³ di 26,3 milioni di euro.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, n. 55 ha ripartito i fondi disponibili per il 2012, per complessivi 373,6 milioni di euro nel seguente modo:

- riduzione dei premi INAIL (91 milioni);
 - riduzione compensata dei pedaggi autostradali (102,6 milioni);
 - formazione professionale (15 milioni);
 - compensazione del contributo al servizio sanitario nazionale pagato sui premi assicurativi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e deduzione forfetaria spese non documentate (135 milioni);
- utilizzo di modalità di trasporto alternative a quello stradale (30 milioni).

Per l'anno 2013 un'analogha disposizione (articolo 23, comma 1, del decreto-legge [95/2012](#)³⁴ ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

³² Legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

³³ Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

³⁴ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Articolo 4, comma 10
(Banda larga)

10. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N) - Italia] è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 10 autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) - Italia].

Con l'atto n. SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia³⁵, la Commissione ha valutato che il piano italiano è volto a stimolare la crescita, la diversificazione e l'innovazione nelle aree attualmente non raggiunte dai servizi della banda larga e a ridurre l'esclusione fisica e geografica delle zone scarsamente popolate. In queste aree, l'intervento mira al conseguimento degli obiettivi relativi alla riduzione del divario digitale della banda larga di base entro il 2013 e di conseguenza al miglioramento della competitività del sistema delle imprese e della coesione sociale e regionale. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso lo sviluppo dell'infrastruttura e, attraverso interventi complementari definiti in base alle necessità delle aree più scarsamente popolate, tramite la promozione di varie tecnologie (ad es., la tecnologia senza fili e satellitare). Le autorità italiane hanno precisato che, secondo le previsioni, circa lo 0,5% della popolazione italiana (pari a circa 300 000 persone) dovrebbe beneficiare della misura. Gli interventi riguardano principalmente le tecnologie in banda larga di base, ma, stando alle autorità italiane, sarà possibile porre anche le basi per la realizzazione della futura rete di accesso di nuova generazione (NGA).

In primo luogo (tipologia di intervento A) si prevede di realizzare un'infrastruttura dorsale (*backhaul*) a banda larga nelle aree attualmente sprovviste di un'infrastruttura adeguata. L'infrastruttura, che resterà di proprietà pubblica, sarà messa a disposizione degli operatori privati consentendo loro di offrire servizi di accesso con una velocità di almeno 2 Mbit/s in aree attualmente non raggiunte dal servizio, tramite un'entità controllata al 100% dal settore pubblico: "Infratel S.p.A".

La seconda soluzione (tipologia di intervento B) è volta alla selezione e al finanziamento di progetti d'investimento presentati da operatori commerciali rivolti alla diffusione di servizi a banda larga nei territori in *digital divide*, tramite

³⁵ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/242381/242381_1352100_94_1.pdf

il miglioramento della capacità di trasmissione del tratto di accesso alla rete. Gli adeguamenti previsti saranno effettuati in collegamento e complementarietà con l'attuazione della tipologia d'intervento A. E' prevista anche una soluzione integrativa (tipologia di intervento C) alternativa all'infrastruttura terrestre, per le aree particolarmente marginali dove la realizzazione di una soluzione cablata non è economicamente sostenibile, anche con aiuti di Stato. In particolare nelle aree in cui le condizioni geomorfologiche rendono impraticabile ipotizzare lo sviluppo di un'infrastruttura, sarà versato direttamente alle famiglie un contributo finanziario affinché possano selezionare l'offerta più conveniente (ad es., decoder, modem, paraboliche, ecc.).

La dotazione totale del Piano ammonta a 1 471 milioni di euro, fra finanziamenti nazionali, dell'UE e investimenti privati. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo totale ammissibile, relativamente alla tipologia d'intervento A, e al 70% dei costi degli adeguamenti del last mile per la tipologia d'intervento B. Riguardo alla tipologia d'intervento C, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del prezzo di acquisto del terminale utente.

Beneficiari diretti dell'aiuto per la tipologia d'intervento A saranno gli utenti finali dell'area oggetto dell'intervento, mentre i beneficiari indiretti saranno gli operatori delle telecomunicazioni che trarranno vantaggio dalla realizzazione della rete di backhaul nelle aree in cui non avevano ritenuto redditizio investire nella realizzazione di una rete di backhaul di proprietà. Beneficiari diretti dell'aiuto per la tipologia d'intervento B saranno gli operatori delle telecomunicazioni, che riceveranno i finanziamenti per lo sviluppo delle reti di accesso al last mile a costi inferiori e con minori investimenti rispetto a quelli che avrebbero dovuto sostenere altrimenti. I beneficiari indiretti in entrambi i casi sono gli operatori terzi cui viene concesso l'accesso all'infrastruttura sovvenzionata, le imprese e le aziende situate nelle aree interessate che beneficeranno indirettamente della possibilità di acquistare l'accesso alla banda larga a prezzo inferiore di quanto avrebbero pagato le attuali soluzioni di mercato. Beneficiari della tipologia d'intervento C sono gli utenti finali (pubbliche amministrazioni, imprese o famiglie) che otterranno una sovvenzione per l'acquisto di terminali utente. Beneficiari indiretti della misura saranno anche gli operatori che venderanno ulteriori abbonamenti agli utenti finali ed, eventualmente, i fornitori di terminali utente.

La Commissione ritiene che il piano costituisca aiuto di Stato e ne ha valutato la compatibilità con la normativa europea alla luce degli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

Lo sviluppo delle reti mobili di nuova generazione (in particolare la banda larga) e l'iniziativa assunta in materia di Agenda digitale europea sono inserite nel processo di liberalizzazione avviato dall'Unione europea e caratterizzato: dall'inclusione delle reti di trasporto del segnale televisivo nell'insieme delle reti di comunicazione elettronica; dal sistema della denuncia di inizio attività per

l'impresa che voglia entrare nel settore; dall'individuazione dei mercati rilevanti e delle imprese che in tali mercati occupino un significativo potere di mercato (generalmente gli ex-monopolisti) ai fini dell'imposizione di specifici obblighi a loro carico. In questo quadro, è venuta poi maturando la consapevolezza del ruolo che le tecnologie dell'informazione possono assumere come contributo alla crescita economica; al riguardo in Italia si è sviluppata la discussione sulle migliori modalità di promozione dello sviluppo della banda larga ovvero se questa debba essere realizzata attraverso la realizzazione di nuove reti di fibra ottica o attraverso l'utilizzo, in varia misura, della rete telefonica esistente.

Con riferimento alla promozione delle reti mobili di nuova generazione:

- l'articolo 2 del decreto-legge [112/2008](#)³⁶ ha stabilito norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso il ricorso alla procedura della denuncia di inizio attività;
- l'articolo 1 della legge [69/2009](#)³⁷ ha stanziato 800 milioni di euro di risorse FAS della programmazione 2007-2013 da destinare alla promozione delle reti di comunicazione elettroniche nelle aree sottoutilizzate, successivamente ridotte dal CIPE a 400 milioni;
- l'articolo 14 del decreto-legge [179/2012](#)³⁸ ha stanziato 150 milioni di euro per il 2013 per il completamento del piano nazionale della banda larga, poi ridotte di 20,75 milioni di euro, dal decreto-legge [69/2013](#)³⁹ (articolo 61, comma 1, lettera c) cioè l'importo ora oggetto dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4, comma 10, del disegno di legge in esame.

³⁶ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”.

³⁷ Legge 18 giugno 2009, n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

³⁸ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

³⁹ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”.

Articolo 4, comma 11

(Opere pubbliche del cessato intervento straordinario nel Mezzogiorno)

11. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

Il comma 11 autorizza la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015 al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è stata disposta dal decreto legislativo [96/1993](#)⁴⁰ che ha comportato, da un lato l'attribuzione alle amministrazioni competenti dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale e, dall'altro, che organismi commissariali nominati dal Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedessero alla ricognizione degli interventi confluiti nella gestione separata, nonché dei progetti speciali (articolo 9, comma 1). L'articolo 2, comma 2, della legge [166/2002](#)⁴¹ ha disciplinato la definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, demandandone la competenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2012 ([Doc. CLXIV, n. 6](#)) all'Allegato 2 espone un quadro riepilogativo della consistenza debitoria del Ministero di circa 153 milioni di euro in prevalenza riconducibili alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, a seguito della quale è stata trasferita al Ministero la gestione per il completamento di numerose opere pubbliche affidata ai Provveditorati interregionali.

⁴⁰ Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 “Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488”.

⁴¹ Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

Articolo 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

1. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto

idrogeologico. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del

finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

individuare dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

L'**articolo 5** prevede uno stanziamento e una nuova disciplina delle modalità di finanziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo (comma 1), l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica (comma 2) e di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 3).

In particolare il **comma 1** dispone che devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio:

- le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 600 milioni di euro;
- le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro.

Dispone, inoltre, che entro il 1° marzo 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifichi gli accordi di programma e i connessi cronoprogrammi al fine di verificarne la tempestività "in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone" con possibilità di proporre alle regioni eventuali integrazioni e aggiornamenti.

Il comma 1 prevede, inoltre, che entro il termine del 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzino le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente, presentino specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati.

Le risorse in relazione alle quali - entro il 31 dicembre 2014 - non sia stato pubblicato bando di gara ovvero non siano stati affidati i lavori, sono revocate e destinate ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

A decorrere dal 2014, entro il mese di settembre, ai fini della programmazione finanziaria, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, deve presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ed alla evoluzione degli accordi di programma, con il fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011⁴² che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Il penultimo ultimo periodo del comma 1 autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2014, euro 50 milioni per l'anno 2015 e euro 100 milioni per l'anno 2016 per le finalità di cui al presente comma.

Il comma 1 modifica, infine, l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009⁴³ che riguarda gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - e introduce la possibilità di nominare commissari straordinari entro tre anni dalla data in vigore del decreto legge suddetto.

La modifica qui in commento è volta ad eliminare tale limite temporale di tre anni con il nuovo limite di sei anni dalla medesima data, estendendo così di tre anni il termine entro il quale possono essere nominati i suddetti commissari delegati.

Si ricorda che con l'approvazione del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006⁴⁴) è stata operata, tra l'altro, anche una revisione della normativa sulla difesa del suolo, assorbendo i contenuti della cd. legge quadro n. 183 del 1989, ora abrogata.

⁴² D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

⁴³ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

⁴⁴ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Per quanto riguarda, nello specifico, le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, oltre alla competenza ordinaria sulla pianificazione di bacino prevista dall'articolo 65, l'art. 67, comma 2, del Codice prevede che le Autorità di bacino approvano dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali. Tali piani devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 225 del 1992, nonché individuare e perimetrale le aree a rischio idrogeologico molto elevato. Per tali aree sono adottate alcune misure di salvaguardia e, in caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo previsto dall'art. 57, adottare gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle citate aree. Il Comitato dei Ministri, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari, definisce - d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - programmi di interventi urgenti, per i quali possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 225.

Inoltre, entro sei mesi dall'adozione dei piani straordinari o dei programmi di interventi urgenti, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli, anche piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

Si ricorda che il citato articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, tra l'altro, è volto a permettere la realizzazioni di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico attraverso l'istituzione di Commissari straordinari delegati. Il comma 1 prevede la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.

La finalità è da rinvenirsi nella particolare urgenza connessa alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

I commissari dovranno essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.

In merito ai compiti dei Commissari delegati essi dovranno, in analogia a quelli del decreto legge 185 citato:

- provvedere all'attuazione degli interventi con opportune azioni di indirizzo e supporto;
- promuovere le necessarie intese tra i soggetti pubblici e privati interessati;
- emanare gli atti e i provvedimenti necessari;
- curare tutte le attività di competenza delle p.a. necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

- avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto, tra le norme volte a velocizzare le procedure dei progetti statali facenti parte del Quadro Strategico Nazionale (QSN), anche la figura del commissario straordinario delegato con lo specifico compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti. Egli ha infatti, poteri di impulso e anche sostitutivi e svolge, nel contempo, anche una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'investimento stesso. Qualora non siano rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma o sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo, nel primo caso, di comunicare le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione e, nel secondo caso, di proporre agli stessi soggetti la revoca dell'assegnazione delle risorse.

L'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico lo stanziamento di un miliardo di euro assegnato dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009 a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale previsti dall'art. 18, comma 1, lettere b) e *b-bis*), del decreto-legge n. 185 del 2008. La medesima disposizione ha consentito l'utilizzo delle citate risorse anche tramite accordi di programma, sottoscritti tra le regioni interessate e il Ministero dell'ambiente, che definiscono altresì la quota di cofinanziamento regionale.

Il predetto stanziamento è stato successivamente ridotto di 200 milioni di euro dagli articoli 17, comma *2-bis*, del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e dall'art. 2, comma *12-quinquies* del decreto-legge n. 225 del 2010, che hanno destinato tali risorse a interventi urgenti in alcune zone del territorio nazionale colpite da eventi meteorologici eccezionali. Gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito una riduzione in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che si sono susseguite e che hanno avuto un impatto sugli stati di previsione dei singoli ministeri e anche sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate -FAS).

L'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha destinato una quota pari a 70 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Cipe, con deliberazione n. 8 del 2012⁴⁵ ha provveduto ad assegnare 674,7 milioni di euro ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno e, con la delibera n. 6 del 2012⁴⁶, 130 milioni di euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (in attuazione degli accordi di programma

⁴⁵ Delibera Num. 8 del 17 maggio 2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno

⁴⁶ Delibera Num. 6 del 14 aprile 2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione. imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della Legge n. 183/2011.

stipulati dal Ministero dell'ambiente con le Regioni). Si ricorda, inoltre, che la delibera CIPE n. 87 del 2012⁴⁷ ha approvato l'assegnazione di 1.060,48 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il finanziamento degli interventi nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per la manutenzione straordinaria del territorio, ivi inclusi interventi nel settore della difesa del suolo. Da ultimo, il comma 182 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto la concessione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo. In tale legge specifici stanziamenti sono stati destinati al Fondo di protezione civile per interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 (art. 1, comma 548) e nei territori colpiti da una serie di calamità naturali avvenute dal 2009 al 2012 (art. 1, comma 290).

Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 229 del 2011 ha dato attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti già previsti dal Codice dei contratti in merito alla trasmissione dei dati all'Autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 5).

Le amministrazioni provvedono a comunicare i dati registrati nel sistema informativo di cui al punto precedente, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

La legge demanda ad un D.P.C.M attuativo l'individuazione dei criteri e delle procedure per il definanziamento automatico delle opere pubbliche non avviate. - (art. 9).

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

⁴⁷ Delibera Num. 87 del 18 ottobre 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio.

Il **comma 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni per l'esercizio 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016, da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, per finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.

Il piano, che deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua:

- gli interventi necessari;
- i soggetti che vi provvedono;
- le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per del costo complessivo dell'intervento.

Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, sopra illustrato, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Si ricorda che la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, reca norme sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, nonché sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali. Essa si propone, pertanto, di proteggere l'ambiente dai danni causati dal rilascio di queste acque e stabilisce un calendario di scadenze per gli Stati membri affinché i loro «agglomerati» siano dotati di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Gli Stati membri devono provvedere affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: entro il 31 dicembre 2000, per quelli con un numero di abitanti superiore a 15.000; entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 15000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili», gli Stati membri devono garantire che gli agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Conseguentemente, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

a) al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 abitanti equivalenti;

b) entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10000 e 15000;

c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000.

Gli Stati membri sono responsabili del controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione e le acque che ricevono. Essi assicurano che, ogni due anni, le autorità nazionali competenti pubblichino una relazione di valutazione da trasmettere alla Commissione; gli Stati membri devono altresì predisporre e presentare alla Commissione una relazione sulle norme nazionali di attuazione della direttiva;

Infine, l'articolo 8 della direttiva prevede che in casi eccezionali dovuti a problemi tecnici e per gruppi di popolazione definiti geograficamente, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta speciale intesa ad ottenere un periodo più lungo per adempiere alle scadenze temporali sopra riportate.

In Italia la direttiva 91/271/CEE è stata recepita ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, poi confluito decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), che contiene, nella parte terza la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La Corte di Giustizia, a seguito di una procedura di infrazione avviata contro il nostro Paese dalla Commissione Ue, nel dicembre 2010, in relazione a agglomerati sparsi tra Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia e Sicilia, ha condannato il nostro Paese per l'assenza di reti fognarie, il mancato trattamento delle acque reflue urbane e le prestazioni insufficienti degli impianti di trattamento.

La Corte di Giustizia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10) ha ritenuto che in Italia siano presenti agglomerati con più di 15mila abitanti in cui non viene effettuato un trattamento conforme delle acque confluite nelle reti fognarie in contrasto con le prescrizioni e i tempi stabiliti dalla direttiva 91/271/Cee sul trattamento delle acque reflue urbane.

Nel 2011 la Commissione ha inviato un parere motivato poiché oltre 143 città in tutto il paese non erano ancora collegate a un idoneo sistema fognario e/o non disponevano di impianti di trattamento secondario o questi ultimi avevano capacità insufficiente. La Commissione europea ha deciso di ricorrere nuovamente contro l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia per non aver garantito che le acque reflue provenienti da agglomerati con più di 10.000 abitanti siano adeguatamente trattate prima di essere scaricate in aree sensibili.

Secondo quanto riportato nella Settima relazione sull'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), presentata il 7 agosto 2013, "in Italia 475 centri urbani piccoli/grandi sono risultati in violazione della direttiva quando il procedimento è stato avviato nel 1998; ora, solo 110 di essi si trovano ancora in una situazione di non conformità al momento dell'emissione della sentenza della Corte".

Il **comma 3** istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 (*così nel testo, ma sembrerebbe trattarsi della procedura n. 2003/2077*), relativa, come afferma la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a circa 200 discariche abusive sul territorio italiano. Rimane salva la responsabilità per danno ambientale dell'autore della contaminazione e

del proprietario anche in relazione alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi necessari alla riparazione del danno.

Il piano, che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua:

- gli interventi necessari;
- i soggetti che vi provvedono;
- le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento.

E' prevista la possibilità per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti.

Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, sopra illustrato, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Si ricorda che la procedura n. 2003/2077 "Misure di controllo sulle discariche abusive", riguarda la corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE relative ai rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (ricorso ex art. 260 TFUE). Le contestazioni della Commissione si fondano sull'esistenza, nel territorio italiano, di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. Come riferito dal Ministro per gli Affari Europei presso Commissione la VIII della Camera dei Deputati in data 11 settembre 2013, in base all'ultimo monitoraggio inviato alla Commissione, l'Italia ha trasmesso un aggiornamento al febbraio 2013, indicando che gli interventi di bonifica ammontano a 218 in tutto il territorio nazionale, di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ha notificato in data 6 maggio 2013 il ricorso contro la Repubblica italiana, (causa n. C-196/13), proposto ai sensi dell'art. 260, paragrafo 2 del TFUE. Nel caso di specie, la Commissione ha proposto alla Corte di giustizia di comminare sanzioni pecuniarie pari a una somma forfettaria che ad oggi assomma a euro 61.514.910 e una penalità di mora giornaliera di circa 256.819 euro, che sarà calcolata su base semestrale in funzione della percentuale di discariche messe in conformità nel periodo. La penalità di mora decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato membro e termina il giorno in cui quest'ultimo pone fine all'infrazione.

Articolo 6, commi 1-3

(Detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente o assimilati, riduzione dei premi INAIL e deduzioni ai fini IRAP del costo dei nuovi assunti)

1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al

primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori

dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi

occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.»;

b) i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* sono abrogati;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente:

«4-*septies*. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-*bis.1* e 4-*quater* non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-*bis.1*».

Il comma 1 del presente articolo modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente⁴⁸ e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente⁴⁹.

⁴⁸ Ivi comprese le somme di cui all'art. 49, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

⁴⁹ La detrazione in esame concerne le categorie assimilate di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

In base al complesso della disciplina come risultante dalle modifiche in oggetto, la detrazione risulta pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). La disciplina di cui alla presente lettera a) non è modificata dal **comma 1** in esame;

b) 1.520 euro (1.338 euro nella disciplina vigente, così modificata dal presente **comma 1**), aumentata del prodotto tra 320 euro (502 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000 euro;

c) 1.520 euro (1.338 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Il **comma 1**, inoltre, sopprime un meccanismo di eventuali incrementi della detrazione di cui alla precedente lettera c) - incrementi variabili da 10 a 40 euro -.

Il **comma 2** prevede una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La riduzione è definita, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, "tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro", entro un limite di minori entrate pari a 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni annui a decorrere dal 2016.

In relazione a tale riduzione, il **comma 2** dispone un trasferimento in favore dell'INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016.

Sempre a decorrere dal 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 3** introduce - novellando alcuni commi, che prevedevano analoghi benefici per periodi di imposta pregressi - la possibilità (per i soggetti passivi privati) di deduzione del costo del personale dalla base imponibile IRAP, in relazione ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati ad incremento d'organico. La deduzione è ammessa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, qualora i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato siano in numero superiore rispetto a quello mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente; in tal caso, il costo del personale è deducibile per un importo annuo non superiore a 15.000 euro, per ciascun nuovo dipendente assunto, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. L'importo della

deduzione non può essere superiore all'incremento del costo del personale classificabile nel conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del [codice civile](#).

Il beneficio della deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui sia avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se anche qui si faccia riferimento soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato.* La deduzione compete, in ogni caso, solo qualora - nel relativo periodo d'imposta - permanga il medesimo rapporto di impiego.

L'incremento della base occupazionale è commisurato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate⁵⁰ o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbano, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche svolto da privati, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Per gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché per le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, la base occupazionale di riferimento è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori impiegati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale, si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati per la determinazione del valore della produzione netta - ai fini IRAP - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini degli incrementi occupazionali, non rilevano i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

Resta fermo che, per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse ai sensi delle varie norme della disciplina in materia di IRAP non può eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

⁵⁰ Come definite ai sensi dell'[art. 2359 del codice civile](#).

Articolo 6, comma 4

(Restituzione al datore di lavoro della maggiorazione contributiva concernente i contratti di lavoro a tempo determinato)

4. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

Il **comma 4** modifica la disciplina del diritto alla restituzione - in favore del datore di lavoro - della maggiorazione contributiva previdenziale concernente i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato (tale contributo addizionale è pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali⁵¹).

In base alla normativa vigente⁵², il datore ha diritto alla restituzione, con riferimento alle ultime sei mensilità retributive, del contributo addizionale in oggetto qualora il contratto a termine sia trasformato a tempo indeterminato⁵³.

Il **comma 4** sopprime il limite suddetto delle sei mensilità, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riguardo alle trasformazioni decorrenti dalla medesima data.

Si rileva, tuttavia, che il diritto alla restituzione compete anche qualora il medesimo datore assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ipotesi, nella normativa vigente, il limite massimo delle sei mensilità è ridotto in base al numero dei mesi trascorsi tra la cessazione del rapporto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato⁵⁴. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la soppressione del limite operi anche per la suddetta fattispecie della successiva assunzione a tempo indeterminato (il **comma 4** fa, peraltro, testualmente riferimento alle sole "trasformazioni") e, in ogni caso, parrebbe da riformulare, sotto il profilo formale, la novella, in quanto, con la soppressione del riferimento alle sei mensilità, diventa privo di significato letterale il successivo riferimento, nella norma, alle "mensilità spettanti".*

⁵¹ Il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato è stato introdotto dal comma 28 dell'[art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#) (da tale maggiorazione sono escluse le ipotesi di cui al comma 29 dello stesso art. 2).

⁵² Di cui all'[art. 2, comma 30, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

⁵³ Il diritto alla restituzione matura dopo il decorso del periodo di prova (inerente al contratto a tempo indeterminato).

⁵⁴ Cfr., in merito, anche il paragrafo 4.2 della circolare INPS n. [140](#) del 14 dicembre 2012.

Articolo 6, commi 5 e 6

(ACE - incremento dell'aliquota del rendimento nozionale)

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4

per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

6. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

L'**articolo 6 commi 5 e 6** incrementa per il triennio 2014 -2016 l'aliquota del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio relativo al c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE).

Più in dettaglio, il **comma 5 dell'articolo 6** novella l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201⁵⁵, che, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio ha introdotto un Aiuto alla crescita economica - ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

Tali disposizioni sono state introdotte in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano⁵⁶.

⁵⁵ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

⁵⁶ In precedenza un sistema premiante per le imprese virtuose era previsto dalla c.d. *dual income tax* (DIT). Il sistema c.d. di *dual income tax*, introdotto dal D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 466, consentiva di sottoporre il reddito di impresa ad una tassazione differenziata ("duale"): era infatti prevista l'applicazione di un'aliquota più bassa di quella ordinaria al reddito di impresa riconducibile agli incrementi di capitale netto attuati nel corso dell'esercizio e agli utili d'impresa non distribuiti, con lo scopo di favorire l'apporto di capitale proprio agli investimenti produttivi dell'impresa. In particolare, si prevedeva l'applicazione di una aliquota ridotta (19%) rispetto a quella ordinaria alla parte di utili di impresa convenzionalmente corrispondente alla remunerazione ordinaria (RO) dell'incremento di capitale

Dette norme riguardano:

- le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) residenti nel territorio dello Stato (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b) del TUIR);
- le società e gli enti non residenti (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le norme si applicano anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Le modalità di applicazione sono affidate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione delle norme in esame, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES cui è concessa l'agevolazione in esame. Si veda al riguardo il D.M. 14 marzo 2012

Per quanto concerne le modalità di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, esso è dato dalla applicazione di un'aliquota percentuale - da individuarsi annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il comma 3 dell'articolo 1 citato - che individua l'aliquota da applicare - viene novellato dal testo in esame prolungando la durata del periodo transitorio e incrementando l'aliquota nel triennio 2014-2016.

Il testo vigente prevede che:

- per il primo triennio di applicazione, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 3 per cento;
- dal quarto periodo di imposta l'aliquota è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Per effetto delle modifiche apportate si prevede invece che:

netto avuto dai propri azionisti e degli utili reinvestiti (il capitale proprio) verificatosi negli esercizi posteriori al 1996. La determinazione della predetta remunerazione era affidata a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha sancito l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Imposte (TUIR) dal 1° gennaio 2004, ha di fatto previsto l'abolizione anche della DIT.

- per il primo triennio di applicazione, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3 per cento;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota è fissata al 4 per cento;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'aliquota è fissata al 4,5 per cento;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota è fissata al 4,75 per cento;
- dal settimo periodo di imposta l'aliquota è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Il successivo **comma 6** dispone che i soggetti che beneficiano della deduzione recata dall'ACE determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

Ciò dovrebbe comportare in sostanza la mancata computazione negli acconti degli incrementi delle aliquote sopra richiamati.

Articolo 6, comma 7

(Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica)

7. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.»;

b) all'articolo 15, le parole da: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

c) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare

complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

2) comma 1-*bis*, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

L'**articolo 6, comma 7** prevede una proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 7** dell'articolo 6 novella i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63⁵⁷, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura:

- del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013⁵⁸ al 31 dicembre 2014;
- del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Con la novella, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

⁵⁷ *Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.*

⁵⁸ Cioè dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 attualmente prevede che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013.

Peraltro la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edifici, originariamente fissata nella misura del 55 per cento e più volte oggetto di interventi normativi, era stata precedentemente disciplinata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ne ha previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.

Più in generale, si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma che ha introdotto l'agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

Il già ricordato articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55 per cento (ora al 65 per cento) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la

detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;

□ non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate;

□ i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);

□ è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;

□ al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;

□ per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

Il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l'applicazione della detrazione nella misura:

- del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La norma, pertanto, rispetto alla normativa vigente proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Si ricorda infatti che il comma 2 dell'articolo 14 citato prevede attualmente che agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si applica a detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 sino al 30 giugno 2014.

La norma riguarda interventi:

a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile;

Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile, recentemente riformulato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

□ tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici

solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);

□ le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);

□ le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-*bis* (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

b) ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La **lettera b)** del comma 7) modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 al fine di posticipare di due anni (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015) il termine entro cui dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica.

Tale posticipo appare consequenziale rispetto alla proroga sino al 31 dicembre 2015 delle misure di incentivazione disposta con le novelle all'articolo 14 (su cui vedi *supra*) e all'articolo 16 (su cui vedi *infra*) del decreto-legge n. 63 del 2013.

La **lettera c)** del comma 7) modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Viene anzitutto novellato il comma 1, prevedendo che ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del TUIR, per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dello stesso articolo 16-*bis*), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al:

- 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
- 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

In sostanza, rispetto alla disciplina vigente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

Si ricorda che il vigente comma 1 del decreto-legge n. 63 del 2013 ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 il termine (precedentemente fissato al 30 giugno 2013) di scadenza dell'agevolazione - introdotta al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione IRPEF delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Si ricorda altresì che l'articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, inserendo un nuovo articolo 16-*bis* nel TUIR, ha posto a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile come detto con il nuovo articolo 16-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-*bis*) per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- conseguimento di risparmi energetici;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 23, comma 8, del decreto legge 98 del 2011);
- con la [risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione deve utilizzare un bonifico dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del

D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

Viene quindi novellato il comma 1-bis dell'articolo 16 citato che ha ricompreso fino al 31 dicembre 2013 tra gli interventi ammessi alla detrazione del 65 per cento quelli relativi all'adozione di misure antisismiche (previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR.

Per effetto delle modifiche apportate si prevede che per tale tipo di intervento spettano - fino ad un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - una detrazione del:

- 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche in tal caso, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

Si ricorda che le misure antisismiche in parola devono riguardare edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere state attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ossia dopo il 4 agosto 2013).

Gli interventi antisismici previsti dall'articolo 16-bis del TUIR riguardano, in particolare, l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Da ultimo, viene novellato il comma 2 dell'articolo 16 citato prevedendo per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

- mobili:
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
- forni di classe A.

In sostanza, con la norma in esame viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione, termine che nel testo vigente non è indicato.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014 (come prorogato dalla norma *supra*).

Si evidenzia inoltre che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.

Articolo 6, commi 8-15

(Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

8. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

9. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 8, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

10. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 13.

11. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo

esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

12. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

13. Le imposte sostitutive di cui ai commi 10 e 11 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

15. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti,

costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 11, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 10.

L'articolo 6, ai commi da 8 a 15 concede alle imprese la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Più in dettaglio, il **comma 8 dell'articolo 6** prevede che soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) citate sono, rispettivamente: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione va annotata nell'inventario e nella nota integrativa (**comma 9**).

Il **comma 10** prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

Il **comma 11** stabilisce il versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; anche tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali.

La valenza fiscale della procedura di rivalutazione si ha a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui rivalutazione è stata effettuata, siano:

- ceduti a titolo oneroso;
- assegnati ai soci;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore,

ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (**comma 12**).

Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono individuata dal **comma 13**. È previsto in particolare il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:

- la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

È prevista la possibilità di compensare detti importi.

Il **comma 14** rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni:

- degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162;
- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86;
- dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

Si ricorda che gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno concesso alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "beni-merce").

Quanto all'ambito soggettivo, potevano avvalersi delle disposizioni richiamate le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15).

La rivalutazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, poteva essere eseguita nell'esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.

L'articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all'articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.

Ai sensi del successivo articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in una apposita riserva in sospensione d'imposta⁵⁹, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La norma ha la finalità di evitare che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell'impresa, possano venire utilizzate senza essere tassate. Pertanto, il medesimo articolo 13 dispone che nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell'imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili se prima non viene reintegrata la riserva medesima.

L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento).

In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell'articolo 14, l'importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.

L'articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15.

⁵⁹ Le riserve in sospensione d'imposta costituiscono fiscalmente delle poste per le quali la tassazione è rinviata al momento del loro utilizzo.

A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.

Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta.

Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

Il **comma 15** prescrive infine che le previsioni previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del TUIR.

Si ricorda che il comma 3-*bis* citato prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità viste *supra*.

Articolo 6, commi 16-18

(Riallineamento dei valori impliciti nelle partecipazioni)

16. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

17. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 16 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Tali

effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 16 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

18. Le modalità di attuazione dei commi 16 e 17 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 6 ai commi da 16 a 18** dispone estende l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 (con cui sono state estese le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali) anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento così effettuato decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

Più in dettaglio, il **comma 16** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008⁶⁰ ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d'azienda), la facoltà (in deroga rispetto a quella ordinariamente prevista dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR) di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Tale facoltà si concretizza col pagamento di un'imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal periodo d'imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva.

In seguito l'articolo 23, comma da 12 a 15 del D.L. 98/2011 (con l'inserimento dei commi 10-bis e 10-ter nell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2008) ha esteso la facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Obiettivo di tale disposizione è stato quello di rendere possibile l'affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti.

L'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 consente infatti l'affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l'attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle holding). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.

L'affrancamento è applicabile anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

Il comma 13 del citato articolo 23 limitava l'applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Successivamente l'articolo 20 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La Relazione tecnica ricorda come la disciplina introdotta dall'articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011 ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle

⁶⁰ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali. Tale previsione, come integrata dall'articolo 20 del D.L. n. 201 del 2011, ha tuttavia riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La norma in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008.

Il versamento dell'imposta sostitutiva (con aliquota del 16 per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008) è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata.

Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'imposta sostitutiva dovuta è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Ai sensi del **comma 17**, gli effetti del riallineamento di cui al comma precedente decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva, effetti che tuttavia si intendono revocati nell'ipotesi di un successivo realizzo delle partecipazioni affrancate ovvero dei marchi e delle altre attività immateriali cui si riferisce l'affrancamento effettuato anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 16 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda), del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e viceversa.

Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, al fine di evitare duplicazione di benefici (come evidenziato dalla Relazione).

Il **comma 18** rimanda infine ad provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di attuazione dei commi precedenti.

Articolo 6, commi 19 e 20

(Rettifiche e riprese di valore dei crediti ai fini IRAP per i soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo)

19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la

lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'**articolo 6, commi 19 e 20**, consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella determinazione della propria base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Più in dettaglio, il **comma 19 dell'articolo 6** novella gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁶¹.

La **lettera a)** in particolare modifica l'articolo 6, con il quale sono individuati ai fini IRAP i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari.

La disciplina vigente stabilisce che la base imponibile per le banche e gli altri enti e società finanziari è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico⁶²:

⁶¹ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

⁶² Il conto economico deve essere redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Al riguardo, si ricorda che la [Circolare della Banca d'Italia 262 del 22 dicembre 2005](#), "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", contiene le disposizioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 9, comma 1, citato. Tali disposizioni disciplinano, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto

- a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
- b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
- c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

La norma in esame interviene inserendo una nuova lettera *c-bis*) diretta ad includere nel calcolo le rettifiche e le riprese di valore⁶³ nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.

Contenuto analogo presenta la **lettera b)**, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con il quale sono individuati ai fini IRAP i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.

La disciplina vigente stabilisce che per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico le seguenti variazioni:

- a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione, sono deducibili nella misura del 90 per cento;
- b) i dividendi sono assunti nella misura del 50 per cento.

La norma in esame interviene inserendo una nuova lettera *b-bis*) diretta ad includere nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Anche in tal caso si prevede che tali componenti concorrano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Il successivo **comma 20** dispone l'applicazione delle disposizioni recate dal comma precedente a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione, individuali e consolidati, che sono tenuti a produrre le banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari.

⁶³ Si ricorda che per ripresa di valore si intende il ripristino di valore degli elementi dell'attivo svalutati in precedenti esercizi.

Articolo 6, commi 21 e 22
(Rettifiche di valore su crediti)

21. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, e le perdite su crediti» sono aggiunte le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.»;

b) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro

successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.»;

2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;

3) al comma 4 dopo la parola: «crediti» sono aggiunte le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e sono soppresse le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112».

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

L'**articolo 6 ai commi 21 e 22**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, estende anzitutto le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Viene quindi modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari, prevedendo per entrambi i componenti negativi la deducibilità a fini IRES nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi; fanno eccezione le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo.

Più in dettaglio, il **comma 21** reca modifiche agli articoli 101 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La **lettera a)** in particolare modifica il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, dedicato alle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.

Una prima modifica interviene al primo periodo del comma 5, che prevede che le perdite di beni, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Il testo in esame interviene precisando che le perdite su crediti devono essere diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 (che viene modificato dalla lettera b) *infra*).

In secondo luogo si modifica l'ultimo periodo dell'articolo 101 al fine di consentire di considerare soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Il testo vigente prende invece in considerazione i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Come evidenziato dalla Relazione, considerato che anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica in esame consentirebbe di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano.

La **lettera b)** novella l'articolo 106 del TUIR, concernente la svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, al fine di modificare il regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari.

Più in dettaglio, viene anzitutto sostituito il comma 3 dell'articolo 106 prevedendo per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87⁶⁴, che le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

⁶⁴ Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Il provvedimento si applica alle banche; alle società di gestione previste dalla *legge 23 marzo 1983, n. 77*; alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; alle società previste dalla *legge 2 gennaio 1991, n. 1*; ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Si precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Come precisato dalla Relazione, ciò sta a significare che le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte si considerano al netto delle riprese, a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno.

Si ricorda che il vigente terzo comma dell'articolo 106 del TUIR prevede che per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio

Si evidenzia che la nuova disciplina recata dal terzo comma dell'articolo 106 del TUIR si applica anche alle società di assicurazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, che in materia di svalutazione dei crediti nei confronti degli assicurati, prevede l'applicazione della disciplina recata per gli enti creditizi e finanziari dal comma 3 dell'articolo 106 citato.

La lettera b) del comma 21 provvede quindi ad abrogare i commi 3-*bis* e 5 dello stesso articolo 106 del TUIR.

Tali commi prevedono, rispettivamente:

- l'incremento di alcuni valori percentuali previsti dal comma 3 (e non riportati nel testo novellato);
- la deducibilità delle perdite sui crediti (di cui ai commi 3 e 3-*bis*), determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi.

Viene infine novellato il comma 4 dell'articolo 106, prevedendo che per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini dell'articolo stesso si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

Non viene pertanto più ricompresa in tale ammontare la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.

Il **comma 22** prevede infine che le disposizioni recate dal comma 21 si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 6, comma 23
(Regime IVA cooperative sociali)

23. I commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituiti dal seguente:

«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/UE, il numero

41-*bis* della Tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

L'**articolo 6 al comma 23** ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Resta ferma, invece, l'aliquota IVA del 10 per cento qualora tali prestazioni siano rese da cooperative diverse da quelle sociali (o dai relativi consorzi).

Più in dettaglio, il **comma 23** sostituisce i commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con cui è stata modificata la disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi.

Tali norme hanno innovato la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali (ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus).

Il comma 488 in particolare ha modificato la Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 nel senso di escludere una serie di prestazioni⁶⁵ dalla parte seconda (recante i beni e

⁶⁵ Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter):

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole

servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) e di includerle nella parte terza (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento) qualora rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Il comma 489 ha abrogato il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva ricompreso nelle prestazioni assoggettate all'IVA al 4 per cento anche quelle rese da tutte le cooperative e loro consorzi (primo periodo); il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus.

Si ricorda che, nella normativa vigente, l'incremento dell'aliquota al 10 per cento (per le prestazioni in oggetto rese da cooperative e loro consorzi) è relativo alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

La norma in esame novella i commi 488 e 489 sopra descritti, stabilendo che in vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell'Unione Europea previsti dalla direttiva n. 112/2006/UE⁶⁶, il numero 41-*bis* della Tabella A-Parte II allegata al DPR n. 633 del 1972, si applica alle sole cooperative sociali.

Il n. 41-*bis*)⁶⁷ della tabella A, parte seconda, assoggetta ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-*ter*) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

⁶⁶ Direttiva del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

⁶⁷ Numero, come detto, abrogato dall'articolo 1, comma 488, lett. a), della legge di stabilità 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 6, comma 24

(Deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore)

24. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere

portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'**articolo 6 al comma 24** stabilisce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti; l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, oppure rimborsato.

Più in dettaglio, il **comma 24** novella la lettera *d-bis*) del comma 1, dell'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in cui sono elencati gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti dal contribuente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.

Viene pertanto introdotta - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 - la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

L'ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di restituzione può essere recuperato:

- mediante deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
- mediante rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità applicative da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che la vigente lettera *d-bis*) del comma 1, dell'articolo 10 del TUIR si limita a prevedere la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

Articolo 7, comma 1
(Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per

l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Il **comma 1 dell'articolo 7** reca stanziamenti, relativi all'anno 2014, per gli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per alcune fattispecie di contratti di solidarietà e di proroghe di cassa integrazione integrazioni straordinaria.

Riguardo agli ammortizzatori sociali in deroga, il **comma 1** dispone un incremento pari a 600 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2014, elevando, dunque, l'importo complessivo per il 2014 a 1.721,5 milioni - restano fermi gli importi relativi al 2015 (700 milioni) e al 2016 (400 milioni) -.

Sotto il profilo ordinamentale, si ricorda che, nell'attuale disciplina⁶⁸, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali). Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una

⁶⁸ Cfr. l'art. 2, commi 64 e 66, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura summenzionata - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 4, comma 2, del [D.L. 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#), demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (non ancora emanato) la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a: i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; le causali di concessione; i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari. Il decreto ministeriale in oggetto è emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti sociali.

Lo stesso art. 4, comma 2, del D.L. n. 54 del 2013 prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. In merito, si ricorda altresì che, in base all'[art. 2, comma 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), ogni due mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

Il **comma 1** in esame proroga, inoltre, per l'anno 2014, come accennato, altri interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Tali interventi riguardano - con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione -

- la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, di stipulare tali contratti⁶⁹, con il riconoscimento di determinate agevolazioni - in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati -, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del [D.L. 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 luglio 1993, n. 236](#), e successive modificazioni. Per quest'istituto, la proroga per

⁶⁹ In particolare, i contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l'orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti, mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

l'anno 2014 è disposta dal presente **comma 1** nel limite di spesa di 40 milioni di euro (la precedente proroga⁷⁰, per l'anno 2013, contemplava un limite di spesa di 35 milioni);

▪ la possibilità di proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Le proroghe in esame possono determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, la proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa ed alla sussistenza di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché all'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Con il presente **comma 1**, si destinano 50 milioni di euro, per il 2014, ai fini delle proroghe in oggetto (il precedente intervento in materia⁷¹ contemplava un limite di spesa pari a 30 milioni).

⁷⁰ Di cui all'art. 1, comma 405, della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni.

⁷¹ Di cui all'art. 1, comma 405, della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni.

Articolo 7, comma 2
(Deroghe in materia pensionistica)

2. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera *b*) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234 le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono

sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235 le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.159 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.991 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.552 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.372 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.550 milioni di euro per l'anno 2018, a 618 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per l'anno 2020».

Il **comma 2** prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

Il contingente di cui al presente **comma 2** è pari a 6.000 unità - entro i limiti di spesa ivi stabiliti - ed è destinato ad una delle categorie già beneficiarie di precedenti contingenti. Tale categoria è rappresentata dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; *potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale termine sia il 31 dicembre 2014 o il 6 gennaio 2015 (se, cioè, l'aggettivo "successivo" si riferisca al mese o invece al giorno di entrata in vigore del D.L. n. 201).*

I soggetti rientranti nel nuovo contingente non possono, in ogni caso, conseguire il trattamento pensionistico con una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Le domande sono presentate ed esaminate secondo la procedura di cui al [D.M. 22 aprile 2013](#) (ai sensi di quest'ultimo, nell'ambito dei limiti summenzionati, la priorità è attribuita in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari).

Il **comma 2** reca, inoltre, norme di coordinamento con le disposizioni relative ai precedenti contingenti.

Articolo 7, comma 3

(Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi gli interventi per le persone affette da SLA)

3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Si ricorda che il Fondo in esame, nel bilancio a legislazione vigente, non ha alcuna dotazione per il 2014.

Articolo 7, comma 4

(Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

4. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'**articolo 7, comma 4** reca un incremento al finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Quel Fondo è stato istituito dall'articolo 23, comma 11 del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.

La dotazione è stata indi incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 120 del 2013, recante "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione".

Il comma 4 in commento ora reca incremento di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016.

Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fu creato dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 195 del 6 luglio 2012. Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, originariamente fu dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il decreto-legge n. 195/2012, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilì altresì che alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provvedesse il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata composta dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti delle risorse suddette. Successivamente, nel 2013, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 dell'anno in corso incrementò la dotazione del Fondo di 20 milioni di euro, relativi all'anno 2013.

Le finalità indicate nella norma istitutiva del Fondo sono due: assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza.

L'emergenza umanitaria da superare -che comprende le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa- era stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, essendo stata ravvisata la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale. Peraltro, il comma 12 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 195/2012 (comma modificato dalla legge di conversione) ha disposto la chiusura dello stato di emergenza almeno dieci giorni prima della scadenza del termine ed il rientro nella gestione ordinaria degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale, per mezzo di apposite ordinanze. La previsione di chiusura dello stato di

emergenza e di rientro nella gestione ordinaria è stata attuata mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2012, la quale ha regolato il passaggio, disciplinandolo in maniera tale da garantire il subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attività di assistenza ai cittadini stranieri interessati.

L'articolo 1 del D.P.C.M n. 535 del 9 dicembre 1999 distingue i minori stranieri non accompagnati in due tipologie. La prima, individuata dal comma 2 dell'articolo, è quella del minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato, definito nel modo seguente: <<il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano>>. La seconda figura, disegnata invece dal comma 3 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 535/1999, è quella del minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato: rientrano in quest'ultima categoria i minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrati in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché i minori stessi o il gruppo di cui fanno parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

Articolo 7, comma 5
(Disciplina del cinque per mille)

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile

2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

L'**articolo 7 comma 5** estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del D.L. n. 40 del 2010.

Più in dettaglio, il **comma 5** estende la disciplina del 5 per mille 2010 - contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del D.L. n. 40 del 2010 - anche all'esercizio finanziario 2014

Il comma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 si applichino anche all'esercizio finanziario 2014, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015).

Infine, la norma destina alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014 la somma di 400 milioni di euro, prevedendo altresì che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono essere utilizzate nel successivo.

Si ricorda che il citato articolo 2 del decreto legge n. 40/2010 disciplina il 5 per mille 2010 stabilendo che esso sia destinato al finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-*novies*, D.L. n.40/2010):

- sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare

interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati⁷²;

- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il decreto legge n. 78/2010, all'articolo 38, comma 13-*quinquies* ha specificato che per l'anno finanziario 2010, possono beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio finanziario 2009;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Il decreto legge n. 40/2010, all'articolo 2, comma 4-*undecies*, ha previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Inoltre, il comma 4-*terdecies* del citato articolo 2, ha stabilito che all'attuazione della disciplina del 5 per mille 2010 si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 2-*quinquies*.

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa delle disposizioni di cui sopra, stabilendo finalità e soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010.

Si ricorda da ultimo che la disciplina del 5 per mille 2011 è stata introdotta - dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 225/2010 - anch'essa estendendo all'anno 2011 la sopra commentata disciplina del 5 per mille 2010.

Analogamente, la disciplina del 5 per mille 2012 e 2013 è stata introdotta - sempre estendendo la sopra commentata disciplina del 5 per mille 2010 - rispettivamente dall'articolo 33, comma 11, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

⁷² Si tratta di organizzazioni di sostegno al volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

Articolo 7, comma 6
(Lavoratori socialmente utili)

6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Il **comma 6** autorizza, per il 2014: una spesa di 99 milioni di euro in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili; una spesa di 1 milione di euro, ai fini della concessione di un contributo - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

Articolo 7, comma 7 *(Carta acquisti)*

7. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da

riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Il **comma 7** concerne la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti.

In primo luogo, si estende la platea dei possibili beneficiari ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

In secondo luogo, il **comma 7** pone uno stanziamento in materia, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.

Riguardo alle aree territoriali già interessate, si ricorda che: in base alla disciplina di cui all'[art. 60](#) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e al [D.M. 10 gennaio 2013](#), la carta acquisti è sperimentata - tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore

bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro - nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona); successivamente, l'art. 3, commi da 2 a 5, del D.[L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), ha disposto un'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)⁷³.

⁷³ In base al comma 5 del citato art. 3 del D.[L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale della sua applicazione possono essere disposti da regioni e province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Articolo 7, comma 8

(Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere)

8. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Il **comma 8** dell'articolo 7 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Le risorse - secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento - sono necessarie a garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare - sempre secondo la citata relazione - i nuovi finanziamenti dovrebbero essere utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

Articolo 7, commi 9 e 10

(Risorse per la mobilità sanitaria internazionale e per l'attuazione di una sentenza in materia di indennizzi a soggetti danneggiati in ambito sanitario)

9. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.

10. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il **comma 9** reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero - obblighi derivanti dalle norme comunitarie o dalle convenzioni con altri Paesi -.

Il **comma 10** reca un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui all'[art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210](#), e successive modificazioni, sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario (in ragione, tra le altre ipotesi, di alcune fattispecie di vaccinazione, di trasfusione o somministrazione di sangue o di suoi derivati, ovvero di contagio da persone rientranti nelle suddette fattispecie). L'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* [n. 5376/11](#)), secondo la quale compete la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale.

Articolo 7, comma 11
(Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti)

11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Il **comma 11** rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti⁷⁴, che è affidata ad associazioni caritatevoli, i quali operano secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato)⁷⁵.

Previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il cui compito principale è quello di gestire tutti gli aiuti (contributi e premi) che l'Unione Europea decide di erogare al comparto agricolo a titolo di sostegno, è stata istituita con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165. Con tali norme fu disposta la soppressione della precedente Azienda (AIMA), la sua messa in liquidazione e l'istituzione dell'Agenzia, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti come previsto per gli enti ai quali contribuisca lo Stato. All'Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d'indirizzo e d'intervento delle autorità nazionali. In ogni caso l'Agenzia opera sulla base degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, e, per quanto attiene la realizzazione della politica interna, è anche necessaria l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l'Agenzia gestisce e distribuisce gli aiuti comunitari agli indigenti⁷⁶; per quanto attiene alla realizzazione della politica nazionale

⁷⁴ Secondo l'[INEA](#) in Italia oggi sono stimati sui 3,3 milioni di persone.

⁷⁵ In base al suo articolo 27, sostituito recentemente dal reg. n. 121/2012 del 15 febbraio 2012, si prevede che il budget di circa 500 milioni l'anno possa essere utilizzato da circa 18 - 19 milioni di persone in 20 Stati membri.

⁷⁶ Mentre i soggetti incaricati della distribuzione sono designati dagli Stati membri, ma non debbono avere le caratteristiche dell'impresa commerciale, per la definizione degli "indigenti", secondo il diritto dell'Unione, sono gli Stati ad individuarli in base alla presenza di caratteri di dipendenza sociale ed economica. Le derrate poste in distribuzione possono provenire da scorte d'intervento ma anche, ove queste non siano disponibili, da prodotti acquistate sul mercato. I programmi di distribuzione nazionali devono essere presentati alla Commissione europea, che a sua volta approva propri piani annuali nei quali vengono specificati gli stanziamenti finanziari dell'Unione per Stato membro. Le derrate alimentari sono consegnate agli organismi designati a titolo gratuito, mentre la distribuzione agli indigenti è effettuata a titolo gratuito; o ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli

l'Agenzia gestisce le forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano anche in attuazione degli impegni assunti in ambito internazionale.

Il fondo può essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godono di agevolazioni fiscali. Gli incrementi del fondo disposti da privati beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che ha disposto il riordino della normativa degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale⁷⁷. Le medesime agevolazioni si applicano alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare.

L'attribuzione, che deve essere sempre a titolo di liberalità, avviene secondo le modalità che sono stabilite da AGEA, che è anche il soggetto responsabile dell'attuazione del programma e che, nel reperimento sul mercato delle derrate identificate dal programma, deve: operare secondo criteri di economicità; a parità di condizioni, accordare la preferenza agli organismi

organismi di distribuzione. I piani nazionali possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione.

⁷⁷ Il comma 1 dell'articolo 10 di tale decreto definisce le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che, a fini di solidarietà sociale, svolgono attività in uno o più dei settori di seguito indicati, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 del 1963;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 citato, sono inoltre considerate ONLUS (c.d. "Onlus di diritto"):

- 1) gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti negli appositi registri;
- 2) le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- 3) Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, la cui base sociale sia formata per il 100 per cento da cooperative sociali.

In base al comma 9 dell'articolo 10, sono inoltre ricompresi tra le Onlus gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, limitatamente all'esercizio delle attività elencate dal comma 1 dello stesso articolo 10.

rappresentativi di produttori agricoli (Organizzazioni professionali agricole, cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori), o alle imprese di trasformazione dell'Unione europea.

Il decreto del MiPAAF 17 dicembre 2012 prevede indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, compreso un sistema informativo in virtù del quale è redatta una [relazione periodica](#) a cura di AGEA.

Articolo 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

4. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

5. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri

importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

6. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 3, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi.

7. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge

16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

8. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

9. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

10. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo

stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata

in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

L'**articolo 8** detta disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

A tale proposito si ricorda che in corrispondenza delle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche di coesione, i singoli Stati membri sono chiamati a stanziare un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale. L'unitarietà del sistema comporta inoltre che, in caso di ritardi nell'attuazione dei programmi e di conseguente definanziamento delle risorse comunitarie, si determini una corrispondente riduzione del cofinanziamento nazionale.

Il Fondo di rotazione è stato istituito dall'[articolo 5](#), comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183⁷⁸, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. La medesima disposizione prevede che il Fondo si avvalga di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Il capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca le somme da versare al suddetto conto corrente infruttifero. Il disegno di legge di bilancio (A.S. 1121) reca, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, uno stanziamento di 5,5 miliardi di euro.

Il capitolo è inoltre esposto nella Tabella E della legge di stabilità. Il presente disegno di legge di stabilità dispone:

- una rimodulazione delle somme con diminuzione di 500 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e attribuzione di un miliardo per il 2017 e successivi;
- un rifinanziamento di 4,5 miliardi per il 2016 e di 19 miliardi per il 2017 e successivi.

Il **comma 1**, attribuisce al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie il cofinanziamento nella misura massima del 70% dei programmi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome. Il restante 30% è invece posto a carico delle suddette amministrazioni titolari e degli altri organismi pubblici che partecipano ai programmi. Con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi del **comma 2**, la quota di cofinanziamento è posta interamente a carico del Fondo di rotazione. La norma si riferisce agli interventi a carico dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

⁷⁸ *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.*

Si segnala che il FEAMP è il nuovo fondo proposto per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-2020 ai sensi della proposta di Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il nuovo Fondo: sosterrà i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile; aiuterà le comunità costiere a diversificare le loro economie; finanzierà i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee; agevolerà l'accesso ai finanziamenti.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 quale strumento di sostegno e di programmazione unico nell'ambito della riforma della PAC del 2003-2004.

Il **comma 3** prevede che il Fondo di rotazione concorra al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014/2020, inseriti nella programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato. Le Regioni e le Province autonome possono concorrere al finanziamento degli interventi con risorse a carico dei propri bilanci.

L'Accordo di partenariato è uno strumento previsto dalla proposta di Regolamento COM (2011) 615 def⁷⁹ sulle disposizioni comuni sui Fondi comunitari. L'Accordo⁸⁰, concluso tra la Commissione e ciascuno Stato membro, individua, a livello di Stato membro, i fabbisogni di sviluppo, i risultati che ci si attende di conseguire in relazione agli interventi programmati, gli obiettivi tematici su cui lo Stato membro decide di concentrare le risorse, nonché la lista dei programmi operativi e la relativa allocazione finanziaria per ciascuno dei Fondi del Quadro Strategico Comune.

In particolare, esso individua un elenco di 11 obiettivi tematici sulla scorta di quelli individuati dalla citata proposta di Regolamento comunitario⁸¹. In relazione agli

⁷⁹ Recante *Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006*. La proposta di regolamento, pubblicata il 6 ottobre 2011, è all'esame del Consiglio dal 30 settembre scorso. L'inizio della lettura del Parlamento europeo è prevista indicativamente per il 15 novembre 2013. Essa si inserisce in un pacchetto normativo che intende riformare incisivamente la politica di coesione per il periodo 2014/2020.

⁸⁰ Esso risulta in via di perfezionamento. In relazione ad alcune sezioni dell'Accordo, si veda la bozza di aprile 2013 al link: http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2013/Sezioni_1-3_e_1-5_Accordo_di_Partenariato.pdf.

⁸¹ Essi sono:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

obiettivi tematici, la bozza di Accordo prevede anche una serie di azioni complementari, richiamati dal comma 3 in commento.

Il **comma 4** autorizza la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, a valere sugli stanziamenti del Fondo di rotazione, nel limite di 500 milioni di euro annui, anche con riferimento ai programmi complementari di cui al precedente comma 3. Le quote anticipate dei finanziamenti comunitari vengono reintegrate a valere sui successivi accrediti delle risorse comunitarie corrispondenti al programma interessato.

Con riferimento alle quote di cofinanziamento e alle azioni complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento riconosciute per il programma interessato a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Il **comma 5** prevede la possibilità di recupero, nei confronti delle Amministrazioni o altri organismi titolari di interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione anche mediante compensazione di altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni o organismi.

Il **comma 6** pone in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati previsti dall'Accordo di partenariato, compresi gli interventi complementari di cui al comma 3, attraverso il proprio sistema informativo. A tal fine le Amministrazioni competenti assicurano la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale secondo le specifiche tecniche definite dalla stessa Ragioneria generale e dalle Amministrazioni centrali competenti per il coordinamento dei singoli fondi, attraverso il sistema informativo della Ragioneria stessa.

Si ricorda che la Ragioneria Generale dello Stati - IGRUE ha attivato, fin dal 1983, nell'ambito del proprio Sistema Informativo, un'apposita area dedicata ai rapporti con l'Unione europea. Si veda, a tale proposito, la pagina del sito internet <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitoraggio/>.

Il **comma 7** introduce l'ulteriore lettera *g-bis*) all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123⁸².

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

⁸² *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*

Si ricorda che l'articolo 5 citato assoggetta al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Per effetto di tale modifica sono esplicitamente assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e tutti i provvedimenti che riguardano interventi cofinanziati - in tutto in parte - la cui titolarità è attribuita ad Amministrazioni centrali dello Stato, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione.

Resta ferma la disciplina recata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, relativa alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

Il **comma 8** prevede che le amministrazioni statali titolari di programmi cofinanziati che intendono avvalersi di una centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi in relazione ai suddetti programmi, si avvalgono di Consip S.p.A. stipulando apposite convenzioni. Anche le altre amministrazioni titolari di programmi cofinanziati hanno la possibilità di avvalersi della stessa Consip.

Si ricorda che con l'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) relativo agli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, viene inserita – per la prima volta nell'ordinamento italiano – la previsione generale del ricorso alle centrali di committenza (come definite dall'art. 1, par. 10 della direttiva 2004/18/CE). Tale norma comunitaria definisce una "centrale di committenza" quale amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

Il **comma 9** prevede che possono essere destinate risorse del Fondo di rotazione per programmi di cooperazione allo sviluppo realizzati dal Ministero degli affari esteri in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Tali risorse, nel limite di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016, sono versate dal Fondo allo stato di previsione dell'entrata, per poi essere destinate allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Ai sensi del **comma 10**, la Presidenza del Consiglio provvede a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle presente legge di stabilità.

Si applicano le disposizioni recate dall'articolo 5-*quinquies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, concernenti l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che escludono atti di sequestro o di

pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Articolo 9, comma 1
(Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 765 milioni di euro per l'anno 2014.

Il **comma 1 dell'art. 9** provvede al rifinanziamento di 765 milioni di euro del fondo per le missioni internazionali di pace per l'anno 2014.

L'articolo 1, comma 1240, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004), autorizzando gli stanziamenti per un triennio.

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

In seguito, il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

Successivamente, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 10 del decreto di proroga missioni per il 2012 (D.L. 251/2011) reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni del medesimo decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 (interventi per lo sviluppo tecnologico della difesa aeronautica) del medesimo, nonché dall'articolo 1, comma 16, secondo periodo (finanziamento per la formazione del personale militare in Libia per l'ultimo trimestre del 2011), valutandone l'onere complessivo per il 2012 in 1.403.430.465 euro: tale importo è reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni.

Da ultimo, l'art. 23, comma 6 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*), ha disposto, ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Si ricorda anche che il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro: tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni.

L'onere complessivo derivante dall'ultimo decreto legge proroga missioni per l'ultimo trimestre del 2013 (decreto-legge n. 114/2013) è quantificato in 265,8 milioni, reperito quanto ad 66,3 milioni a valere sul fondo missioni, quanto a 154, 6 milioni di euro a valere sul fondo del MEF per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, quanto a 5,7 milioni dai fondi di riserva parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAE, quanto a 39 milioni utilizzando i rimborsi ONU (A.C. n. 1670).

Si ricorda infine che nel disegno di legge di bilancio per il 2014 (A.S. 1121) nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004⁸³ - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sono appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro.

⁸³ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

Articolo 9, commi 2 e 3
(Misure per eventi sismici)

2. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A

tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

3. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Con il **comma 2** si dispone che per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, previsti all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013⁸⁴, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis, ove si stabilisce che i contributi siano erogati dai comuni sulla base degli stati di avanzamento degli interventi e che i contributi stessi possono essere revocati in caso di mancato impiego delle somme o di loro utilizzo per finalità diverse.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione permette, tenuto conto del rifinanziamento in Tabella E di 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi.

Sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali la dimostrazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.

⁸⁴ D.L. 26 aprile 2013, n. 43, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

Si ricorda che l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 ha disposto il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizzando la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che i contributi siano erogati dai comuni sulla base degli stati di avanzamento degli interventi; i contributi possono essere revocati in caso di mancato impiego delle somme o di loro utilizzo per finalità diverse.

Il **comma 3** autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata; si dispone, inoltre, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

Articolo 9, comma 4

(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

4. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

L'**art. 9, comma 4**, incrementa, per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro.

Il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, MIUR) dall'[art. 5, co. 1⁸⁵, lett. a\), della L. 537/1993](#), è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle **spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università**, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ([art. 1, co. 870, L. 296/2006](#)) – e della **spesa per le attività sportive universitarie**.

La legge istitutiva del FFO – come successivamente modificata, in particolare, dall'[art. 51 della L. 449/1997](#) – ha previsto che il fondo sia articolato in una **quota base**, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una **quota di riequilibrio**, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN e la CRUI, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul FFO e agli obiettivi di qualificazione della ricerca. Ha, altresì, stabilito che, a partire dal 1995, la quota base è progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio è aumentata almeno di pari importo.

Il Fondo è allocato sul **cap. 1694** (Missione 2. Istruzione universitaria, Programma 2.3. Sistema universitario e formazione post-universitaria) dello stato di previsione del MIUR.

Fino al 2010, l'importo del FFO è stato determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria. A partire dalla legge di bilancio e dalla legge di stabilità per il 2011, il cap. 1694 **non è più esposto in tab. C**, dalla quale, ai sensi dell'art. 52 della nuova

⁸⁵ Lo stesso [art. 5, co. 1, della L. 537/1993](#) ha previsto altresì l'istituzione del **Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature** scientifiche (lett. b)), relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, e del **Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario** (lett. c)), relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

legge di contabilità ([L. 196/2009](#)), sono state espunte le spese obbligatorie⁸⁶. Per l'anno **2013** gli stanziamenti del cap. 1694 – quali risultanti dal [Decreto 111878](#) del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – ammontano a **6.694,7 milioni di euro**. L'assestamento 2013 non ha variato le previsioni di competenza.

In materia, si ricordano, altresì, gli interventi disposti dal [D.L. 69/2013](#) e dal [D.L. 76/2013](#).

In particolare, l'art. 60 del D.L. 69/2012 dispone che, **a decorrere dal 2014**, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) **confluiscono** le risorse già destinate alla **programmazione dello sviluppo del sistema universitario** (cap. 1690), alle **borse di studio post laurea** (cap. 1686/pg.2), nonché al **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti**⁸⁷ (cap. 1713).

L' **art. 58 del D.L. 69/2013** reca un incremento del Fondo di **€ 21,4 mln nel 2014 e di € 42,7 mln a decorrere dal 2015**; **gli artt. 2, co. 10, e 12, co. 1, lett. f)**, del D.L. 76/2013 prevedono una **riduzione di € 7,6 mln nel 2014**, da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2013-2014, finalizzato alla promozione dell'alternanza tra studio e lavoro.

⁸⁶ Sono tali le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa: [art. 21, co. 6, L. 196/2009](#).

⁸⁷ Si veda al riguardo anche l'art. 59 del d.l. n. 69/2013.

Articolo 9, comma 5 *(Scuole non statali)*

5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

L'**articolo 9, comma 5**, reca un'autorizzazione di spesa di 220 milioni per il 2014 a favore delle scuole non statali.

La norma autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie⁸⁸. Il finanziamento è attribuito alle regioni, in virtù della competenza amministrativa, relativa ai contributi alle scuole non statali, loro attribuita.

Tale stanziamento si sommerà a quello previsto a legislazione vigente nel DDL di bilancio per il 2014, nel Programma 1.9 - *Istituzioni scolastiche non statali*, pari a 274,1 milioni di euro⁸⁹.

Per quanto concerne la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si ricorda che essa è attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del [D.Lgs. 112/1998](#).

A sua volta, l'art. 1-*bis* del [D.L. 250/2005](#)⁹⁰ ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l'altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L'art. 1, co. 635, della [legge finanziaria 2007](#), al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l'infanzia.

Con [sentenza n. 50 del 2008](#), la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l'erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni

⁸⁸ Ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009 (legge finanziaria 2010); tale comma, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

⁸⁹ A.S. n.1121, pag. 196.

⁹⁰ D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, *Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità*, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27.

amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari⁹¹.

L'art. 2, co. 47, della [legge finanziaria 2009](#) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 ([L. 204/2008](#)) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l'esercizio 2009 –, nell'ambito della Missione *Istruzione scolastica*, un nuovo programma *1.10 – Interventi in materia di istruzione*, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – *Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie*, di nuova istituzione.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità). In particolare, per il 2010, l'art. 2, co. 250, della [L. 191/2009](#) ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto "scudo fiscale"; per il 2011, l'art. 1, co. 40, della [L. 220/2010](#), disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-*quinquies*, co. 1, del D.L. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l'importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l'art. 33, co. 16, della [L. 183/2011](#) ha, a sua volta, autorizzato, per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro; per il 2013 l'art. 1, comma 263, della [L. 228/2012](#) ha autorizzato la spesa di 223 milioni di euro, escludendo tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.

⁹¹ In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

Articolo 9, comma 6
(Misure di sostegno all'editoria)

6. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con

delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

L'articolo 9, comma 6 reca misure di sostegno all'editoria.

In particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con la dotazione di 50 milioni per l'anno 2014; 40 milioni per l'anno 2015; 30 milioni per l'anno 2016.

Siffatto Fondo è, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

La ripartizione - annuale - del Fondo è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.

Il decreto, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, è di concerto con alcuni altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze,) sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

Dal 1990 al 2010, il principale riferimento normativo degli interventi di sostegno per l'editoria era stato la legge 7 agosto 1990, n. 250. In seguito, l'intero sistema degli interventi di sostegno è stato riveduto a più riprese.

In ordine cronologico, la prima di queste revisioni ha riguardato un contributo indiretto, cioè le agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, fino ad

allora disciplinate dal decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, basato sul principio del rimborso a posteriori, da parte dello Stato, alla società Poste italiane S.p.A. della differenza tra costo unitario della spedizione e tariffa agevolata. Con decreto -legge n. 194 del 30 dicembre 2009 l'applicazione delle tariffe postali agevolate è stata sospesa a partire dal 1 aprile 2010, dopo di che, attraverso vari passaggi tra cui un accordo fra editori e Poste italiane S.p.A. e un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 in materia di tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali ad esclusione dei libri inviati tramite pacchi, si è pervenuti ad una riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, finalizzata ad utilizzare tale somma per altre forme di sostegno al settore editoriale, disposta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 18 maggio 2012, convertito con legge n. 103 del 16 luglio 2012.

Passando ai contributi diretti, si segnalano il D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il decreto legge n. 63 del 18 maggio 2012, convertito con legge n. 103 del 16 luglio 2012, il quale ha modificato in maniera consistente il predetto D.P.R. 223/2010.

Il D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010 ha semplificato e riordinato il quadro degli accessi ai contributi pubblici e del procedimento di erogazione degli stessi. Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto la cessazione dei contributi diretti dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013, e ha impegnato il Governo alla revisione del suddetto DPR n. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012, in funzione di una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse e di un risparmio di spesa. Secondo l'articolo 29, comma 3, del decreto legge 201/2011, i risparmi ottenuti mediante la revisione avrebbero dovuto essere destinati, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime e all'informatizzazione della rete distributiva.

Le modifiche al D.P.R. 223/2010 sono state recate dal decreto legge n. 63 del 18 maggio 2012, che ha dettato una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. Il vigente decreto legge 63/2012 - che nel corso dell'esame parlamentare ha subito cambiamenti, recepiti dalla sua legge di conversione, n. 103 del 16 luglio 2012- ha rideterminato i requisiti di accesso ai contributi, l'importo complessivo spettante a ciascuna impresa e i relativi criteri di calcolo; ha reso tracciabili le vendite e le rese dei giornali mediante codici a barre e, per consentire l'adeguamento tecnologico degli operatori, ha previsto un credito di imposta; ha definito criteri per l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale; ha introdotto una disciplina *ad hoc* per imprese editrici che decidano di pubblicare in formato digitale nonché semplificazioni per periodici *web* di piccole dimensioni.

Per la definizione della disciplina a regime il Governo, nel giugno 2012, aveva presentato alla Camera un disegno di legge di delega (A.C. 5270), che il 7 dicembre 2012 era stato unificato con un altro disegno di legge (A.C. 5116). L'esame del disegno di legge unificato, tuttavia, non è stato concluso, a causa della fine anticipata della legislatura.

Il testo unificato prevedeva l'istituzione di un *Fondo per il pluralismo dell'informazione* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare nella

misura del 60% per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, del 20% per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editrici, del 10% per incentivare l'avvio di nuove imprese editrici e per sostenere i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione, mentre il restante 10% sarebbe stato ripartito tra le tre finalità sopra indicate.

Presso il sito del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i contributi al settore editoriale erogati per l'anno 2011 (quelli finora più recenti sui quali siano disponibili tutti i dati) sono suddivisi in quattro categorie: contributi alla stampa, contributi alle imprese radiofoniche, contributi per riduzioni tariffarie in favore dei gestori elettrici, contributi per l'editoria periodica speciale per i non vedenti.

Il provvedimento ricognitivo delle risorse destinate, a legislazione vigente, al sostegno diretto delle imprese editoriali, adottato il 2 ottobre 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che le risorse complessivamente destinate alla liquidazione dei contributi diretti relativi all'anno 2012 risultavano essere pari ad euro 83.774.794,00, di cui circa 80 milioni di sostegno diretto alle imprese editrici, 2 milioni per la stampa periodica all'estero, 1 milione per giornali di minoranza slovena e mezzo milione per periodici di associazioni di consumatori.

Stando a *Minicifre della cultura 2012* (pubblicazione a cura del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali), i quotidiani italiani hanno una vendita media di poco più di 4 milioni di copie, quasi 6 milioni di utenti su web, poco meno di 3 miliardi di ricavi editoriali e poco più di seimila giornalisti occupati, mentre i 108 mensili e i 49 settimanali nell'insieme vendono circa 21 milioni di copie annue, ricavano poco più di 3 miliardi di euro e occupano oltre duemilasettecento giornalisti. Secondo la stessa fonte l'editoria libraria, a sua volta, nel 2010 ha pubblicato 63.800 opere, tirato 213 milioni di copie, fatturato 3,310 miliardi di euro e ricevuto sostegno statale di 1.085.233 euro a periodici di elevato valore culturale.

Articolo 9, comma 7
(Flotta aerea antincendio)

7. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il programma «Interventi per soccorsi», afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il primo periodo del comma 7 autorizza una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato.

A fronte della decisione assunta con l'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 59/2012, di trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, la disposizione in commento riconferma la riconducibilità della flotta del CFS al Programma "Interventi per soccorsi", afferente la Missione "Soccorso civile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il margine di dubbio era presumibilmente costituito dal fatto che costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225 del 1992, sia il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (quale componente fondamentale della protezione civile), sia il Corpo forestale dello Stato. La relazione governativa al disegno di legge chiarisce che "tra i mezzi in dotazione del Corpo forestale dello Stato sono compresi anche quattro elicotteri *Erickson* S64F, la cui gestione, a carico del Dipartimento della Protezione civile fino allo scorso giugno, è ora affidata al Corpo forestale dello Stato, che necessita pertanto di risorse apposite".

Il secondo periodo del comma 7 ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato". In essa si dà conto dell'avviso del Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare, secondo cui - stanti i nuovi criteri di concessione degli aerei di Stato - è prevedibile che sull'ottimale soddisfacimento delle esigenze di trasporto che fanno capo al 31° stormo non inciderà la vendita di tre dei dieci aerei di stato, un *Airbus* 319 e due *Falcon* 50, con un prevedibile incasso di 50 milioni di euro.

Le risorse derivanti dalla vendita saranno utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9, comma 8
(Impiego delle FFAA nel controllo del territorio)

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le

disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Il **comma 8 dell'articolo 9** consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74, del [decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78](#), nell'ambito del piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, autorizzandone la relativa spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Il *piano di impiego*, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del [decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92](#), consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

Si ricorda che il comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 dispone che, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel

controllo del territorio, il piano di impiego possa essere prorogato per due ulteriori semestri⁹² per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il comma 75 - che non viene rifinanziato dal provvedimento in esame - stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 23 comma 7 del D.L. n. 95 del 2012 (*spending review*) ha consentito di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nell'ambito del piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, disponendo che per la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate sia autorizzata per l'anno 2013 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate di cui al comma 74 del D.L. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.

⁹² Proroghe del piano di impiego sono state disposte: dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* fino al 31 dicembre 2010, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)* fino al 30 giugno 2011, con un'autorizzazione di spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'art. 33, comma 19 della legge di stabilità 2012 fino al 31 dicembre 2012 con un'autorizzazione di spesa per il 2012 di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate di cui al comma 74 e 5,8 milioni a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75; dall'art. 23 comma 7 del D.L. n. 95 del 2012 (*spending review*) su cui v. *infra*.

Articolo 9, comma 9

(Rifinanziamento del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare)

9. Il fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il **comma 9 dell'articolo 9** provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1238 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il medesimo comma disponeva che il suddetto fondo fosse altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace.

Tale fondo è ora disciplinato dall'art. 616 del Codice dell'ordinamento militare.

Si ricorda che il comma 11 dell'art. 8 del [decreto-legge n. 78/2010](#) provvede a destinare i rimborsi ONU al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui al comma 1240 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Articolo 9, comma 10

(Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri)

10. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

Il **comma 10 dell'articolo 9** provvede ad istituire, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Stabilisce altresì che alla ripartizione del fondo nell'ambito del Programma di spesa “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” del centro di responsabilità “Arma dei Carabinieri” si provveda con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9, comma 11*(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE)*

11. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della

spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Il comma 11 dell'articolo 9 autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Com'è noto, il Consiglio dell'Unione Europea è presieduto a turno per 6 mesi da ciascuno dei 28 Stati membri, in base ad un ordine di rotazione stabilito dal Consiglio stesso. La relazione illustrativa precisa che nel corso di ogni semestre, la Presidenza dirige le riunioni ad ogni livello (di membri del Governo, Rappresentanti Permanenti e funzionari, sia in formato-Bruxelles che in formato-Capitali); propone gli orientamenti generali ed elabora i compromessi necessari all'adozione di decisioni da parte del Consiglio. A ciascuna riunione partecipano le delegazioni degli Stati membri, oltre ai rappresentanti della Commissione Europea e del Segretariato Generale del Consiglio e/o del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). Ad alcune riunioni, a seconda delle materie di volta in volta trattate, partecipano anche le delegazioni dei Paesi candidati all'adesione, dei Paesi potenziali candidati o dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

La relazione illustrativa chiarisce che gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la prossima Presidenza UE comprendono anche le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo ASEM (Asia-Europe Meeting, processo informale di dialogo e cooperazione che riunisce 51 membri).

Le spese di cui al presente comma sono escluse dall'applicazione delle disposizioni, recate all'articolo 60, comma 15 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato -escluso il comparto della sicurezza e del soccorso- non possono assumere mensilmente impegni per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

La disposizione in commento prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione per la Presidenza restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 (semestre di presidenza italiana della CEE). La disposizione in commento precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, per l'assegnazione alla Delegazione, potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della Delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari

esteri. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero equivalente di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma in commento.

Si fa presente che il comma 3 dello stesso articolo prevede che, per l'assegnazione alla Delegazione, possano essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta Delegazione.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208, per la quale -in considerazione dell'eccezionalità dei predetti periodi di presidenza italiana del Consiglio dell'UE e dei conseguenti adempimenti- i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, viene interpretata - dal comma in commento- nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) reca ai commi 141-143 limiti alle spese delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobilio e autovetture per il biennio 2013-2014; inoltre, il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*)⁹³, all'articolo 5, comma 2 pone un limite alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi - limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.

La disposizione in commento autorizza, nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma (pari a 56 milioni per il 2014 e 2 milioni per il 2015), una deroga alle disposizioni, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *spending review*), che vietano alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

La disposizione in commento richiama a tal proposito le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge n. 227, recante proroga missioni, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. L'articolo 7 (regime degli interventi) reca norme derogatorie per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 (interventi di cooperazione allo sviluppo) e 6

⁹³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(interventi di ricostruzione e stabilizzazione) del medesimo provvedimento. Al di là delle finalità, i limiti temporali richiamati vanno dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.

Si valuti pertanto l'opportunità di chiedere al governo ulteriori chiarimenti in merito.

La disposizione in commento prevede che ai componenti della Delegazione è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il personale dell'Amministrazione dello Stato in missione all'estero. Viene altresì previsto che, nell'ambito delle risorse citate, al personale di qualifica non dirigenziale componente la Delegazione possa essere corrisposto un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della Delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale - tutto ciò fermo restando il divieto di distribuire in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla *performance* in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, previsto all'articolo 18, comma 2 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

Come si apprende dalla relazione tecnica, tale contributo è corrisposto in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro, di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516 mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344.

Il presente comma autorizza la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle risorse sopra citate e nei limiti di 1.032.022 euro, per l'anno 2014, in deroga ai limiti quantitativi previsti dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente comma istituisce, inoltre, presso lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra i Ministeri competenti a realizzare le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana diversi dal Ministero degli affari esteri viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Articolo 9, comma 12
(Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)

12. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 12** reca uno stanziamento di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

Articolo 9, comma 13
(Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate)

13. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

L'**articolo 9 al comma 13** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Articolo 9, comma 14

(Contributo per la realizzazione della riforma del catasto)

14. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

L'**articolo 9 al comma 14** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Al riguardo, si ricorda che è attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato il disegno di legge A.S. 1058, recante "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*", già approvato dalla Camera il 25 settembre 2013.

In particolare l'articolo 2 del testo delega il Governo ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati una serie di principi e criteri direttivi. Tra questi la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E' assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che fanno parte del processo di revisione e di pubblicazione al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflative del contenzioso.

A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda altresì che recenti [considerazioni](#) sul sistema catastale sono state svolte dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Befera, di fronte alla 6^a Commissione Finanze del Senato nel corso dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili ([4 giugno 2013](#)):

Tra le altre cose, Befera ha sottolineato che l'orizzonte temporale dell'intera operazione di revisione catastale non potrà che essere pluriennale, presumibilmente non inferiore a cinque anni, anche se una stima più precisa dei tempi e delle risorse, umane e finanziarie, necessita di ulteriori analisi e approfondimenti. Ha altresì osservato che l'attuazione della riforma del catasto è una attività assolutamente straordinaria e quindi non può essere svolta ricorrendo alle attuali disponibilità di risorse umane e finanziarie dell'Agenzia.

Articolo 9, comma 15

(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013)

15. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il **comma 15** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, contributo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale [n. 116](#) del 3-5 giugno 2013⁹⁴.

⁹⁴ Il contributo era stato previsto dall'art. 18, comma 22-*bis*, del D.[L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni.

Articolo 9, comma 16

(Assunzione vincitori concorso per magistrato ordinario)

16. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 16 dell'articolo 9 del disegno di legge di stabilità 2014 dispone che il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, all'onere conseguente alla previsione in esame si provvederebbe mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento diritti di notifica previsto dai commi 21 e 22 del successivo articolo 18.

Si rammenta che, secondo la disciplina vigente⁹⁵, le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni sono autorizzate per un contingente determinato secondo le seguenti percentuali (riferite sia alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente sia al numero delle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente): 20 per cento, fino al 2014; 50 per cento, per il 2015; 100 per cento, dal 2016. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame modificano, in generale, tali percentuali nel seguente modo: per il 2014: 20 per cento (invariato); per il 2015: 40 per cento (anziché 50 per cento); per il 2016: 60 per cento (anziché 100 per cento); per il 2017: 80 per cento (anziché 100 per cento); dal 2018: 100 per cento (invariato). Vengono inoltre previste disposizioni particolari per l'Università e gli enti di ricerca, nonché per il comparto sicurezza. Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle indicate dalla legge finanziaria per il 2007 (più esattamente: dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006) e includono pertanto il personale di magistratura per effetto del rinvio all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 contenuto nel predetto comma 523.

⁹⁵ Si vedano, in particolare, l'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, l'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008, l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, nonché l'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, il contingente di personale della magistratura ordinaria per il quale può considerarsi già autorizzata l'assunzione, sulla base della normativa richiamata, dovrebbe essere pari a 23 unità (corrispondenti al 20 per cento delle unità di personale della stessa che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013). Con riferimento a coloro che risulteranno probabilmente vincitori del concorso bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità di personale della magistratura ordinaria⁹⁶, la quota per la quale occorre trovare una specifica copertura finanziaria - sempre secondo la citata relazione tecnica e sulla base di una stima effettuata in relazione agli ammessi agli orali - dovrebbe invece essere determinato in 331 unità.

⁹⁶ Dalla citata relazione tecnica di accompagnamento si desume che sarebbe questo il concorso che risulterebbe già "concluso alla data di entrata in vigore" della legge di stabilità 2014.

Articolo 9, comma 17

(Proroga dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria)

17. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore

conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

Il comma 17 dell'articolo 9 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In primo luogo viene prevista la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni in materia dell'ordinamento giudiziario⁹⁷), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7⁹⁸ della legge n. 374 del 1991). Tale proroga opera a far data

⁹⁷ Si rammenta in particolare che il decreto legislativo n. 51 del 1998, ha tra l'altro introdotto nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-*bis* e seguenti, e gli articoli 71 e seguenti del regio decreto n. 12 del 1941). La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-*ter*, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-*quinquies* e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12). La nomina dei magistrati onorari in questione, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale, ha la predetta durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina

⁹⁸ L'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991 prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 4820, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

dal 1° gennaio 2013 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. I termini in questione sono stati già prorogati da diversi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).

Viene correlativamente modificato l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni di cui al regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, introdotte dal ricordato decreto legislativo n. 51, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014. Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d'urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2013 dal citato articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012.

Articolo 9, comma 18
(Agevolazioni per il gasolio in agricoltura)

18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi

impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 18** incrementa (nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) la misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 (G.U. n. 67/2002).

Si ricorda che l'articolo 24 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina gli impieghi agevolati dei prodotti energetici soggetti ad accisa disponendo che, ferme restando le norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta se destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico stesso. In particolare il n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell'aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l'impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del D-l n. 375/2000).

Circa le modalità applicative, si rinviava al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 e al citato DM 26 febbraio 2002 con il quale erano stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.

Con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) all'articolo 1, comma 517 si dispose, però, la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle

politiche agricole del 26 febbraio 2002. Limitatamente all'anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano stati ridotti del 10 per cento. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede poi che la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra fosse coperto mediante riduzione proprio dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.

In conseguenza della previsione in commento, secondo la relazione tecnica del Governo si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "l/ha", indicati nel citato allegato. Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di 0,37% i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di 1,94% i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di 1,48% i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

Articolo 9, comma 19
(Rimborsi nel settore bieticolo-saccarifero)

19. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di

provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

Ai sensi del **comma 19**, viene previsto che a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Secondo la relazione governativa al disegno di legge, questa decisione tende a garantire i rimborsi - dovuti al settore bieticolo-saccarifero a seguito degli assunti in sede di Unione europea - quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

Il regolamento n. 319/2006 aveva previsto una specifica forma di aiuto, per un massimo di cinque anni consecutivi, destinata ad ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno rinunciato ad almeno il 50% della propria quota produttiva: in tali Stati è concesso un aiuto temporaneo nazionale ai produttori di barbabietole da zucchero rimasti attivi⁹⁹. Il quinquennio di validità dell'aiuto decorre dall'anno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50%, ma può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014. L'Italia ha posto in atto un processo di ristrutturazione concordato in sede di tavolo di filiera bieticolo-saccarifera, e formalizzato nell'accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2006¹⁰⁰. Con tale accordo sono stati definiti gli impegni alla riconversione degli stabilimenti e si è giunti alla dismissione di 15 dei precedenti 19 impianti attivi, con una riduzione della produzione nazionale del 70%.

Per consentire la riconversione degli stabilimenti, in gran parte rivolti alla produzione di energia, l'articolo 2 del D.L. n. 2/2006¹⁰¹ ha disposto:

⁹⁹ L'aiuto temporaneo è definito all'art. 110-*octodecies* del regolamento 1782/2003 introdotto dall'articolo 1 punto 15) del regolamento n. 319/2006.

¹⁰⁰ *Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero dell'8 febbraio 2006.*

¹⁰¹ D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, "*Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*".

- la istituzione di un Comitato interministeriale, allargato a tre presidenti regionali, con il compito di approvare (entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia entro il 26 febbraio 2006) il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di coordinare le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione del settore e di formulare direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione (commi 1 e 2)¹⁰²;
- la presentazione (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 13 marzo 2006), da parte delle imprese saccarifere, di progetti di riconversione, soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 3).

La legge n. 98 del 2013, di conversione, con modificazioni, *del decreto-legge* 21 giugno 2013, n. 69, ha recentemente previsto che, per i progetti ammessi, il requisito dell'interesse nazionale (anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio) sia sostituito da quello dell'interesse strategico; la conseguenza è stata che i progetti ammessi riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse, in nuove attività di natura industriale.

¹⁰² Il Comitato, istituito con DPCM del 30 ottobre 2006, aveva approvato 13 progetti di riconversione nella propria riunione del 19/3/2008; ma già nel 2009 (verbale del 9/9) il Comitato, prendendo atto che 7 progetti avevano problemi di attuazione, dichiarava i progetti di riconversione di interesse nazionale, e prendeva altresì in considerazione l'ipotesi di un commissariamento dei progetti con problemi di realizzazione.

Articolo 9, comma 20

(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)

20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di

cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 9 al comma 20** prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, viene dotato di 107.631.245 euro per l'anno 2014 da ripartire per le seguenti finalità indicate nell'elenco 1, allegato al provvedimento in esame:

- Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228): 5.000.000 euro;
- Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): 6.000.000 euro;
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379): 6.631.245 euro;
- Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183): 80.000.000 euro;
- Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266): 3.000.000 euro;
- Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225): 6.000.000 euro;
- Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206): 1.000.000 euro.

La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità avviene con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 9, comma 21

(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)

21. Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

L'**articolo 9, comma 21**, rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Si ricorda che l'art. 64, comma 1, del [D.L. 83/2012](#) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, o alla ristrutturazione di quelli esistenti, con uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata, fossero definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.

In attuazione del comma 2, è stato emanato il [decreto interministeriale 25 febbraio 2013](#), concernente la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva. Il decreto affida all'Ufficio per lo Sport, alla luce delle sue competenze, l'istruttoria delle domande di partecipazione, il monitoraggio e la vigilanza sui progetti ammessi alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva. In particolare, i compiti di valutazione sono demandati ad un "[Nucleo di valutazione](#)" di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti governativi, anche componenti designati dal CONI e dalla Conferenza Unificata.

L'Ufficio dello sport, sul suo [sito Internet](#), ha reso noto che le istanze pervenute riguardo il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, ai sensi del decreto interministeriale 25 febbraio 2013, sono oltre 10.000: 5.900 sono state trasmesse per via elettronica e 4.200 per via cartacea. Ha inoltre comunicato che in ragione dell'elevato numero di istanze pervenute e della complessità delle operazioni

pre-istruttorie e istruttorie, il termine ordinatorio di cui all'art. 6 del decreto interministeriale del 25 febbraio 2013, dovrà essere rinviato.

A titolo informativo, si ricorda che il 29 ottobre 2012 è stato firmato il decreto ministeriale che approva il [Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva](#), firmato il 26 settembre 2012. Il Piano, frutto dell'esercizio avviato il 7 marzo 2012 con la costituzione del "Tavolo nazionale per la governance nello sport" – TANGOS, istituito con DPCM 28 ottobre 2011 e presieduto dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, raccoglie il contributo dei soggetti cui l'ordinamento attribuisce competenze in materia di sport e si propone quale strumento utile per ottimizzare, sia a livello centrale che territoriale, l'utilizzo delle risorse. Esso fa seguito alle linee guida adottate con DPCM 3.11.2011 ed esplica efficacia per 12 mesi. Le direttrici di intervento riguardano infanzia (progetti di alfabetizzazione motoria e diffusione di corretti stili di vita), adolescenti e giovani (giochi sportivi studenteschi, promozione dello sport nelle università, sport e legalità nella scuola, sport negli istituti penitenziari per minori), persone con disabilità e categorie deboli (avviamento allo sport), anziani (prevenzione della non autosufficienza). Presentando il Piano il 30 gennaio 2013, il Ministro ha fatto presente che a sostegno delle azioni previste dallo stesso sono stati stanziati circa 36 milioni di euro, di cui 23 saranno destinati alla costruzione e alla riqualificazione di impianti sportivi localizzati in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.

Nell'ambito del Piano nazionale, inoltre, il 18 ottobre 2012 è stato firmato un [protocollo di intesa per la promozione dell'attività fisica fra le persone con disabilità](#). Il protocollo prevede l'impegno di 400 mila euro, di cui 300 messi a disposizione dal Dipartimento per gli Affari regionali - Ufficio per lo Sport e 100 dal Comitato italiano paralimpico (CIP).

Articolo 9, comma 22
(Convenzione con Radio radicale)

22. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il comma 22 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 194/2009.

La richiamata norma aveva prorogato la convenzione con il "Centro di produzione s.p.a.", che realizza i programmi di Radio radicale, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge [224/1998](#)¹⁰³.

Il citato articolo 1, comma 1, della legge 224/1998:

- allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
- confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica (per la definizione dei relativi criteri si rinviava ad una successiva riforma generale del sistema delle comunicazioni);
- in via transitoria;
- rinnovò la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 602/1994¹⁰⁴, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994 prevedendo:
 - la decorrenza dal 21 novembre 1997 e per un ulteriore triennio;
 - la rivalutazione in lire 11,5 miliardi dell'importo di 10 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del citato decreto-legge 602/1994;
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.

¹⁰³ Legge 4 luglio 1998, n. 224 "Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria".

¹⁰⁴ Decreto-legge 28 ottobre 1994 n. 602 "Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a."

L'articolo 4, comma 7, della legge finanziaria 2004¹⁰⁵ autorizzò l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione, prevedendo l'avvio della sperimentazione dei seguenti servizi multimediali:

- trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento;
- pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento;
- consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.

¹⁰⁵ Legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Articolo 9, commi 23-26
(Informatizzazione della normativa vigente)

23. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del Portale NORMATTIVA volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000

a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

24. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

25. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.

26. L'articolo 17, comma 30, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.

L'articolo 9, commi da 23 a 26 recano misure in materia di informatizzazione della normativa vigente (sin dalla fase della sua formazione).

Il **comma 23** prevede che la gestione e coordinamento del portale *Normattiva* sia in capo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio, con attività di immissione dei testi pubblicati in

Gazzetta ufficiale svolta "su base convenzionale" con il soggetto preposto alla stampa della Gazzetta (ossia il Poligrafico dello Stato).

Il Fondo originariamente previsto per *Normattiva* dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 107) è rifinanziato per 1,5 milioni nel 2014, 1 milione per ciascun anno del biennio 2015 e 2016, di 800.000 euro "a decorrere" dal 2017.

Il **comma 24** semplifica espungendo il Ministro della semplificazione dal coordinamento delle attività per l'informatizzazione della normativa. Abroga altresì disposizione (recata dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 200 del 2008) che poneva il divieto di finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi di quel decreto-legge.

Il **comma 25** istituisce - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne definisce con decreto gli aspetti procedurali e gestionali di utilizzo - un Fondo per il programma *x-leges*, finalizzato alla trasmissione telematica tra organi costituzionali delle deliberazioni e documenti inerenti la formazione degli atti normativi (nonché ad alimentare la Gazzetta ufficiale in conformità del codice dell'amministrazione digitale).

Tale Fondo è previsto pari a complessivi 1,5 milioni di euro per il periodo 2014-2019 (la disposizione specifica la ripartizione per singolo anno).

Il **comma 26** abroga la vigente disposizione secondo cui i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento debbono recare in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

Articolo 9, comma 27

(Deroghe ai limiti di spesa per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari)

27. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi

istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Il **comma 27 dell'articolo 9** reca una novella al comma 144 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) per estendere la deroga ai limiti imposti dai commi 141-143 alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobilio e autovetture per il biennio 2013-2014, già prevista per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, anche- secondo la nuova formulazione- agli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si ricorda che i limiti in questione consistono nel divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni precedenti per l'acquisto di mobili e di arredi, nonché nel divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

Il presente comma reca, altresì, una novella all'articolo 5, comma 2, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#) (*spending review*) per estendere la deroga al limite imposto alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi - limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 -, già concessa ad alcune categorie di autovetture (quelle utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa) anche alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa - indicati dalla relazione tecnica- iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248).

Articolo 10, commi 1-3
(Contributi statali alle istituzioni culturali)

1. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore

culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c) del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria

che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

3. Sullo schema di regolamento di cui

al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-ter).

L'articolo 10, commi da 1 a 3, autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali.

Il **comma 4 (stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento)** novella l'art. 25 della legge n. 416 del 1981, prevedendo che alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, siano concessi premi (e non più contributi) dell'ammontare complessivo di 4 miliardi di lire all'anno e che alle stesse possano essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

Ai sensi del **comma 1**, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità in esame, un regolamento al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, di cui alla [legge 17 ottobre 1996, n. 534](#).

La legge n. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare, l'art. 1 della legge citata ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del MIBAC, di concerto con il MEF, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ora, Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali).

I requisiti necessari per l'inclusione nella tabella sono individuati dall'art. 2. Le istituzioni culturali interessate debbono, tra l'altro:

- essere istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti da quest'ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
- non avere fine di lucro;

- svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile;
- disporre di un rilevante patrimonio documentario (bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, audiovisivo), pubblicamente fruibile in forma continuativa;
- fornire servizi di rilevante ed accertato valore culturale, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario;
- sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
- operare sulla base di una programmazione almeno triennale;
- documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati;
- disporre di sede ed attrezzature idonee e adeguate.

Per il primo inserimento in tabella è, inoltre, prescritto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano attività da almeno 5 anni.

L'art. 3 ha, poi, stabilito che, ai fini della determinazione del contributo, si deve tenere conto prioritariamente:

- della consistenza del patrimonio librario storico e della crescita di quello corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
- della consistenza e dell'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico;
- dello svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

L'art. 4 ha attribuito al MIBAC funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull'attività svolta e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest'ultimo caso, l'art. 5 dispone che, se la sospensione si protrae per sistematica inattività, l'istituzione è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Ai sensi dell'art. 6, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per "compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi". I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.

L'art. 7 della medesima legge prevede che il Ministro può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella per "singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca", mentre ai sensi dell'art. 8 possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti.

Le somme sono stanziare sul capitolo 3671 dello stato di previsione del MIBAC, la cui dotazione annuale è quantificata nella tab. C della legge di stabilità.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il **comma 2** reca un elenco di principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il regolamento di cui al comma 1, tra i quali trasparenza, pubblicità e semplificazione dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi; individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari; razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali; orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale; individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie; previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale.

Ai sensi del **comma 3**, sullo schema di regolamento dovranno essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala che ai commi 1 e 3 si autorizza ad adottare un (solo) regolamento, mentre il comma 2 si riferisce a (più) regolamenti; potrebbe essere pertanto ritenuta opportuna un'armonizzazione delle dizioni.

Articolo 10, comma 5

(Modifiche alla disciplina delle locazioni passive di immobili pubblici e per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio)

5. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del successivo comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le

valutazioni di competenza ed è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

L'articolo 10 al comma 5 reca una serie di modifiche ai commi 222, 222-bis e 224 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, dirette anzitutto ad obbligare le

Amministrazioni dello Stato a scegliere - nell'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva - soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Viene quindi posto a carico delle suddette Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da queste utilizzati; l'Agenzia del Demanio individua invece degli indicatori di *performance* e viene incaricata della relativa comunicazione.

Più in dettaglio, il **comma 5** reca una serie di novelle ai commi 222, 222-*bis* e 224 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*legge finanziaria 2010*), con i quali sono dettate disposizioni in materia di locazioni passive di immobili pubblici e ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

Anzitutto la **lettera a)** reca modifiche al comma 222 dell'articolo 2 citato, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha imposto alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, di comunicare annualmente all'Agenzia del demanio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non più necessarie.

Dette amministrazioni devono altresì comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie per reperire immobili in locazione: tale comunicazione, per effetto di una prima modifica apportata, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2011).

I periodi successivi del comma 222 stabiliscono che l'Agenzia, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici;
- b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;
- c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio.

Senza il preventivo nulla osta dell'Agenzia, i contratti di locazione sono nulli. Le amministrazioni devono altresì l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Una seconda modifica apportata dal testo in esame al comma 222 è l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni interessate di selezionare le soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-*bis*, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici.

La previsione è dettata dall'esigenza del contenimento della spesa pubblica; la Relazione tecnica sottolinea al riguardo la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali sono generalmente previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali.

Viene infine modificato l'ottavo periodo del citato comma 222, prevedendo che il Piano di razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio va inviato - previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione dei costi - ai Ministri interessati e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

La **lettera b)** del comma 5 reca modifiche al comma 222-bis dell'articolo 2 citato, con il quale è stato definito un parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni interessate, che sono quelle richiamate dal citato comma 222, devono predisporre, entro il 3 ottobre 2012, dei piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto. I piani dovranno essere comunicati all'Agenzia del demanio.

Il testo in esame apporta una prima modifica sopprimendo l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano.

La norma contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all'esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione.

Qui si inserisce una ulteriore aggiunta apportata dal testo in esame, che pone a carico delle Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati.

Spetta invece all'Agenzia - con provvedimenti direttoriali - elaborare degli indicatori di *performance* in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato che, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati.

La norma - secondo la Relazione - dovrebbe generare effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché semplificare e accelerare le procedure amministrative.

La **lettera c)**, infine modifica il 224 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, con il quale si prevede che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai precedenti commi affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo (ossia la disciplina di carattere premiale ricordata *supra*).

Articolo 10, comma 6

(Programma straordinario di cessione di immobili pubblici)

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

L'**articolo 10 al comma 6** prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Il programma è definito dal Governo sentita la Conferenza Unificata e la società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Si tratta della società di gestione del risparmio, costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e avente capitale sociale pari ad almeno un milione di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.

Si ricorda inoltre che nella [Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013](#) (Doc. LVII, n. 1-*bis*), presentata al Parlamento il 20 settembre 2013, la sezione IV.3 del documento è dedicata al piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, evidenziando le iniziative del Governo per valorizzare e dismettere il patrimonio dello Stato. La Nota, premesso che il valore del patrimonio immobiliare pubblico, comprensivo dei terreni, sarebbe stimabile in circa 350 miliardi, segnala anzitutto la costituzione della InvImIt SGR (Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio), una Spa con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia che provvederà all'istituzione di fondi di investimento finalizzati sia a partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi degli enti territoriali e altri enti pubblici, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile, sia a valorizzare gli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e quelli non più utilizzati dal Ministero della difesa.

La Nota ricorda inoltre una prima serie di operazioni di privatizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, perfezionate in più tranches per complessivi 8.831 milioni e concluse nel 2013, mediante la cessione alla Cassa Depositi e Prestiti delle partecipazioni in Sace, Fintecna e Simest.

La Nota evidenzia infine che entro la fine dell'anno verrà individuato un programma di dismissioni di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato: viene peraltro specificato al riguardo come il Governo abbia ritenuto opportuno dimezzare l'obiettivo di un punto percentuale di PIL all'anno di incassi da privatizzazioni, al fine di renderlo più realistico e fattibile, anche in considerazione delle ancora difficili condizioni del mercato immobiliare e finanziario.

Articolo 10, comma 7
(Dismissione beni immobili INDIRE)

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

L'**articolo 10, comma 7**, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Il citato decreto dovrà essere emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

L'[Indire](#) fin dalla sua istituzione accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.

L'ente, con l'Invalsi e il corpo ispettivo del Miur, è parte del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e vanta una consolidata esperienza nell'utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, ponendosi come punto di riferimento per la ricerca educativa.

Articolato in tre nuclei territoriali, l'Indire è un ente dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto è stato ripristinato dal 1° settembre 2012 con la [legge 15 luglio 2011, n. 11](#), subentrando all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (che era stata istituita con la [L. 296/2006](#)).

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 21 dicembre 2012 ne è stato approvato lo Statuto.

Articolo 10, comma 8

(Rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la Difesa)

8. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 8 dell'articolo 10** prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa -anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni- pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Si ricordano i seguenti programmi di investimenti pluriennali per la difesa, integralmente o parzialmente finanziati con le risorse del Ministero dello Sviluppo economico:

- *Eurofighter*: Programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo.
- *FREMM - Fregate Europee Multi Missione*: Programma, in cooperazione con la Francia, relativo all'acquisizione di Fregate europee multimissione in sostituzione delle Fregate Lupo e Maestrale.
- *VBM Freccia*: Programma relativo all'approvvigionamento di 249 VBM 8x8 di varia tipologia (*Combat, Combat Support, Posto Comando*) destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico, protezione e sicurezza delle unità dell'esercito impiegate in operazioni.
- *Forza NEC*: Programma per la digitalizzazione della componente terrestre. Avvio della fase denominata "Integrated Test Bed (ITB) e "Concept development and experimentation (CD&E)" sull'architettura di sistema Forza NEC" (1^a spira), che ha come obiettivo la successiva digitalizzazione di una unità a livello Brigata media ed una forza anfibia.
- *SICRAL 2*: Programma italo-francese duale, ha lo scopo di sostituire l'attuale sistema SICRAL (operativo dal 2001), al termine della sua vita operativa, prevista per il 2010-2011, nonché ad assicurare un'idonea riserva al SICRAL 1B, in orbita da aprile 2009.

Articolo 10, commi 11-14

(Riduzione delle spese per consultazioni elettorali)

11. In relazione alle spese per consultazioni elettorali le risorse stanziare sul «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 2014 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica giornata nell'arco dell'anno. A tal fine, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «nella medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima giornata».

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ulteriori criteri e misure di riduzione e razionalizzazione della spesa necessarie a consentire il sopraindicato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

14. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 11 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

L'articolo 10, commi da 11 a 14 recano misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali.

Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014, del Fondo relativo Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 11**), e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano - "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" - in un'unica giornata (anziché un'unica data, come prevede l'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011) nell'arco dell'anno (cd. *election day*), dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (**comma 12**).

Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum (potrebbe dirsi, un *referendum day*).

Ulteriori misure di razionalizzazione della spese sono demandate a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo (**comma 13**).

Il **comma 14** sollecita l'individuazione di procedure di quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (ponendo alle amministrazioni interessate l'obbligo di fornire i dati e le informazioni utili).

Articolo 10, comma 15

(Procedure informatiche per il pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dei Corpi di polizia e delle FFAA)

15. Entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione

generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

Il **comma 15 dell'articolo 10** prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e che, all'attivazione delle richiamate procedure, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nella legge finanziaria per il 2007 ([legge n. 296 del 2006](#)) i commi 446-448 dell'articolo 1 recano disposizioni in materia di pagamento degli stipendi. Il comma 446 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato -ad eccezione delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri- si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 447 dispone, tra l'altro, che il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definirsi ai sensi delle disposizioni sul controllo della spesa recate dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 5, comma 10, lettera a) del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*) prevede un obbligo (anziché una facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011) di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il c.d. cedolino).

L'obbligo vale per tutte le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Viene meno dunque l'esclusione (che era disposta dall'articolo 1, comma 446, della legge finanziaria per il 2007) delle Forze armate. Esse, peraltro, sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio. L'obbligo di avvalersi delle ricordate procedure informatiche può esser derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose. Diversamente, gli atti e i contratti posti in essere in violazione sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Seconda la relazione tecnica della c.d. *spending review*, il costo di questo servizio, se acquistato presso il Ministero dell'economia anziché sul mercato, è di quattro-sei volte inferiore (come costo unitario per cedolino emesso). Se si considera che sono circa 1.750.000 i dipendenti pubblici non 'gestiti' da quel Ministero (a fronte di 1.346.667 che lo sono: ma tra questi non vi sono i dipendenti civili della Difesa né i dipendenti di Polizia e Guardia di finanza), si avrebbe un risparmio complessivo stimabile a regime (ossia sopraggiunta la scadenza dei contratti in essere) in 210 milioni di euro. Tali risparmi potrebbero aumentare, qualora l'erogazione del servizio da parte del Ministero dell'economia si ampliasse anche ad altri profili, quali la rilevazione delle presenze. E risultano ancor maggiori, qualora si computino non solo i costi esterni ma quelli interni, conseguenti all'impiego di personale per attività connesse ai servizi stipendiali.

L'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al richiamato comma 447 cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi- da attivarsi entro il 1° gennaio 2015 per il pagamento al personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) delle competenze fisse e accessorie.

Articolo 10, commi 16 e 17
(Garante del contribuente)

16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella

cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate»;

b) il comma 4 è abrogato.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 10 ai commi 16 e 17** stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che la figura del Garante del contribuente coincida, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Più in dettaglio, il **comma 16** novella l'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) dedicato al garante del contribuente.

Si ricorda in sintesi che - ai sensi dell'articolo 13 citato - il Garante del contribuente è istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome.

Il Garante è organo monocratico il cui incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Il Garante può accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico. Il Garante individua e segnala i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione; ogni

sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, mentre con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

La **lettera a)** del comma in esame modifica il comma 2 dell'articolo 13 dello statuto del contribuente al fine di prevedere che il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

La normativa vigente prevede invece che il Garante sia una figura autonoma scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
- avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

Con la **lettera b)** viene contestualmente soppresso il comma 4 dello stesso articolo 13, che rimanda ad un decreto del Ministro delle finanze per la determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, la disposizione intende mantenere l'attuale livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa (dal momento che non è prevista per i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali la corresponsione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle nuove attribuzioni).

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno una propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Il **comma 17** fa decorrere l'efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente dal 1° gennaio 2014, disponendo conseguentemente la decadenza, dalla medesima data, dei Garanti operante alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 10, comma 18

(Sospensione dell'adeguamento del compenso spettante ai CAAF)

18. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

L'**articolo 10 al comma 18** dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento (in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo) del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

Più in dettaglio, il **comma 18** modifica il comma 32 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), con il quale è stato stabilito che non si proceda all'adeguamento dei compensi - spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai CAAF - previsto dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

La norma in esame interviene pertanto al fine di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento ivi prevista.

Si ricorda infatti che la legislazione vigente assegna ai CAAF un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

In particolare l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede un compenso (fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta) spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34, comma 4, dello stesso decreto¹⁰⁶.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, la misura dei compensi previsti è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

¹⁰⁶ Si tratta delle seguenti attività inerenti alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:

- verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
- invia all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In attuazione di quanto disposto da tale comma sono stati pertanto emanati i D.M. 1° agosto 2001, decreto 26 novembre 2002, decreto 24 giugno 2003, D.M. 6 maggio 2004, decreto 24 marzo 2005, decreto 19 aprile 2006, decreto 21 maggio 2007, decreto 15 aprile 2008, decreto 13 maggio 2009, decreto 5 agosto 2010 e decreto 14 giugno 2011¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Per quanto concerne in particolare quest'ultimo decreto direttoriale 14 giugno 2011, esso ha stabilito (all'articolo 1) che per l'anno 2010 il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, citato, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, a euro 16,29. Esso ha disposto, inoltre, che per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso sia determinato in misura doppia.

Articolo 10, comma 19
(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

L'**articolo 10 al comma 19** dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012 (*Legge di stabilità 2013*).

Si ricorda che con l'articolo 1, comma 515 citato è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, destinato ad esentare dall'IRAP (disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997), a decorrere dal 2014, alcune categorie di contribuenti "minori".

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR¹⁰⁸, ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Possono usufruire dell'agevolazione i predetti soggetti, ove:

- non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;
- impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

La norma in esame, come detto, sopprime l'autorizzazione di spesa con conseguente definanziamento del fondo.

¹⁰⁸ Il richiamato articolo 55 reca la definizione di "redditi d'impresa", intendendosi per tali sia quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi della disciplina del codice civile, sia quelli indicati da norme del TUIR.

Articolo 10, comma 20
(Fondo per il pagamento dei canoni di locazione)

20. L'autorizzazione di spesa di cui dicembre 2012, n. 228, è soppressa.
all'articolo 1, comma 139, della legge 24

L'**articolo 10 al comma 20** dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (*Legge di stabilità 2013*), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁰⁹.

La Relazione tecnica ricorda che - come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF - non si sia provveduto al conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla normativa citata.

¹⁰⁹ La norma istitutiva del fondo sembra prefigurare uno schema secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, continuino ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La "messa a reddito" del patrimonio pubblico realizzata in tal modo garantirebbe, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditività dei fondi immobiliari a cui gli immobili andrebbero conferiti.

Articolo 10, commi 21 e 22

(Rimodulazione di trasferimenti tra i bilanci delle Autorità indipendenti)

21. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

22. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«523. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e

successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

L'**articolo 10, commi 21 e 22** recano una rimodulazione dei trasferimenti tra bilanci delle Autorità indipendenti.

Il **comma 21** incide in particolare sull'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La legge finanziaria per il 2010 (più precisamente: l'articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009) prevede per il triennio 2010-2012 l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di una quota (che quantificava puntualmente) di entrate, provenienti dalla contribuzione di: ISVAP, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Ebbene, il comma 21 prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tali quote ai soggetti versatori (all'ISVAP è subentrato l'IVASS).

La restituzione deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite nel 2012; in dieci annualità costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme.

Il **comma 22** modifica la modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle *autorites* per gli anni 2014 e 2015. La variazione va a favore di due soggetti: il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Dunque, per questo riguardo è modificata la modulazione quale prevista dal citato articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009 - che altra disposizione, recata dall'articolo 1, comma 523 della legge n. 228 del 2012, estendeva al triennio 2013-2015.

Secondo la nuova previsione, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB (si noti che queste due ultime Autorità non erano incluse, dalla previgente disciplina, tra i soggetti 'contribuenti').

La Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascun dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB. Ed ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Articolo 10, comma 23

(Spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato)

23. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di

ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Il **comma 23** concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza.

In merito, si consente che, a decorrere dal 2014, essi adempiano gli obblighi normativi di contenimento della spesa in oggetto, in via sostitutiva, effettuando un riversamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010. Tale riversamento è stabilito come possibilità alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni¹¹⁰ - elenco che comprende i soggetti summenzionati -, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

¹¹⁰ L'elenco è redatto ai sensi dell'[art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni. L'elenco più recente è quello contenuto nel [comunicato ISTAT del 30 settembre 2013](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno).

Articolo 10, comma 24

(Fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario)

24. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), e 4, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

L'**articolo 10, comma 24**, stabilisce che, per il 2014, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 116, della legge di stabilità 2013 ([L. 228/2012](#)) dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricercavigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015, in particolare prevedendo che per il citato triennio continuo ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, co. 637, 638, 639, 640 e 642¹¹¹), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei suddetti enti pubblici di ricerca. Quindi per ciascun anno del triennio la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (art. 1, co. 637, [L. 296/2006](#))¹¹²; tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (art. 1, co. 642, L. 296/2006).

L'art. 5 della [L. 240/2010](#) ha delegato il Governo a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale

¹¹¹ Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell'università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il co. 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del predetto 4%.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

L'art. 1, co. 640, L. 296/2006 conferma l'esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" (ex art. 3, co. 5, L. 350/2003).

¹¹² Per gli enti pubblici di ricerca indicati l'incremento non può essere superiore al 4% (art. 1, co. 638, L. 296/2006).

di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità, nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione.

Il [d.lgs. 18/2012](#), conseguentemente emanato, ha disposto che, entro il termine del 1° gennaio 2014, le università devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo, e dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Per le università che hanno adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013, è stata prevista la concessione di una quota a valere sul FFO per il 2011 e 2012¹¹³.

In particolare, in base alla nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da:

- bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- bilancio unico d'ateneo di previsione triennale;
- bilancio unico d'ateneo di esercizio;
- bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati.

Le sole università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della [L. 196/2009](#) sono tenute anche a predisporre un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Le medesime università considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale strutturandolo in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa – la stessa attribuita ora ai dipartimenti, in luogo della pregressa “autonomia finanziaria ed amministrativa” –, nonché un apposito prospetto (da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e al bilancio unico d'ateneo di esercizio) contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.

Come osservato nella relazione illustrativa, l'adozione del bilancio unico di ateneo prevede la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai dipartimenti universitari, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014. Si stima che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi ai conti di tesoreria unica degli atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, il comma 24 prevede che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo, ed è quindi determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

¹¹³ Al riguardo, il DM 16 aprile 2012 n. 71, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2012, ha destinato a tale finalità € 500.000, da ripartire secondo le modalità indicate nell'all. 5. La stessa cifra era stata destinata per il 2011 dall'art. 12 del DM 3 novembre 2011, n. 439, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2011.

La relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Articolo 10, commi 25 e 26
(*Promuovi Italia S.p.A.*)

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia s.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del 50 per cento. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e

razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

Per ridurre le spese di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi resi incrementando, nel contempo, l'efficienza, i **commi 25 e 26** dettano disposizioni per il riordino della società Promuovi Italia S.p.A..

Si rammenta che il comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - modificando il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) - sostituì al Ministero delle attività produttive, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del potere di avvalimento nei confronti dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo "e delle società da essa controllate". In effetti, Promuovi Italia era una società posseduta al 100% da ENIT; nella nuova versione della disposizione, la Presidenza avrebbe potuto assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi ai compiti inerenti alle attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la società Promuovi Italia - al netto delle funzioni e dei rapporti trasferiti ad Invitalia¹¹⁴ - sarebbe restata in vita "quale ente *in house* della Presidenza del consiglio dei ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico".

La scelta oggi effettuata, con il **comma 25**, è quella per cui l'attività servente è spostata al nuovo Dicastero in cui è confluito il Dipartimento del turismo della Presidenza del consiglio, e cioè il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pur prevedendosi - nei limiti del criterio di prevalenza a favore del Ministero - la possibilità di svolgere attività in favore di altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Le azioni della società sono perciò trasferite, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, a seguito del trasferimento delle relative azioni (che sono dichiarate inalienabili), il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia

¹¹⁴ L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri; sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo; valorizzare le potenzialità dei territori. Ad essa il citato decreto-legge conferiva (in prima persona o mediante società dalla stessa interamente partecipata), a titolo gratuito e previa stipula di un accordo, il coacervo degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. e delle convenzioni dalla stessa stipulate.

nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

Si dispone altresì che i componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadranno, pur restando in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio; il collegio sindacale della Società (composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti) vedrà uno dei membri effettivi designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'aspetto gestionale è oggetto sia di norme di vincolo - i costi di gestione devono essere ridotti del cinquanta per cento, presumibilmente prendendo a base l'ultimo esercizio - sia di norme di controllo (relazione ministeriale annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla società; esercizio da parte della Corte dei Conti del controllo sulla gestione finanziaria della Società).

La disposizione si conclude con una clausola di invarianza fiscale per tutte le operazioni descritte nel comma, esentando tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

Il **comma 26** rimanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni, per un eventuale piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. Perché l'affidamento diretto non violi le regole poste a livello europeo a presidio della concorrenza, è necessario che non si tratti di una forma di gestione che (solo formalmente è attribuibile ad un soggetto esterno, ma che) sostanzialmente è diretta, considerato il rapporto organico che esiste tra ente affidante e società *in house*; occorre altresì che sussistano gli altri due requisiti del controllo "analogo" e della prevalenza dell'attività svolta a favore del socio pubblico, mentre la clausola di salvaguardia non copre l'ulteriore limite nazionale rappresentato dal valore economico del servizio (inferiore a 200.000 euro annui).

Articolo 10, comma 27

(Limite componenti negli organi di amministrazione - Istituzioni culturali)

27. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

L'**articolo 10, comma 27**, stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

Fine della disposizione in commento è favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati negli organi di amministrazione.

L'articolo 6, comma 5, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 78, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Articolo 10, comma 28 *(Controversie CEDU)*

28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte

europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il **comma 28** dell'articolo 10 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea - con cui si intende stabilire che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici previsto dal predetto comma 10 si esercita - oltre che per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui si siano resi responsabili le regioni, le province autonome, nonché gli altri enti pubblici e soggetti equiparati - anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹¹⁵.

Nella Relazione tecnica di accompagnamento si precisa, in via ulteriore, che la disposizione proposta consente l'esercizio della rivalsa anche in relazione a forme di definizione delle controversie CEDU - alle quali in via ordinaria si perviene sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione - che evitano una sentenza di condanna dello Stato e comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dell'erario, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

¹¹⁵ Il citato comma 10 dell'articolo 43 stabilisce che *"lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni."*

Articolo 10, comma 29

(Subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile)

29. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

L'**articolo 10, comma 29** dispone in materia di subentro ai commissari di protezione civile.

Esso prevede che le amministrazioni ed enti ordinariamente competenti subentrino - in tutti i rapporti attivi e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti - alle gestioni commissariali esaurite, già disposte per interventi emergenziali di protezione civile.

Questo, anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (prima che tale competenza fosse soppressa dall'articolo [40-bis](#), comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla [legge n. 27 del 2012](#)).

Tale subentro è previsto, peraltro, per le sole cessate gestioni commissariali che fossero in capo a soggetti rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti (o soggetti da loro designati).

La disposizione in commento richiama i commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225 del 1992. Essi vi sono stati inseriti dal decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27.

Prevedono, rispettivamente, che: almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cessazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Con l'ordinanza ora detta, può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Articolo 10, comma 30

(Monitoraggio e revisione dei fabbisogni standard)

30. Al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

L'**articolo 10** al **comma 30** autorizza una spesa di 4 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Si ricorda, in materia, il D.l.vo n. 216 del 2010, relativo alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali.

Articolo 10, comma 31

(Durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria)

31. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

Il **comma 31** dispone una riduzione della durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria. Si prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2014-2015, i corsi in esame (compresi "nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici") abbiano una durata di 4 anni - la durata attuale è di 5 o di 6 anni -. Si ammette, tuttavia, che con decreto ministeriale, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro il 30 marzo 2014, si stabilisca una diversa durata, non superiore a 5 anni, per alcuni corsi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10, commi 32-35

(Ulteriori misure di spending review e di ottimizzazione dell'uso degli immobili)

32. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

33. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge.

Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

34. A seguito delle misure di cui al comma 32, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di

cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di

imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

L'articolo 10 ai commi da 32 a 35 reca una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il comma 32 prevede che, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la *spending review*, siano adottate misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro a decorrere per gli anni 2016 e 2017. Nelle more della definizione di tali interventi correttivi, il comma 33 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3; sono escluse le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni culturali e dell'istruzione, le spese della Missione "Ricerca e innovazione", gli stanziamenti per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e per l'Expo Milano. Il comma 34 prevede che, a decorrere dal 2015, le Regioni, a seguito delle misure di cui al comma 32, a valere sui risparmi connessi alle predette misure devono assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 344 milioni di euro; si prevede altresì l'obbligo di assicurare un contributo di 275 milioni di euro per i comuni e di 69 milioni di euro per le province a decorrere dal 2016. Il comma 35 prevede l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni di euro per il 2015, 7.000 milioni per il 2016 e 10.000 milioni dal 2017; tali misure non saranno adottate (in tutto o in parte)

qualora, entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che assicurino maggiori entrate ovvero risparmi di spesa con interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Più in dettaglio, il **comma 32** prevede entro il 31 luglio 2014 siano adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

Tali misure sono adottate sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale, nonché delle attività svolte e delle proposte formulate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69¹¹⁶.

Il Commissario deve riferire ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure.

Si ricorda che il citato articolo 49-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 ha istituito al comma 1 un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate non quotate, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del comma 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti sopra ricordati. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa¹¹⁷.

¹¹⁶ *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.*

¹¹⁷ Nel Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2010 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha informato il Consiglio che, d'intesa con il Presidente, il dottor Carlo Cottarelli, direttore del Dipartimento finanza pubblica del Fondo monetario internazionale, è nominato Commissario straordinario per la *spending review*. Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario si avvarrà delle risorse umane e strumentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria

Il **comma 33** prevede che, nelle more della definizione degli interventi correttivi predetti, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili¹¹⁸ delle missioni di spesa di ciascun Ministero sono accantonate e rese indisponibili (per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017) secondo quanto indicato nell'Allegato 3 alla presente legge qui di seguito riportato.

generale dello Stato e può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

¹¹⁸ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate: nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI		
	2015	2016 e successivi
	[in milioni di euro]	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	109,8	255,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4,8	10,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,2	2,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7,8	20,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5,3	12,8
MINISTERO DELL'INTERNO	10,2	25,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,9	4,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	38,0	86,7
MINISTERO DELLA DIFESA	74,6	198,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,9	4,2
MINISTERO DELLA SALUTE	0,5	1,4
	256,0	622,0

Da tali accantonamenti sono escluse:

- le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- le spese della Missione "Ricerca e innovazione";
- gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 (riduzione di spesa per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi), e dell'articolo 17, commi 4 e 5 (percentuale di fruizione dei crediti di imposta).

Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza

sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale.

A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. È quindi prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.

Il **comma 34** disciplina il concorso di regioni ed enti locali ai risparmi di spesa

Per quanto concerne le regioni e le province autonome, queste devono assicurare - per gli anni 2015, 2016 e 2017 - a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 32, un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro.

Per quanto concerne gli enti locali, devono assicurare anch'essi - per gli anni 2016 e 2017 - un contributo per complessivi 344 milioni di euro annui (275 milioni di euro per i comuni e 69 milioni di euro per le province).

Il **comma 35** prevede infine che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2015, 7 miliardi di euro per l'anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Tali misure potranno tuttavia non essere adottate (o adottate on misura ridotta) qualora - entro la stessa data del 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Articolo 10, comma 36
(Trasferimenti correnti alle imprese)

36. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

Il **comma 36** riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 e tutte iscritte nella categoria VI della spesa del bilancio dello Stato: ciò avviene per un importo complessivo pari ad euro 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media - che per la relazione tecnica non attiene ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese, né a rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi o ripianamento perdite d'esercizio - è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate.

Si tratta delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici ivi comprese le somme afferenti agli anni pregressi (articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416);
- somma da erogare alle poste italiane spa per i servizi offerti in convenzione allo stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli importi afferenti agli anni pregressi (articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499);
- esecuzione accordo italo-ungherese ratificato con legge 440/1989, per il rimborso all'impresa Ferrovie dello stato s.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci (articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440);
- somma da erogare all'Enav s.p.a. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio (legge 15 dicembre 1990, n. 385);
- somma da erogare per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457);
- somma da erogare per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali

- lavoratori portuali (articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457);
- somma da erogare per il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457);
 - somma da versare alla rai per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani (articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
 - contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni);
 - somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (competenza MiSE: Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);
 - fondo per il finanziamento di interventi a favore dell' incremento dell' occupazione giovanile e delle donne (articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive (articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
 - somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale (articolo 1, comma 1, numero 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267);
 - spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico (articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185);
 - spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca (articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226);
 - contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli (articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182);
 - contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67);
 - quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati (articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163).

Articolo 10, comma 37

(Riduzione delle spese per consumi intermedi)

37. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

L'**articolo 10 al comma 37** dispone una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al testo in esame.

Più in dettaglio, il **comma 37** prevede una riduzione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 (di seguito riportato).

Sono tuttavia escluse da tali riduzioni:

- le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

Su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI			
	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	47,8	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,0	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,3	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7,9	7,9	7,8
MINISTERO DELLA DIFESA	41,3	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,7	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	150,0	150,0	150,0

Articolo 10, comma 41
(Commissariamento delle Province)

41. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

L'**articolo 10, comma 41** proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province.

La base normativa del 'commissariamento delle province' è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento.

Quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate" (cfr. il *dossier* del Servizio Studi del Senato n. 56, *Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale*, settembre 2013).

Alle previsioni del 2011 seguirono sul piano legislativo, il decreto-legge n. 95 del 2012, che dispose (con l'articolo 17) un generale riordino delle province, e il **decreto-legge n. 188 del 2012**, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei requisiti minimi: popolazione di almeno 350 mila abitanti e superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati.

Fallito l'intento di riordino-accorpamento, giunse la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con una serie di previsioni (articolo 1, comma 115) in tema di ordinamento provinciale, finalizzate all'effettuazione di una futura riforma organica nonché "al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012" (quest'ultimo era il cd. decreto '*spending review*').

Così sono stati traslati al 31 dicembre 2013 numerosi termini previsti nell'ambito delle precedenti previsioni di riforma (tra cui il termine di cessazione del commissariamento). In particolare:

- si è sospesa l'applicazione delle disposizioni (commi 18 e 19 dell'articolo 23 del d.l. n. 201 del 2011) che prevedevano il trasferimento da parte dello Stato e

delle Regioni delle funzioni già provinciali e delle relative risorse entro il 31 dicembre 2012;

- si è mutato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine previsto per stabilire le modalità di elezione del riformato Consiglio provinciale, eletto in secondo grado;

- sono stati commissariati fino al 31 dicembre 2013 gli organi delle Province (ai sensi delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento) cessanti tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati;

- si è traslato al 31 dicembre 2013 la data entro cui si debba procedere al riordino delle province, conservando pertanto la medesima, complessa procedura che ha prodotto il non convertito decreto-legge 188 del 2012;

- si sono già attribuite, in attesa del suddetto riordino, alle Province le funzioni di area vasta (coordinamento territoriale e ambientale provinciale, trasporto e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado) che sarebbero sopraggiunte all'esito del (postposto) medesimo riordino;

- si sono sospese fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni (art. 18 d.l. n. 95 del 2012) istitutive delle Città metropolitane e soppressive delle province del relativo territorio, nonché quelle, correlate, relative alla riduzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Indi l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. 'sul femminicidio' n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale).

Invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia *fino al 30 giugno 2014* per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata.

Il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di prostrarla fino al 30 giugno 2014 “in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali”.

La salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale

continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge.

Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga.

Pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 'tornava' ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013.

In merito al percorso di riforma delle province, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva (seduta n. 18, del 2 agosto 2013), un disegno di legge costituzionale (A.C. 1543) che prevede la soppressione delle province (ora sottoposto al parere della Conferenza unificata) e, in via preliminare, un disegno di legge per il riordino delle funzioni delle province (seduta n. 16, del 26 luglio 2013). Questo secondo disegno di legge ordinamentale (A.C. 1542) si affiancherebbe al ddl costituzionale di abolizione delle Province e, nelle more della riforma costituzionale, dovrebbe consentire già a partire dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.

Le amministrazioni provinciali che risultano sciolte alla data del 1° settembre 2013 sono: Belluno (13 dicembre 2011), Genova (9 maggio 2012), Vicenza (31 maggio 2012), La Spezia (1 giugno 2012), Ancona (2 giugno 2012), Como (2 giugno 2012), Asti (23 novembre 2012), Biella (23 novembre 2012), Brindisi (23 novembre 2012), Vibo Valentia (10 dicembre 2012), Roma (10 gennaio 2013), Avellino (12 febbraio 2013); Rieti (12 febbraio 2013); Frosinone (18 marzo 2013); Napoli (18 marzo 2013), Benevento (18 aprile 2013); Catanzaro (18 aprile 2013); Massa Carrara (18 aprile 2013); Varese (18 aprile 2013); Foggia (16 maggio 2013); Lodi (6 giugno 2013); Taranto (19 luglio 2013).

Articolo 11, commi 1-18

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

1. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

2. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

5. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-sexies) 7

.....
.....
.....

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

9. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

13. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

14. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

15. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano

acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

16. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

17. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'**articolo 11** reca un novero di disposizioni in materia di pubblico impiego. Le tematiche ivi affrontate sono:

- ✓ indennità di vacanza contrattuale;
- ✓ trattamento economico accessorio;
- ✓ onorari degli avvocati della pubblica amministrazione;
- ✓ turn over (incluse disposizioni speciali per: università ed enti di ricerca; comparto sicurezza e Guardia di finanza);
- ✓ limite massimo retributivo;

- ✓ retribuzione degli 'straordinari' per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate.
- ✓ indennità di missione all'estero e pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia dei familiari a carico, per il personale dell'amministrazione degli affari esteri.

I **commi 1, 3 e 4** concernono l'indennità di vacanza contrattuale, ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato.

In particolare, il **comma 1** investe - e preclude, per il triennio 2015-2017 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane fissata agli importi attuali (quelli in godimento al 31 dicembre 2013).

In assenza di diversa previsione, la disposizione sopra ricordata pare valere per il personale pubblico inteso come dipendente dalla amministrazione pubbliche (non già inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, incluse le Autorità indipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009, bensì) quali definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ossia: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie governative di cui al *decreto legislativo n. 300* del 1999 (e questo, sia il personale 'contrattualizzato' oppure in regime di diritto pubblico, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il **comma 2** dispone che per le amministrazioni pubbliche così individuate, possano sì aversi procedure contrattuali e negoziali relative al biennio 2013-14, ma solo per la parte normativa, non già per la parte economica, e senza possibilità di recupero successivo di quest'ultima.

Là dove facoltizza la contrattazione per la parte normativa, la disposizione si differenzia da quella invero già recata dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" (atto del Governo n. 9, presentato in avvio della presente XVII legislatura), adottato sulla scorta dell'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante *Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

Esso protrae per il biennio 2013-14 il 'blocco' della contrattazione per il pubblico impiego e mantiene preclusi, per quel biennio, incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale (sì che continui ad essere corrisposta nelle

misure di cui all'articolo 9, comma 17 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

Su quello schema di regolamento, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha reso parere nella seduta del 25 giugno 2013; le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati hanno reso parere nella seduta del 19 giugno 2013. Entro quest'ultimo è contenuta l'indicazione - recepita dal **comma 2** in esame - di consentire almeno per la parte normativa (non economica dunque) lo svolgimento della contrattazione per gli anni 2013-14.

Il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2013. Al momento della stesura di queste pagine, esso non risulta ancora pubblicato.

I **commi 3 e 4** estendono le previsioni sopra ricordate, concernenti l'indennità di vacanza contrattuale e il 'blocco' della contrattazione (per la parte economica), al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (sono medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) e consentono che, ai fini della quantificazione degli accantonamenti obbligatori nei bilanci regionali, si tenga conto di tali norme.

L'**indennità di vacanza contrattuale** fu prevista da un accordo tra il Governo Ciampi e le parti sociali del 23 luglio 1993, il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo". Esso prevede che (dopo tre mesi di vacanza contrattuale) venga corrisposto il 30 per cento del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi; e (dopo sei mesi di vacanza contrattuale) venga corrisposto il 50 per cento del tasso di inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi.

L'indennità di vacanza contrattuale è stata indi disciplinata dal decreto-legislativo n. 165 del 2001 (recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come novellato (con l'introduzione in esso dell'articolo 47-*bis*) dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'articolo 47-*bis* prevede che decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (tale era allora lo strumento normativo) che disponga in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possano essere erogati in via provvisoria, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

In ogni caso - ancor prevede l'articolo 47-*bis*, ed è il profilo che qui rileva - a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, se esso non sia rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione provvisoria di cui sopra, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

Era già intervenuto, prima del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 2, comma 35 della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009), a prevedere la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale, decorrente dal mese di aprile di ogni anno.

E il decreto-legge n. 185 del 2008 aveva autorizzato all'erogazione di tale indennità le amministrazioni pubbliche non statali. Così il suo articolo 33, il quale altresì ha escluso dalla sua applicazione il personale in regime di diritto pubblico, ossia quello cd. non contrattualizzato, il cui trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge (è il caso, ad esempio, di magistrati, personale dirigente delle Forze armate e di polizia, professori e ricercatori universitari).

Successivamente intervenne il decreto-legge n. 78 del 2010, a prevedere che non si facesse luogo (per il triennio 2010-2012) alle procedure contrattuali e negoziali collettive, salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

In seguito, si è ricordato, è stato approvato un decreto del Presidente della Repubblica, recante "regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" (atto del Governo n. 9, nella presente XVII legislatura), adottato sulla scorta dell'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante *Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

Esso protrae per il biennio 2013-14 il 'blocco' della contrattazione per il pubblico impiego e mantiene preclusi, per quel biennio, incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale (talché questa continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17 del citato decreto legge n. 78 del 2010).

Il **comma 5** concerne il *trattamento economico accessorio* dei pubblici dipendenti (*da intendersi, in assenza di diversa previsione, come impiegati nelle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001*).

Su questa materia, già l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 'congelava' (per il triennio 2011-13) all'ammontare complessivo accordato nell'anno 2010, il trattamento accessorio - nonché prevedeva l'automatica sua riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Ora il **comma 5** dispone la proroga a tutto il 2014 di tale previsione di 'congelamento' del trattamento economico accessorio.

Medesima previsione, invero, è recata nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (A.G. n. 9),

Insieme, il **comma 5** aggiunge la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate "di un importo pari alle riduzioni" operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-*bis* (il quale peraltro già prevede - ma "in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" - un'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio).

Una specifica previsione - nel presente articolo del disegno di legge di stabilità - ancor in materia di trattamento economico accessorio, è recata dal **comma 18**.

Vi si dispone che i risparmi derivanti dall'applicazione del suddetto **comma 5** siano, per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza, destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio (nelle spese di funzionamento dei medesimi enti) posti dalle norme vigenti.

L'articolo 1, comma 108 della legge n. 228 del 2012 ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici adottino (nell'ambito della propria autonomia organizzativa) ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui (da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato).

Le misure attraverso cui gli enti conseguano tali risparmi prioritariamente sono state così indicate, da quella disposizione della legge n. 228 del 2012:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà; b) la riduzione dei contratti di consulenza; c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale; d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici o dalle norme in tema di contabilità pubblica.

Il **comma 6** dell'articolo 11 dispone - dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 - la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, ai sensi del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo del bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale).

In relazione alla disposizione in commento, si rammenta che l'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile stabilisce che nelle liquidazioni delle spese di cui [all'articolo 91¹¹⁹ del codice di procedura civile](#) a favore delle pubbliche amministrazioni di cui [all'articolo 1](#), comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-*bis*¹²⁰ del medesimo codice di procedura civile, si applica

¹¹⁹ L'articolo 91 del codice di procedura civile disciplina la condanna alle spese stabilendo che le stesse siano liquidate dal giudice con la sentenza che chiude il processo insieme con gli onorari di difesa

¹²⁰ Si riporta qui di seguito per completezza il testo del citato articolo 417-*bis*: "417-*bis*. (Difesa delle pubbliche amministrazioni) *Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di*

il decreto adottato ai sensi dell'articolo [9, comma 2](#)¹²¹, del decreto legge n. 1 del 2012 per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

Poiché la previsione di cui citato articolo 152-bis parrebbe parzialmente sovrapporsi con quella di cui al comma in esame, potrebbe ritenersi opportuno un intervento di coordinamento che regoli in modo esplicito il rapporto fra le due disposizioni in questione, anche al fine di evitare incertezze in sede interpretativa.

Il **comma 7** è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento del Senato.

I commi 8 e 9 ridefiniscono la modulazione del *turn over* nella pubbliche amministrazioni.

Secondo la disciplina vigente (per effetto di una successione di norme, che qui non si ripercorre), le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono autorizzate per un contingente di personale determinato secondo le seguenti percentuali (riferite sia alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente sia al numero delle unità di personale delle unità cessate nell'anno precedente): 20 per cento, fino al 2014; 50 per cento, per il 2015; 100 per cento, dal 2016.

Secondo la nuova previsione, la modulazione del *turn over* verrebbe ad essere: per il 2014: 20 per cento (invariato);

assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

¹²¹ I commi 1 e 2 del citato articolo 9 così dispongono: "1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

per il 2015: 40 per cento (anziché 50 per cento);
per il 2016: 60 per cento (anziché 100 per cento);
per il 2017: 80 per cento (anziché 100 per cento);
dal 2018: 100 per cento (invariato).

Tale previsione è recata dal **comma 8, lettera a)**, in combinato disposto con il **comma 9**.

Le pubbliche amministrazioni interessate sono quelle indicate dalla legge finanziaria per il 2007 (più esattamente: l'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006), ossia: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che elencava i seguenti enti: ente EUR, enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, Registro aeronautico italiano, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione).

Per le università e gli enti di ricerca, le percentuali di *turn over* autorizzato sono diverse, rispetto a quelle sopra elencate, per il 2014 e il 2015.

Infatti, il **comma 8, lettera b)** (per le università) e **lettera c)** (per gli enti di ricerca) autorizzano un *turn over* del 50 per cento sia per il 2014 sia per il 2015.

Diversamente, si è ricordato, per le altre pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione, la percentuale autorizzata è del 20 per cento nel 2014, del 40 per cento nel 2015.

In altri termini, per università ed enti di ricerca permane la disciplina del *turn over* vigente (per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. sulla 'spending review', incidente sull'articolo 66, commi 13-*bis* e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008).

Ossia università ed enti di ricerca sono esentati dalla restrizione del *turn over* per il 2015, prevista dal presente disegno di legge (al comma 9, lettera a) dell'articolo qui in commento).

Disposizioni speciali sono previste - ancora in materia di *turn over* - per il *comparto Sicurezza*. Le pongono i **commi 10 e 11**.

Il **comma 10** autorizza assunzioni aggiuntive, determinando sia le unità sia il contingente di spesa lorda annua.

L'autorizzazione così disposta concerne 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri, 600 unità per la Guardia di finanza (si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", estesamente esaminato dal Senato in prima lettura).

Il contingente di spesa lorda annua destinabile all'assunzione di tali unità è di 50 milioni per il 2014, di 120 milioni a decorrere dal 2015.

Un corrispettivo fondo è pertanto istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le assunzioni così autorizzate, il **comma 11** facoltizza la riserva al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.

E prescrive che le assunzioni siano autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e quello responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni).

Riguardo il *turn over* del comparto sicurezza (e difesa, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), vale ricordare come la legge di stabilità per il 2013 (più precisamente: l'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012) abbia autorizzato un incremento delle percentuali di *turn over*, al 50 per cento per il biennio 2013-14 (anziché il 20 per cento), al 70 per cento nel 2015 (anziché il 50 per cento) (per gli anni successivi, pare di intendere debbano valere le nuove percentuali dettate dal comma 9 dell'articolo qui in commento, v. *supra*).

Insieme, l'articolo 1, comma 90 della legge n. 228 citata autorizzava assunzioni di personale in deroga al 'blocco' del *turn over*, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dunque la previsione ora recata dal **comma 10** dell'articolo in commento del presente disegno di legge incide - rispetto al disegno normativo della scorsa legge di stabilità - sulla quantificazione per l'anno 2014 (che è ora fissata in 50 milioni) ed insieme per il medesimo anno sulla percentuale di *turn over* (che risulta incrementata del 5 per cento).

I **commi da 12 a 16** dettano disposizioni in materia di *limite massimo retributivo*, per il personale della pubblica amministrazione.

Su tale materia già intervenne l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 (così come convertito dalla legge n. 214 del 2001), statuendo che fosse determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione) il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* (incluso il personale in regime di diritto pubblico: ossia i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale

della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti agenti in materia creditizia e di tutela del risparmio).

In attuazione di quella previsione legislativa, indi è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, il quale ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti (fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale). Il 'tetto' è stato individuato nell'importo della retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95).

A tale impianto normativo si riannodano le disposizioni dei **commi da 12 a 16** del presente articolo.

Vi si ribadisce la previsione del decreto-legge n. 201, che si applica altresì al personale delle autorità amministrative indipendenti (**comma 12**), e si scandisce che tale applicazione valga altresì per i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (**comma 13**).

Il **comma 14** ribadisce che ai fini della determinazione del 'tetto' retributivo, siano considerate in modo cumulativo qualsivoglia somma erogata; fa salvi tuttavia i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Il **comma 15** reca previsione circa la destinazione dei risparmi di spesa conseguenti a queste disposizioni sul limite massimo retributivo - destinazione che solo per le amministrazioni già contemplate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 è volta all'ammortamento dei titoli di Stato, laddove per le altre permane nelle disponibilità del loro bilancio, onde migliorarne i saldi.

Il **comma 16** reca - in ordine alle disposizioni sopra ricordate relative al limite massimo retributivo - la prescrizione di adeguamento per le Regioni.

Il termine per l'adeguamento è di sei mesi. Tale adempimento è dalla disposizione annoverato tra le condizioni poste dal decreto-legge n. 174 del 2012 (suo articolo 2) ai fini dell'erogazione di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale).

Tale erogazione statale alle regioni è sottoposta ad alcune condizioni, ai sensi del decreto-legge n. 174. Tra queste condizioni, viene ora a figurare l'adeguamento alle disposizioni sopra esposte sul limite massimo retributivo.

Il **comma 17** concerne la *retribuzione degli 'straordinari' per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate*.

Secondo le previsioni vigenti (in recepimento di accordo sindacale e del provvedimento di concertazione), per quel personale - se chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale

o nel festivo infrasettimanale - è corrisposta una indennità (a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero), fermo restando il diritto al recupero.

Il **comma 17** ora prevede che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario si abbia solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero (fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato).

Articolo 11, comma 19
(Riduzione dell'indennità di servizio all'estero)

19. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 19 dell'articolo 11**, dispone, a decorrere dal 2014, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#) di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. La riduzione concerne l'istituto dell'indennità di servizio all'estero (c.d. ISE).

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967. Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138¹²² reca, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171: la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62¹²³, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito

¹²² Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹²³ *Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Si ricorda che il comma 25 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha disposto, a decorrere dal 2013, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18¹²⁴ nella misura di 5.287.735 euro annui.

Il decreto-legge n. 35/2013, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali Debiti P.A.,¹²⁵ all'art. 12, comma 3, lettera *c-quinquies* ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il D.L. n. 102/2013, recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici¹²⁶, all'art. 15, comma 3, lett. b) prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

¹²⁴ Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

¹²⁵ Convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 giugno 2013, n. 64.

¹²⁶ Ddl A.S.1107, approvato definitivamente il 24 ottobre 2013, non ancora pubblicato.

Articolo 11, comma 20

(Riduzione delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale del Ministero degli affari Esteri in servizio all'estero)

20. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

Il **comma 20 dell'articolo 11**, recando una novella all'art. 181, comma 2 del [D.P.R. n. 18 del 1967](#) prevede che, per il personale del MAE in servizio all'estero e per i familiari a carico, le spese di viaggio per congedo in Italia per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede, siano corrisposte nella misura del 50 per cento, anziché del 90 per cento.

Si ricorda che al personale del MAE in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico: la percentuale rimborsabile di tali spese, nella formulazione qui proposta, scende dal 90 al 50. Si ricorda altresì che il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Articolo 11, comma 21

(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno

sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il **comma 21** opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai precedenti commi - ivi richiamati - relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).

La riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome secondo criteri e modalità proposti dalle medesime, da recepire, in sede di conclusione dell'Intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora entro quest'ultimo termine non si sia avuta neanche la formulazione della proposta, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le Regioni a statuto speciale - ad esclusione della regione Sicilia - e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso in esame mediante le procedure previste dall'art. 27 della [L. 5 maggio 2009, n. 42](#); fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al medesimo art. 27, l'importo del concorso in esame è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Articolo 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a

cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: «Per le medesime finalità».

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

5. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Comma 1 - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

Il **comma 1** concerne la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.

Si ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata, nella normativa a regime vigente¹ (già oggetto, per gli anni precedenti il 2014², di diverse modifiche in via transitoria):

- nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo è pari, nel 2013, a 6.440,59 euro);

¹ Cfr. l'[art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

² Cfr., per gli anni 2012 e 2013, il comma 25 dell'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

- nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento;
- nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Inoltre, in base alla normativa già vigente³, per il 2014 è esclusa ogni misura di perequazione per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Il **comma 1** in esame conferma quest'ultima norma, sempre con esclusivo riferimento al 2014, e prevede, per il triennio 2014-2016, le seguenti misure percentuali:

- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (confermando, sul punto, la normativa a regime summenzionata);
- 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
- 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo - ferma restando, per il 2014, la suddetta norma transitoria per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo -.

La misura percentuale si applica, in base alle norme di cui al presente **comma 1**, all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti⁴) del soggetto - anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l'importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l'importo complessivo concreto del soggetto.

Commi 2 e 3 - Termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici

I **commi 2 e 3** modificano la disciplina sui termini temporali di liquidazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati⁵, dei dipendenti pubblici.

Le modifiche - che concernono un ambito di amministrazioni diverse a seconda dei casi (cfr. *infra*) - hanno effetto (**alinea del comma 2 e comma 3**) per

³ Comma 236 dell'art. 1 della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#).

⁴ Si ricorda, infatti, che il meccanismo di perequazione si applica, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

⁵ Ivi compresi i trattamenti di fine rapporto liquidati secondo il regime di cui all'[art. 2120 del codice civile](#).

i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2013 (in merito a tale norma transitoria, cfr. *infra*).

Riguardo ai termini generali dilatori di liquidazione, si ricorda che, nella normativa vigente⁶, i trattamenti in esame sono corrisposti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, solo dopo il decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure di sei mesi, nei casi di cessazione dal servizio: per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza; per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (contemplata dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione).

Il **comma 2** in esame modifica questo secondo termine, elevandolo da sei mesi a dodici mesi.

Si ricorda che sono esclusi da tali termini dilatori i trattamenti da corrispondere "nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente"⁷.

In merito all'elevamento in oggetto, *si dovrebbe intendere* (anche in base all'aggettivo "relativi" di cui al **comma 3**) che l'esclusione (dal medesimo elevamento) di cui alla summenzionata norma transitoria riguardi esclusivamente i soggetti che abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 2013, i requisiti per lo specifico tipo di pensionamento che venga liquidato al soggetto.

Lo stesso **comma 2** opera una revisione della normativa che prevede la liquidazione in forma rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, che superino un determinato importo. Tali norme riguardano i dipendenti delle amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni⁸.

La disciplina vigente⁹ prevede che la liquidazione avvenga:

- a) in un'unica soluzione, qualora l'ammontare complessivo (al lordo delle trattenute fiscali) sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due rate, qualora l'ammontare sia superiore alla suddetta soglia ed inferiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'ammontare residuo;

⁶ Di cui all'art. 3 del [D.L. 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 1997, n. 140](#), e successive modificazioni.

Tale art. 3 definisce altresì i termini temporali entro cui è consentito l'effettivo pagamento senza la corresponsione di interessi.

⁷ Cfr., al riguardo, il comma 5 del citato art. 3 del [D.L. 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 1997, n. 140](#), e successive modificazioni.

⁸ L'elenco è redatto ai sensi dell'[art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni. L'elenco più recente è quello contenuto nel [comunicato ISTAT del 30 settembre 2013](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno).

⁹ Di cui all'art. 12, commi da 7 a 9, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

c) in tre rate, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro, la seconda a 60.000 euro e la terza all'ammontare residuo.

Resta fermo che l'intero trattamento di cui alla lettera a) ovvero la prima rata (nei casi di cui alle lettere b) e c)) sono corrisposti dopo gli eventuali termini dilatori summenzionati. La seconda rata e l'eventuale terza sono riconosciute a distanza, rispettivamente, di dodici e di ventiquattro mesi dal riconoscimento della prima.

Il presente **comma 2** riduce: il primo limite da 90.000 a 50.000 euro; il secondo limite da 150.000 a 100.000 euro; l'importo massimo della seconda rata da 60.000 a 50.000 euro.

Comma 4 - Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato

Il **comma 4** introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti.

L'aliquota del contributo è pari a: il 5 per cento per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro; il 10 per cento per le fasce superiori a 200.000 euro e fino a 250.000 euro; il 15 per cento per le fasce superiori a 250.000 euro. A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto; l'INPS, sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati¹⁰, fornisce agli altri enti interessati gli elementi necessari per l'effettuazione delle trattenute - le quali, in caso di pluralità di trattamenti, sono operate secondo modalità proporzionali all'importo dei medesimi -.

Le somme derivanti dalle trattenute restano acquisite dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento, anche al fine di concorrere alle misure legislative di deroga che rendono applicabile, per alcuni contingenti, la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

Si ricorda che un contributo per diversi aspetti analogo - destinato, tuttavia, al bilancio dello Stato (anziché alla gestione previdenziale competente, come invece prevede il **comma 4** in esame) - era previsto, sempre per un periodo di tempo limitato (1° agosto 2011-31 dicembre 2014), da una norma¹¹ successivamente dichiarata illegittima con la sentenza della Corte costituzionale [n. 116](#) del 3-5 giugno 2013. Tale sentenza ha ravvisato che il contributo suddetto avesse una natura sostanzialmente tributaria e che, quindi, violasse i principi di eguaglianza formale e di imposizione tributaria secondo la capacità contributiva

¹⁰ Di cui al [D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388](#).

¹¹ Art. 18, comma 22-bis, del [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni.

di ciascun soggetto, di cui agli artt. 3 e 53 della [Costituzione](#). In precedenza, la Corte costituzionale - con l'ordinanza [n. 22](#) del 16-30 gennaio 2003 e l'ordinanza n. [160](#) del 18 aprile-8 maggio 2007 - aveva, invece, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di un precedente contributo analogo, benché costituito da un'aliquota fissa e di livello notevolmente inferiore (2 per cento). Nella citata ordinanza [n. 22](#), la Corte faceva riferimento ad una sua precedente sentenza (la [n. 119](#) del 23 giugno-7 luglio 1981), in cui ravvisava nella progressività delle aliquote una caratteristica della natura tributaria del prelievo.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la norma di cui al presente **comma 4** in base al complesso della giurisprudenza della Corte costituzionale a cui si è fatto brevemente cenno, tenendo anche conto, tra l'altro, della diversità di destinazione del contributo rispetto a quella prevista dalla norma oggetto della citata sentenza [n. 116](#), della circostanza che i risparmi di spesa appaiono acquisiti dalle gestioni previdenziali senza un intervento di redistribuzione in favore di altri trattamenti pensionistici - a parte il riferimento alle deroghe summenzionate -, e della progressività del prelievo.*

Comma 5 - Gestioni previdenziali degli enti di diritto privato

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato.

La norma specifica che la precedente disposizione di salvezza sugli atti e le deliberazioni, già adottati dagli enti suddetti ed approvati dai Ministeri vigilanti entro il 31 dicembre 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

La relazione tecnica allegata al presente disegno di legge osserva che il **comma 5** in esame è inteso a salvaguardare - di fronte ad alcune sentenze della Corte di cassazione - la legittimità di atti e delibere degli enti in esame, relativi, in particolare, a modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico senza l'applicazione del principio del *pro rata*.

Articolo 13 (Patto di stabilità delle Regioni)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro.»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli

esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente:

«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2013 al 2017» e le parole: «del comma 449»

sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 449 e 449-bis».

4. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, alla lettera d),

l'alinea è sostituito dal seguente:
«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
TOTALE RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

5. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, alla lettera d), l'alinea è sostituito dal seguente: «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.».

6. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

7. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

8. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal

Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

9. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8 e 9.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
TOTALE	560.000

13. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 12 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

14. Le somme di cui al comma 12, ovvero quelle del comma 13 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

15. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo

Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

16. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di

compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e

provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014 (in migliaia di euro)
Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano	22.818
Provincia autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
TOTALE	240.000

17. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 16 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

I **commi da 1 a 5** introducono alcune modificazioni ai commi 449 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) in tema di patto di stabilità per le regioni.

Norme concernenti il patto di stabilità delle Regioni si trovano anche al comma 12 del successivo art. 14 (cfr.), che esclude dal patto i pagamenti dei debiti in conto capitale.

La relazione tecnica stima gli effetti delle disposizioni contenute nei primi cinque commi in 1.000 milioni per il 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni + e 403 milioni) in termini di indebitamento netto.

Si ricorda inoltre che la stessa legge di stabilità, al comma 451, definisce la nozione di "competenza eurocompatibile" specificando quali sono le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile:

a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95, l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

Per le regioni a statuto ordinario il comma 449, oggetto di novella, definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

- 20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
- 20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Con le modifiche proposte dal **comma 1** dell'articolo in esame, si lascia invariato l'ammontare delle spese per il 2013 a 20.090 miliardi. Per gli anni successivi si fissano i seguenti nuovi importi: per l'anno 2014 sarà di 19.390 milioni di euro e - per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - 19.099 milioni di euro.

Le differenze emergono dalla seguente tabella:

anno	importo vigente	importo proposto	differenza
2013	20.090	20.090	=
2014	20.090	19.390	- 700
2015	20.040	19.099	- 941
2016	20.040	19.099	- 941
2017		19.099	

In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere - ai sensi della disciplina vigente - alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma recata dal comma 449 fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di ciascun anno, l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2

dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 (come sostituito dal comma 448 della stessa legge di stabilità del 2013).

Secondo la disposizione del comma 1 in esame, tale disciplina sarà limitata al solo anno 2013.

Ai sensi del nuovo comma 449-*bis*, inserito dal **comma 2**, infatti, la distribuzione tra le varie regioni degli obiettivi per gli anni 2014-2017 è fissata dalla tabella che segue:

Regione	Obiettivo PSI 2014	Obiettivo PSI 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

La ripartizione regionale fissata per legge supera l'attuale meccanismo che prevede l'intervento statale solo in caso di disaccordo al tavolo della Conferenza. La novità potrebbe essere ritenuta da valutare alla luce del principio di leale collaborazione.

Il **comma 3** introduce novelle di adeguamento del testo alle modifiche qui sopra ricordate.

I successivi **commi 4 e 5** dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina del patto di stabilità per le Autonomie speciali.

Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454 della legge di stabilità 2013.

Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria. Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:

- gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012;

- il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28¹³⁸.

- gli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto 27 novembre 2012.

- gli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra illustrato.

Rispetto a quanto sopra illustrato, il **comma 4** pospone al 2017 il termine del periodo di applicazione della disciplina per il patto di stabilità per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (per il Trentino- alto Adige e per le due PP.AA. si veda il successivo **comma 5**).

Inoltre esso inserisce al comma 454 della legge n. 228 del 2012, una nuova lettera *d*) (trasformando la lettera *d*) nel testo vigente in lettera *e*)), definendo ulteriori importi di riduzione della spesa finale, ripartiti ed indicati nella seguente tabella:

Regione / PP.AA.	Anno 2014	Anni 2015-2017
TTA	2	3
PA BZ	26	35
PA TN	25	34
FVG	56	75
VdA	7	9
Sic.	133	178
Sard.	51	69
TOTALE.	300	403

Anche in questo caso, come in precedenza, la ripartizione regionale fissata per legge supera l'attuale meccanismo che prevede l'intervento statale solo in caso di mancato accordo tra lo Stato e la Regione. La novità potrebbe essere

¹³⁸ Secondo quanto disposto dalla norma citata, a decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario 857 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica il comma 3 dell'articolo 28 fa riferimento alle procedure 'concordate' stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009.

ritenuta da valutare alla luce del principio di leale collaborazione e della speciale autonomia riconosciuta agli enti coinvolti.

Il **comma 5**, novellando il comma 455 della legge di stabilità per il 2013, compie analoghe modifiche relativamente alla disciplina del patto di stabilità per la regione Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano.

Il comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale. L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle medesime voci illustrate sopra al comma 454, che costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

Il **comma 6** fa venir meno - dal 2014 - la speciale disciplina del patto stabilità contenuta nel comma 463 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, che viene così abrogato.

Secondo la RT si rendono così più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni, salvaguardando il perseguimento degli obiettivi e riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma oggetto di abrogazione riguarda le Regioni e le PP.AA. in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procede ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

- non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;
- non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il **comma 7** sposta al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato".

Il comma, in particolare, novella l'articolo 32, comma 17 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), sul quale era già intervenuta la legge di stabilità del 2013: si rinvia di un anno (al 2015) l'applicazione del c.d. "patto regionale integrato", disciplinato dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge n.

183/2011), che prevede la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Il citato comma 17 prevede che le modalità che vengono così definite devono essere conformi a "criteri europei" per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto. Per le modalità di attuazione di questo c.d. "patto regionale integrato", il comma 17 del citato articolo 32 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, il quale dovrà, inoltre, stabilire le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal "patto concordato" delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. Con le modifiche apportate dal comma in esame al citato articolo 17, si differisce, conseguentemente, anche la data entro la quale dovrà essere emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia, dal 30 novembre 2013 al 30 novembre 2014.

Inoltre, il comma in esame abroga il quinto periodo, in base al quale la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ha il compito di monitorare l'applicazione del comma.

La prima seduta della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dalla legge n. 42 del 2009, si è tenuta assai recentemente, lo scorso 10 ottobre.

Da ultimo, il comma in esame modifica l'ultimo periodo del citato comma 17, estendendo agli anni 2014 e 2015 - oltre al 2013, già incluso nella modifica apportata dalla legge di stabilità 2013 - l'applicazione delle due misure di flessibilità del patto introdotte, a livello regionale, dalla legge di stabilità 2011: c.d. patto regionale verticale e orizzontale.

Si ricorda che con il "patto regionale verticale", disciplinato dall'articolo 1, commi 138-140, della legge n. 220/2010, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Questa tipologia di flessibilità è stata molto utilizzata: nell'esercizio 2010 le regioni che hanno autorizzato pagamenti ai rispettivi enti locali sono state sette, per la somma complessiva di 403 milioni di euro¹⁴⁴ ; nell'esercizio 2011, le regioni salgono a dodici per un importo complessivo di 1.128,5 milioni di euro; secondo i dati provvisori forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, anche nel 2012 il patto verticale è stato molto utilizzato dalle regioni (12 regioni), che hanno ceduto spazi finanziari agli enti locali per circa 906,7 milioni di euro.

Il c.d. "Patto regionale orizzontale", di cui ai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, consente, invece, alle regioni a statuto ordinario di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione 'orizzontale'

degli obiettivi finanziari tra gli enti locali della regione medesima, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi. Questa forma di flessibilità è stata utilizzata nel 2010 da sole tre regioni, mentre nell'esercizio 2011, le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali salgono ad otto, per un totale complessivo di 70.243 migliaia di euro: nel 2012, secondo i dati provvisori forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, sette regioni hanno attivato il patto orizzontale, per circa 58 milioni di euro complessivi.

I commi da 8 a 10 (nonché, in parte, il comma 11) intervengono sui profili sollevati dalla sentenza della [Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012](#), con la quale è stata dichiarata incostituzionale la riserva all'erario prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, con riferimento alla carenza del parametro della "copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo".

La sentenza - articolata e complessa - ha preso in esame plurime doglianze delle Autonomie speciali tese, tra l'altro, a contestare la riserva all'erario statale di tutta una serie di proventi, per lo più di carattere tributario, in asserito contrasto con le quote di spettanza regionale.

La Corte, pur sancendo in un solo caso una esplicita incostituzionalità, ha in molti casi ritenuto le norme sulla riserva inapplicabili alle Autonomie ricorrenti, in quanto in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, e quindi senza il «rispetto» della clausola di salvaguardia richiesto dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011.

Con l'inapplicabilità, sono venute meno le condizioni per il versamento all'erario dei maggiori proventi previsti.

La Corte, in particolare, ha ritenuto carente una condizione statutariamente richiesta per la riserva all'erario, consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo». Tale non sono state ritenute le «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea», in quanto sono privi della specificità richiesta. Né - si è sancito - aiuta il riferimento agli obiettivi di finanza pubblica definiti nel DEF, consistenti nell'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013. "Anche detti obiettivi, in realtà, sono generici, perché il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato - ha proseguito la Corte - che ...il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti» (sentenza n. 142 del 2012). L'assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora più evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come invece richiesto dall'evocata norma statutaria".

Il comma 8 dispone che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano all'equilibrio dei bilanci, e alla sostenibilità del debito pubblico, "in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile

2012, n. 1", le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001¹³⁹ e dal decreto-legge n. 201 del 2011¹⁴⁰, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità. Si demanda ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti i presidenti delle regioni interessate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità di individuazione del maggior gettito.

Il testo proposto, fa riferimento al nuovo art. 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma del quale: "*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*".

Come è noto, ai sensi dell'art. 6 della citata legge costituzionale le relative disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Potrebbe tuttavia essere osservato che la Corte ha fatto riferimento espresso alla nuova disciplina, ritrovando in essa una conferma del proprio orientamento (*"a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale"*..).

Alla luce di tale circostanza, potrebbe essere ritenuta opportuna una valutazione della compatibilità della disciplina proposta dal punto di vista costituzionale, anche alla luce dell'assenza di una specifica clausola di salvaguardia.

La norma proposta, peraltro, limita a un quinquennio la ribadita riserva all'erario statale, verosimilmente in riferimento al ricordato parametro di esigenza "non continuativa".

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il **comma 9** prevede che tale maggior gettito sia individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun esercizio finanziario, d'intesa con il Presidente della Giunta e che in assenza di intesa, si possa provvedere in via amministrativa.

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, secondo quanto specificato al successivo **comma 10**, cessano di avere applicazione qualora siano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, fra lo stato e ciascuna autonomia speciale in

¹³⁹ D.L. 13 agosto 2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

¹⁴⁰ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

merito all'adozione di interventi diversi. Entro la medesima data possono intercorrere accordi fra lo Stato, le regioni e le province autonome, in cui si individuano criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome: in tale accordo - secondo il **comma 11** in esame - le regioni e le province autonome possono cedere alle regioni ordinarie spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno o le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. [241 del 2012](#)¹⁴¹, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari a favore di quelle a statuto speciale.

I successivi **commi da 12 a 14** determinano l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare.

In particolare, il **comma 12** suddivide tale importo fra le regioni secondo la seguente tabella:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794

¹⁴¹ La Corte ha tra l'altro rigettato le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate, in primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario, la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale; in secondo luogo, perché, almeno in un caso sollevato dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

(dati in migliaia di euro)

Gli importi indicati per ciascuna regione sono suscettibili di modifica, salvo il totale, previo accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014 (**comma 13**).

Tali somme sono versate, entro il 31 marzo 2014, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, secondo quanto disposto dal **comma 14** che prevede inoltre che non siano considerate ai fini del patto di stabilità.

In caso di mancato versamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014 (**comma 15**).

I successivi **commi 16 e 17** assicurano invece il concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per un complessivo importo di 240 milioni di euro.

Nelle more dell'attuazione di quanto previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Autonomie speciali contribuiscono con un accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati - nella tabella più sotto riportata - modificabile con un procedimento di tipo consensuale.

Anche nei casi sopra descritti la ripartizione regionale fissata per legge supera l'attuale meccanismo che prevede l'intervento statale solo in caso di mancato accordo tra lo Stato e la Regione.

La novità, come già osservato in precedenza, potrebbe essere ritenuta da valutare alla luce del principio di leale collaborazione e, in riferimento al comma 16, della speciale autonomia riconosciuta agli enti coinvolti.

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

(dati in migliaia di euro)

Il **comma 18** incide, infine, sul calcolo del limite di indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del [decreto-legge n. 95 del 2012](#)¹⁴².

Tale articolo ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

¹⁴² D.L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La determinazione dell'aliquota, stabilita con [D.P.C.M. 26 luglio 2013](#), a decorrere dall'anno 2013, è stabilita nelle seguenti misure:

- a) 19,7 per cento per l'anno 2013;
- b) 19,6 per cento per l'anno 2014;
- c) 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015.

L'art. 10, comma 2, della legge 281 del 1970 prevede che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può comunque superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

Articolo 14 *(Patto di stabilità interno degli Enti locali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25

per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

4. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito *web* <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-

bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-*bis* effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento».

5. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:

«"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

6. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

b) la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

c) dopo le parole: «di cui al comma 19.» è inserito il seguente periodo: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

d) al quarto periodo le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

7. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite

dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

8. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

9. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

10. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2 le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2 le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

11. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo

complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* <<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le

medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

L'articolo 14 modifica il patto di stabilità per gli enti locali (di cui all'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#)) e - nei commi **da 12 a 15** - anche delle Regioni.

L'art. 31 citato è stato modificato in più occasioni e recentemente: con l'art. 9 , comma 6, del d.l. n. 102 del 2013, approvato definitivamente - con alcune modifiche di carattere prevalentemente formale (A.S. 1015) - il 24 ottobre ultimo scorso (la legge di conversione non risulta ancora pubblicata) e - ancor più

recentemente - con l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 120 del 2013, in corso di conversione in prima lettura alla Camera (A.C. 1690).

Considerata la complessità di un siffatto quadro normativo e propositivo, un raffronto tra i testi dell'art. 31 è allegato in calce alla presente scheda, evidenziando nella colonna di sinistra il testo vigente ormai approvato dal Parlamento (art. 31 come modificato dal d.l. 102 del 2013 nel testo convertito) ed in colonna destra il testo (anche se vigente: dl 120) ancora all'esame parlamentare (ddl A.S. 1120, di stabilità 2014 e A.C. 1690, di conversione del d.l. 102).

In particolare, il d.l. 120, in corso di conversione, ha aumentato, per l'anno 2013, il contributo finanziario richiesto nell'ambito del patto, sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. L'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013, poiché - come indicato nella Relazione tecnica - sono incrementate le percentuali per il calcolo dei saldi-obiettivo senza riattribuire gli spazi finanziari così determinati ai comuni virtuosi per la sospensione per l'anno 2013 del meccanismo di virtuosità.

Come si vedrà infra i contributi degli enti locali per il 2013 vengono riportati, dal comma 1 dell'articolo in esame, ai livelli precedenti a quelli inaspriti dal d.l. n. 120 citato che, tuttavia, per come formulato, continuerebbe a produrre effetti (anche su questo, si veda infra).

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 31 - nel testo modificato dal citato d.l. n. 102, per l'anno 2014 - le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione (una assai larga parte degli enti locali) applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in compensazione del miglioramento di cui beneficiano, alle condizioni previste, gli enti sperimentanti. Per effetto di tale disposizione la rideterminazione da parte del Ministero dell'economia sembra poter incidere - in un ambito che non è allo stato specificabile - sulle percentuali di cui si dirà qui di seguito.

Il 1 comma 1 dell'art. 14 in esame aggiorna - con la lett. a) - la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità per gli anni 2014-2017, novellando le previsioni del comma 2 dell'articolo 31 citato. Invariata la base per il 2013, oltre che per il 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicheranno le percentuali di calcolo (di cui si dirà) alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017, così come desunta dai certificati di conto consuntivo.

Gli enti devono quindi conseguire, in ciascuno degli anni, un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al suddetto meccanismo. L'importo va poi diminuito di un importo pari alla

riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell' [articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010](#) (art. 31 cit., comma 4).

Il **comma 1** in esame apporta modifiche - lett. da *b)* a *d)* - anche alle percentuali di calcolo stabilendo che debbano applicarsi quelle di seguito indicate: *a)* per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017; *b)* per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; *c)* per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017.

Come anticipato, con riferimento al 2013, si veda infra quanto disposto dal d.l. n. 120 del 2013 in corso di conversione. Trattandosi di disposto autonomo e non di novella gli effetti modificativi - in caso di approvazione definitiva - sembrano riverberarsi anche su quanto qui proposto.

La relazione governativa al d.d.l. di stabilità evidenzia come le susesposte modifiche siano finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro; il contributo è da mettere in relazione ai risparmi di spesa realizzati mediante l'attività di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili (cfr. scheda di lettura dell'art. 10, comma 34, che evidenzia 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province).

Le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il già ricordato decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 ha disposto (con l'art. 2, comma 5, lettera a)) l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 31.

Con il comma 2-*bis* si deroga a quanto disposto dal comma 2, e si dispone che le percentuali da applicare per il 2013 sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.

Inoltre - con il comma 2-*ter* - si stabilisce, in via meramente programmatica, che agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.

Il quadro risultante dal raffronto tra i testi è allegato in calce alla presente scheda.

La disciplina del patto di stabilità interno è inquadrata nell'ambito del [titolo V della Costituzione](#), nel senso che essa reca i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione. Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, nonchè ad individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge. Il rispetto delle regole del patto di stabilità interno si rinviene, inoltre, nell'esigenza di garantire la "tutela dell'unità economica della Repubblica", che, ai sensi dell'[articolo 120 della Costituzione](#), può giustificare l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Alla base del patto di stabilità per gli enti locali vi è l'esigenza di assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in considerazione del Regolamento UE n. 1466/1997.

L'articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), come modificato dall'articolo 1, commi 430-432, 436, 439, 445-446, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013), definisce una disciplina del patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza mista.

Il meccanismo di calcolo dei saldi-obiettivo è ancorato alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio.

In particolare, per gli anni dal 2013 al 2016, la normativa vigente, di cui al comma 2 dell'articolo 31 (salvo quanto disposto dal comma 2-*bis cit.* per il 2013), prevede che il saldo obiettivo per ciascun ente venga determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel triennio 2007-2009 - come desunta dai certificati di conto consuntivo - determinati coefficienti, fissati, come sopra riportato, in maniera differenziata per le province e i comuni.

Gli enti sono tenuti a conseguire un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato applicando i coefficienti previsti.

A partire dal 2013, sono tenuti alle regole del patto di stabilità i soggetti di seguito riportati:

- i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (ai sensi dell'[articolo 31, comma 1, della legge n. 183/2011](#), che ha ribadito quanto già previsto in merito dall'[articolo 26, comma 31, del D.L. n. 138/2011](#));
- le aziende speciali e le istituzioni, ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie, non appena ne saranno definite le modalità con apposito decreto interministeriale (ai sensi dell'[articolo 25, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#)) nonché le società cosiddette 'in house', titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo le modalità definite in sede di attuazione dell'[articolo 18, comma 2-bis](#), del decreto legge n. 112 del 2008. In materia, incide l'**art. 15** del d.d.l. in esame (*cf.*)

- gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell'[articolo 1, comma 436, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), finora sostanzialmente esclusi dalla disciplina, in quanto per essi l'applicazione del patto era rinviata a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico è assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009.

Per quanto concerne, infine, gli enti locali di nuova istituzione, l'[articolo 31, comma 23, della legge n. 183/2011](#) ha disposto, che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Sono pertanto assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013 gli enti istituiti nel 2010. In materia, incide il **comma 7** dell'art. in esame (*cfr.*)

Il **comma 2**, inserisce il comma "2-*quater*" nell'articolo 31 stabilendo che, ai fini dell'assoggettamento al patto di stabilità interno, la popolazione da prendere come riferimento è quella di fonte anagrafica e non di fonte censuaria. Quindi, per determinare la popolazione di riferimento occorre riferirsi al comma 2 dell'art. 156, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ossia occorre considerare la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

Il **comma 3**, modificando il comma 6 del ripetuto articolo, aggiorna le percentuali massime previste per l'applicazione della virtuosità, inerenti al contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi in conseguenza della modifica già apportata alle percentuali indicate nel precedente comma 1. Si stabilisce che le percentuali di calcolo siano le seguenti a seconda dell'anno di riferimento: *a)* per le province, 16,9 per cento per l'anno 2012, 19,8 per cento per l'anno 2013, 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017; *b)* per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0 per cento per l'anno 2012, 15,8 per cento per l'anno 2013, 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; *c)* per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, 13 per cento per l'anno 2013, 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017.

<p>Il quadro risultante dal raffronto tra i testi è allegato in calce alla presente scheda.</p>

Il meccanismo di virtuosità - introdotto a decorrere dall'anno 2012 dall'articolo 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - prevede che gli obiettivi complessivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli enti in base alla loro virtuosità, misurata operando una valutazione ponderata di alcuni specifici parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra

riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Ulteriori parametri di valutazione della virtuosità dell'ente, oltre i quattro citati, anch'essi previsti dal D.L. n. 98 saranno applicabili a partire dall'anno 2014.

Per l'applicazione del meccanismo della virtuosità, si prevede la ripartizione degli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi, con appositi decreti del Ministro dell'interno per gli enti locali e del Ministro dell'economia per le regioni. La suddivisione degli enti nelle due classi è funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Più in particolare, l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011 dispone che gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero.

Il meccanismo prevede, dunque, che l'onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti virtuosi sia sostenuto interamente dagli enti non virtuosi. Di conseguenza, mentre gli enti virtuosi beneficeranno di un miglioramento dei propri obiettivi del patto di stabilità, per gli enti non virtuosi è invece prevista una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento del proprio obiettivo finanziario, attraverso l'incremento delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente per la determinazione del saldo obiettivo, fino ad un massimo espressamente indicato (corrispondente ad un punto percentuale in più), ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge n. 183/2011.

Il meccanismo di virtuosità è stato applicato nel 2012, con il D.M. Economia del 25 giugno 2012, il quale ha recato la individuazione, in apposite tabelle, delle province e dei comuni ritenuti virtuosi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011. Il decreto ha stabilito, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che gli enti collocati nella tabella dei virtuosi dovessero conseguire nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero, mentre per le province e per i comuni non rientranti nella categoria dei virtuosi le percentuali sono state invece rideterminate in aumento.

In linea con la disciplina recata dall'allora vigente comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (ora abrogato), la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali è stata commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6, in termini di maggiorazione delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente ai fini del calcolo del saldo-obiettivo. Tali effetti finanziari sono stati quantificati, sulla base delle penalizzazioni inflitte agli enti locali che hanno violato il rispetto del patto, in 31,3 milioni di euro per le province e in 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Attraverso una novella al comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, il comma 2 dell'art. 5 del d.l. n. 120 ha sospeso anche per l'anno 2013 – come già previsto per l'anno 2014 dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del D.L. n. 102/2013 – l'applicazione del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, comma 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98 2011, ai fini della determinazione degli obiettivi finanziari del patto per gli enti di ciascun livello di governo sulla base della virtuosità, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto.

Precedentemente, l'originario comma 5 era stato abrogato dall' art. 1, comma 430, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si ricorda, inoltre, che, in aggiunta al meccanismo di virtuosità sopra descritto che viene sospeso per gli anni 2013 e 2014, continua ad applicarsi in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno il sistema di premialità disciplinato ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, che prevede per tali enti il beneficio di una riduzione degli obiettivi, commisurata agli effetti finanziari determinati dalle sanzioni applicate nei confronti degli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità (*cf.* DD.MM.24 febbraio 2012 e 22 gennaio 2013, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012).

Come già detto, e con riferimento specifico alle misure premiali previste per gli enti che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci, si ricorda che il ricordato decreto-legge n. 102/2013 (art. 9, comma 6) ha altresì previsto, per il solo 2014, che sia ridotto il loro saldo obiettivo, fino al pareggio, per un importo complessivo non inferiore a 120 mln di euro. Tale ammontare complessivo è ulteriormente aumentato di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale.

Il **comma 4** dell'articolo in esame - inserendo ulteriori commi dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 - attribuisce agli enti locali, per il **2014**, la possibilità di escludere i pagamenti effettuati in conto capitale dal patto di stabilità interno e quindi essi non vengono computati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto per un importo complessivo di 1000 milioni di euro. Gli enti locali, ai fini della distribuzione della predetta esclusione comunicano mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti in conto capitale. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato sulla base delle comunicazioni pervenute da parte degli locali, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Decadono dal beneficio dell'esclusione gli enti locali che, non abbiano effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Tale disposizione ha lo scopo di evitare che gli enti siano indotti a richiedere spazi finanziari in eccesso rispetto alle loro reali esigenze, riducendo, in tal modo la possibilità di altri enti di avvalersi di tale strumento.

Il **comma 5** del presente articolo, modificando quanto disposto dal comma 19 del citato articolo 31 ha la funzione di aggiornare il riferimento al sito internet dedicato alle comunicazioni inerenti il patto di stabilità interno che è il seguente: <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

A seguito dell'introduzione del **comma 6**, si modifica il comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introducendo l'invio telematico della certificazione da parte degli enti locali in sostituzione di quello cartaceo. Infatti, tale comma prevede che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali sono tenuti a inviare una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La predetta certificazione deve essere firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" dedica l'articolo 24 alla definizione della firma digitale stabilendo che essa deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. Inoltre, l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. L'articolo 45, in vigore dal 25 gennaio 2011, fa parte del Capo IV inerente la Trasmissione informatica dei documenti ed è dedicato al "*Valore giuridico della trasmissione*". *In particolare tale articolo prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, comma modificato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010. In base al comma 2, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.*

Il comma 7 - che reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 - rinvia di due anni l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna conseguentemente la base di riferimento per la definizione degli obiettivi di concorso finanziario. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le

regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

I **commi da 8 a 10** del presente articolo anticipano i termini di chiusura delle procedure che avviano i c.d. "patti di solidarietà".

Al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli al patto di stabilità si è cercato di definire meccanismi di compensazione regionale e nazionale e, di fornire risposta ad alcune criticità emerse nell'applicazione del patto, relative soprattutto alle spese di investimento degli enti locali, che, in applicazione del criterio di computo dei saldi obiettivo in termini di competenza mista, sono risultate fortemente compresse dai vincoli del patto di stabilità interno.

Sono state, pertanto, individuate delle misure di flessibilità (i c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali) e sono state introdotte per gli enti locali a partire dall'esercizio 2009, con la previsione di due forme di flessibilità a livello regionale: la cosiddetta regionalizzazione orizzontale e verticale del patto di stabilità. Tali misure sono state poi confermate negli esercizi successivi e ridefinite ai sensi dell'articolo 1, commi 138-142, della [legge n. 220 del 2010](#). Da ultimo, l'applicazione di tali misure di flessibilità a livello regionale è stata estesa all'esercizio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge di stabilità per il 2013 ([legge n. 228/2012](#)) e, ad esse, si è aggiunta, più di recente, una forma di flessibilità a livello nazionale, limitata ai comuni: il patto orizzontale nazionale.

In sintesi si descrivono i patti di solidarietà:

-patto regionale verticale: la regione può riconoscere maggiori spazi di spesa (da utilizzare per pagamenti in conto capitale) ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile (articolo 1, commi 138, 138-bis, 139 e 140, Legge n. [220/2010](#));

-patto regionale verticale incentivato: la regione può riconoscere maggiori spazi di spesa (da utilizzare per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale) a Comuni e Province ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta ricevendo, in contropartita, un contributo erariale, in misura pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti, da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito. Il Decreto Legge n. [35/2013](#) è intervenuto in merito e l'art. 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto:

- ha aumentato a 1.272.006.281 euro, per gli anni 2013 e 2014, il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. In pratica, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 1.526 milioni di euro;

- ha stabilito, con riferimenti ai Comuni, che almeno il 50 per cento degli spazi finanziari deve essere ceduto in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti;

- ha prorogato al 30 giugno il termine entro il quale le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

- patto regionale orizzontale: i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,

nonchè all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita (articolo 1, commi 141 e 142, Legge n. 220/2010);

- patto orizzontale nazionale: tale misura di flessibilità è stata, infine, introdotta per i soli comuni a livello nazionale a partire dall'anno 2012 ed è disciplinata dall'[articolo 4-ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), come, da ultimo, modificato dall'[articolo 1, comma 437, della legge n. 228/2012](#). Essa consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni non più a livello regionale ma a livello nazionale - fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del patto - allo scopo di permettere a tali enti la possibilità di effettuare maggiori spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L'articolo 1, comma 6, D.L. n. 35/2013, ha stabilito che nell'anno 2013 non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità "orizzontale nazionale" di cui all'art. 4-ter, commi da 1 a 9, D.L. n. 16/2012.

- il Patto regionale integrato che consiste in una evoluzione del patto regionalizzato ed è stata introdotto con l'[articolo 20, comma 1, del D.L. n. 98/2011](#), che superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali apre la prospettiva ad un "patto regionale integrato", prevedendo la possibilità, per ciascuna regione di concordare direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e di quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Tale patto regionalizzato è stato ulteriormente ridefinito dalla legge di stabilità per il 2012 ([articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011](#)). Le regioni possono concordare le predette modalità di raggiungimento degli obiettivi singolarmente con lo Stato, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le modalità che vengono così definite devono essere conformi a "criteri europei" per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto. Il Patto c.d. integrato non ha finora ricevuto attuazione. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2013 ne ha posticipato l'applicazione al 2014.

In particolare, **il comma 8**, aggiornando il comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con riferimento all'anno 2014, anziché del 31 maggio come precedentemente stabilito, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il successivo **comma 9** apporta una modifica al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dispone che, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle

province autonome, entro il 1° marzo (anziché 15 settembre come precedentemente stabilito) di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo (anziché 31 ottobre, come precedentemente stabilito) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

La legge n. 220 del 13 dicembre 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) stabilisce, al comma 138 dell'art. 1 che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Il comma 138-bis precisa che, ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Il successivo comma 139 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

Il **comma 10**, si apporta una modifica all'articolo *4-ter (Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali)* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", in base al quale i comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno, entro il termine perentorio del 15 giugno, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web appositamente predisposto, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso. Anche i comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito

web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» appositamente predisposto entro il termine perentorio del 15 giugno, al fine di rendere nota l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Infine, qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni che necessitano di spazi finanziari superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni che hanno un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Il **comma 11** del presente articolo sopprime - modificando il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (di stabilità 2011) - sia il concerto con il Ministro dell'interno che la trasmissione alle Camere, relativamente allo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che definisce i criteri per la riduzione degli obiettivi - per il triennio 2011-2013 - degli enti locali di cui al precedente comma 87 del citato art. 1, in relazione ai successivi commi da 88 a 124. La riduzione è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità.

Il testo vigente e quello modificato sono qui riprodotti a fronte.

Testo vigente art. 1, co, 220 l. stab. 2011	Testo modificato art. 1, co, 220 l. stab. 2011
<p>122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo</p>	<p>122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della</p>

<p>perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.</p>	<p>Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.</p>
--	---

I **commi da 12 a 15** - che riguardano non solo gli enti locali ma anche le Regioni - prevedono l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per una serie di debiti in conto capitale.

In particolare, il **comma 12** stabilisce che, l'importo complessivo dell'esclusione dei pagamenti effettuati dagli enti nel corso del 2014, non possa superare i 500 milioni di euro. Tali pagamenti in conto capitale devono riferirsi ai debiti di seguito riportati:

- a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Il **comma 13** dispone che, gli enti locali, al fine di poter beneficiare della predetta esclusione, sono tenuti a comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti in conto capitale di cui al precedente comma 12, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato. La distribuzione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni prende in considerazione le sole comunicazioni pervenute entro il termine stabilito.

In base al **comma 14** si stabilisce che, il Ministro dell'Economia e delle finanze con apposito decreto formulato sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti secondo le previsioni del precedente comma 13, entro il 28 febbraio 2014, definisce, prioritariamente, per ciascun ente locale gli importi dei pagamenti che sono da considerarsi esclusi dal patto di stabilità interno. Sempre con decreto, si provvede ad individuare, per ciascuna regione, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Tali ultimi importi sono determinati sulla base degli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali.

Infine, il **comma 15** dell'articolo in esame reca disposizioni in merito alla competenza della Corte dei conti per azioni nei confronti di coloro che si rendano responsabili di eventuali omesse comunicazioni previste dal precedente comma 13. Infatti, esso dispone che, la procura regionale competente della Corte dei conti, eserciti l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non richiedano gli spazi finanziari entro i termini e secondo le modalità stabilite dal precedente comma 13. L'azione della Corte dei conti è eseguita altresì, nei confronti di coloro che, entro l'esercizio finanziario 2014, non hanno effettuato pagamenti in misura almeno pari al 90 per cento degli spazi concessi. Qualora le sezioni regionali della Corte dei conti accertino la responsabilità dei predetti soggetti, provvedono ad irrogare una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Tali importi detratti dalla retribuzione vengono acquisiti dal bilancio dell'ente locale. Le sentenze di condanna relative a tali omesse comunicazioni, restano pubblicate sul sito istituzionale dell'ente con annessa l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, fino a quando tali sentenze non siano state eseguite per l'intero importo.

<p>Un raffronto tra i testi dell'art. 31 è allegato nella pagina seguente, evidenziando nella colonna di sinistra il testo vigente ormai approvato dal Parlamento (art. 31 come modificato dal d.l. 102 del 2013 nel testo convertito) ed in colonna di destra il testo (anche se vigente: dl 120) ancora all'esame parlamentare (ddl A.S. 1120, di stabilità 2014 e A.C. 1690, di conversione del d.l. 102 del 2013).</p>
--

Articolo 31¹⁴³
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	1. <i>Identico</i>
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito	2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 “, registrata negli anni 2007-2009, per <i>l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017</i> così come desunta dai certificati di

¹⁴³ Il testo a fronte è stato così redatto: sulla colonna di sinistra è riportato in carattere normale il testo dell'[articolo 31 della Legge n. 183 del 2011](#) prima delle modifiche introdotte dall'articolo 9, comma 6 del [D.L. 102 del 2013](#), approvato definitivamente il 24 ottobre u.s. (legge di conversione non ancora pubblicata); in corsivo le modifiche recate dal predetto decreto legge, nel testo convertito. Sulla colonna di destra sono riportate in neretto le modifiche apportate dall' articolo 2, comma 5 del [D.L. n. 120 del 2013](#), in corso di conversione in prima lettura alla Camera dei Deputati ([AC 1690](#)) e in neretto corsivo le modifiche proposte dall'articolo 14, commi 1 - 7 dell' [AS 1120](#) (d.d.l. stabilità 2014).

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
indicate:	conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;	a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 “, a 18,8 per cento per <i>l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017;</i>
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;	b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 “, a 14, 8 per cento per <i>l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;</i>
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.	c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, <i>a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017.</i> Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
	2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
	cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.
	2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.
	2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.	3. <i>Identico</i>
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato	4. <i>Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	
<i>5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.</i>	<i>5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.</i>
<i>5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.</i>	<i>5-bis. Identico</i>
<i>5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla</i>	<i>5-ter. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31	
<i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<p><i>sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</i></p>	
<p><i>6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai</i></p>	<p><i>6. Identico:</i></p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>periodi precedenti non possono essere superiori:</i>	
<i>a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;</i>	<i>a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017;</i>
<i>b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;</i>	<i>b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;</i>
<i>c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.</i>	<i>c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017.</i>
<i>7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.</i>	<i>7. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31	
<i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
8. <i>Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.</i>	8. <i>Identico</i>
8-bis. <i>Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.</i>	8-bis <i>Identico</i>
8-ter. <i>Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.</i>	8-ter <i>Identico</i>
9. <i>Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al</i>	9. <i>Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.</i>	
	<i>9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.</i>
	<i>9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
	9-quater. <i>Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento.</i>
<i>10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.</i>	<i>10. Identico</i>
<i>11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre,</i>	<i>11. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31	
<i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.</i>	
<i>12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>	<i>12. Identico</i>
<i>13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si</i>	<i>13. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.</i>	
<i>14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.</i>	<i>14. Identico</i>
<i>15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.</i>	<i>15. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</i>	<i>16. Identico</i>
<i>17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.</i>	<i>17. Identico</i>
<i>18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità</i>	<i>18. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31	
<i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>interno.</i>	
<p>19. <i>Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.</i></p>	<p>19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.</p>
<p>20. <i>Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al</i></p>	<p>20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al</p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31	
<i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<p><i>comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi</i></p>	<p>comma 1 è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata</p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti¹⁴⁴. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.</i>	trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario <i>ad acta</i> , provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario <i>ad acta</i> le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
<i>20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.</i>	<i>20-bis. Identico</i>
<i>21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze,</i>	<i>21. Identico</i>

¹⁴⁴ Parole di cui si propone la soppressione (dl 1120, articolo 14, comma 6, lett. d))

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.</i>	
<i>[22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze] Comma abrogato dall' art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61</i>	
<i>23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.</i>	<i>23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.</i>
<i>[24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto</i>	

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31	
<i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno] Comma soppresso dall' art. 1, comma 436, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</i>	
<i>25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.</i>	<i>25. Identico</i>
<i>26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</i>	<i>26. Identico</i>
<i>a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In</i>	<i>a) identica;</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</i>	
<i>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con</i>	<i>d) identica;</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</i>	
<i>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</i>	<i>e) identica.</i>
<i>[27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo] Comma soppresso dall' art. 1, comma 440, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</i>	
<i>28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo</i>	<i>28. Identico</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i>	
Testi vigenti approvati in via definitiva	Testi in corso di esame parlamentare
<i>unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.</i>	
<i>29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</i>	<i>29. Identico</i>
<i>30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.</i>	<i>30. Identico</i>
<i>31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.</i>	<i>31. Identico</i>

<p>Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i></p>	
<p>Articolo 31 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali</i></p>	
<p>Testi vigenti approvati in via definitiva</p>	<p>Testi in corso di esame parlamentare</p>
<p>32. <i>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.</i></p>	<p>32. <i>Identico</i></p>

Articolo 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del 50 per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.

4. Il saldo economico è rappresentato dal margine operativo lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.

5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

6. Le società non quotate di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del 50 per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal

responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

10. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei

componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono

tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

18. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

19. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30

giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni e i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

20. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione agli obblighi previsti nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla completa attuazione degli obblighi previsti è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

L'**articolo 15**, articolato in 20 commi, disciplina il patto di stabilità interno per le società non quotate, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali.

I **commi da 1 a 8** contengono le disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali.

Si veda *sub* comma 19 per la vigente esclusione di aziende ed istituzioni di particolari settori.

Nello specifico, i **commi 1 e 2** stabiliscono l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, il **comma 1** specifica che esse si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) la partecipazione pubblica di maggioranza o la possibilità di nominare più del 50% degli organi di governo o vigilanza;

b) la titolarità di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione. Percentuale, quest'ultima che, ai sensi del **comma 2**, può essere oggetto di aggiornamento con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione delegifica il secondo, cumulativo parametro di determinazione dell'ambito di assoggettamento. Non si rilevano criteri o ragioni espliciti che guidino le future decisioni governative di aggiornamento.

I **commi da 3 a 5** disciplinano in ordine alla determinazione degli obiettivi delle disposizioni in commento. In particolare, il **comma 3** dispone che, a decorrere dall'esercizio 2015, i soggetti individuati concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, realizzando un saldo economico (*ma, sembrerebbe, un saldo finanziario nei casi di cui al comma 5; in entrambi i termini si esprime il comma 16*) non negativo o coerente con il piano di rientro disciplinato dal successivo **comma 16** (*cfr.*).

Pertanto alle società ed agli altri soggetti si richiede - in alternativa al saldo zero - un saldo pur negativo, ma orientato al risanamento secondo un piano di rientro quantificato entro limiti determinati.

Il saldo economico viene definito dal **comma 4** come Margine Operativo Lordo, un indicatore di redditività che la disposizione identifica come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi (per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per servizi, per godimento dei beni di terzi, per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione), riferibile alla contabilità di tipo civilistico.

Le istituzioni - a queste sole è il riferimento - che adottano la contabilità finanziaria sono, ai sensi del **comma 5**, chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'[articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183](#)¹⁴⁵, pari a zero.

Per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità civilistica si veda l'art. 16 del [d.lvo n. 91 del 2011](#) sull'armonizzazione dei sistemi contabili, nonché - nell'ambito delle autonomie territoriali - il [d.l.vo n. 118 del 2011](#) in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

¹⁴⁵ Recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*.

Il citato articolo 31 della Legge n. 183 del 2011, nel disciplinare il *Patto di stabilità interno degli enti locali*, prevede - al menzionato comma 3 - che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

L'[articolo 18 del Decreto-Legge n. 112/2008](#)¹⁴⁶ ha già previsto l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società non quotate a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che:

- siano **titolari di affidamenti** diretti di **servizi pubblici locali** senza gara;
- svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
- svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Per tali società è stato disposto l'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno, ma il decreto ministeriale che avrebbe dovuto dettare le modalità attuative di tale assoggettamento non è stato adottato, ancorché avrebbe dovuto essere emanato entro la data del 30 settembre 2009.

A suddette società, inserite nel conto economico della PA, si applicano le disposizioni del [Decreto Legislativo n. 165/2001](#)¹⁴⁷ sul pubblico impiego, che stabiliscono a carico della pubblica amministrazione **divieti o limitazioni alle assunzioni di personale**. Inoltre, queste società si adeguano alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di **contenimento degli oneri contrattuali** e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

In parallelo a tale previsione, l'[articolo 76 del D.L. n. 112/2008](#) e l'[articolo 20 del D.L. n. 98/2011](#)¹⁴⁸, ha qualificato le **spese di personale** sostenute dalle menzionate società quali **spese di personale direttamente sostenute dall'ente locale** proprietario. Ciò ai fini della verifica del raggiungimento del limite di spesa oltre il quale, per il medesimo ente, opera il divieto di procedere ad assunzioni.

Tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, sono poi tenute a conformarsi, per il **reclutamento del personale** e il conferimento degli incarichi, ai **principi** previsti per il **personale delle amministrazioni pubbliche** contenuti nell'articolo 18 del [D. Lgs. n. 165/2001](#), sopracitato.

Infine, il menzionato [D.L. n. 112/2008](#) ha inasprito i limiti retributivi per i componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni o province, contenuti nella legge finanziaria 2007.

Il livello di osservanza delle norme di contenimento da parte degli enti locali è stata oggetto di taluni rilievi della Corte dei conti, nel [Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2012](#), sede in cui la Corte ha osservato come “nell'esame dei conti

¹⁴⁶ D.L. 25 giugno 2008 n. 112, recante *'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'*.

¹⁴⁷ D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'*.

¹⁴⁸ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante *'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'*.

degli enti locali è frequentemente rilevata la mancata attivazione delle procedure per addivenire alla dismissione delle società partecipate, alla cessazione delle gestioni anomale dei servizi pubblici locali, alla messa in liquidazione delle società strumentali o di servizi caratterizzate da gestioni antieconomiche” (pag. X).

Occorre infine ricordare che la Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia, con Deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2012 ha ribadito che l'assoggettamento al patto di stabilità vale per tutte le società *in house* che siano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali, ai sensi del citato art. 18, comma 2-*bis*, del D.L. n. 112 del 2008. Tale vincolo si applica anche alle società che gestiscono servizi pubblici esclusi dall'applicazione dell'[articolo 4 del Decreto Legge n. 138 del 2011](#)¹⁴⁹, in quanto il citato articolo 18 costituisce norma avente portata generale e richiamata, altresì, dallo stesso art. 4, comma 14, D.L. n. 138 del 2011. Pertanto, gli enti soci delle società a totale partecipazione pubblica, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici o strumentali senza gara, devono vigilare sull'osservanza del patto di stabilità interno da parte degli organismi partecipati. Considerato però che tale disposizione rinvia, come si è detto, ad un decreto ministeriale non ancora emanato la definizione delle modalità e della relativa modulistica *'non può farsi derivare dalle predette norme l'obbligo attuale, in capo agli enti controllanti, di valutare il rispetto del patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale a un'analisi della situazione finanziaria della società unitamente a quella dell'ente locale'*.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto Legge n. 1 del 2012¹⁵⁰ (cd. 'decreto liberalizzazioni') ha introdotto l'[art. 3-bis al citato D.L. 138/2011](#), stabilendo, al comma 5, che *'Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno'*.

Tale disposizione ha pertanto ribadito il vincolo del rispetto del patto di stabilità per tutte le partecipate *in house* o comunque controllate dagli enti, che siano affidatarie dirette di servizi. Tale norma infatti si applica a tutte le società partecipate dagli enti e non solo a quelle affidatarie di servizi pubblici assoggettate al rispetto del citato art. 4 del D.L. n. 138 del 2011. La Corte dei conti ha infatti chiarito che la pertinente disposizione del D.L. n. 112 del 2008 si limita a presupporre l'affidamento diretto, a prescindere dal fatto che l'ente affidante possa essere soggetto distinto dalle amministrazioni locali socie. Al contrario, le società che hanno ricevuto l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva sono escluse dal vincolo del rispetto del patto di stabilità, in quanto la procedura di gara che è stata seguita per la costituzione assicura *'la presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari all'attuazione del buon andamento, posto dalla Costituzione con l'art. 97, mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale'* (Corte dei conti, sezione autonomie, delibera n. 14/2011).

¹⁴⁹ D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante *'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo'*.

¹⁵⁰ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante *'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività'*.

I **commi da 6 a 8** dettano disposizioni in ordine al monitoraggio e alla certificazione da parte del Ministero dell'economia e finanze degli obblighi previsti dalla introducenda disciplina.

In particolare, il **comma 6** stabilisce - in riferimento alle sole società non quotate - che queste comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, nonché la sussistenza della facoltà, da parte degli enti locali o delle regioni, di nomina di oltre il 50% degli organi di governo e vigilanza. Tale comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno (ma *cf.* comma 15) , con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio. Le medesime società sono tenute a rendere contestualmente disponibili tali dati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'[articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)¹⁵¹. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l'assoggettamento al patto di stabilità, il comma in esame dispone, infine, che il rappresentante legale ne dia tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il menzionato articolo 13 della Legge n. 196 del 2009, nel disciplinare la 'Banca dati delle amministrazioni pubbliche' ha previsto che le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche, i dati concernenti i bilanci di previsione, le variazioni, i conti consuntivi, le operazioni gestionali e tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche e dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale. Con il [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2012](#)¹⁵² sono state definite le modalità di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

Il successivo **comma 7** stabilisce che, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai precedenti commi da 3 a 5, tutti i soggetti di cui al comma 1 comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli predetti, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è, inoltre, allegata una certificazione recante tali informazioni.

¹⁵¹ Recante *Legge di contabilità e finanza pubblica*.

¹⁵² Recante *Regolamento riguardante le modalità di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)*.

Il **comma 8** dispone, al riguardo, che il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del successivo comma 11.

I **commi da 9 a 11** disciplinano i profili sanzionatori legati al mancato rispetto delle disposizioni in commento.

In particolare, il **comma 9** stabilisce che la responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi da 3 a 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti in proporzione alla quota di partecipazione. Ai sensi del **comma 10**, il mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 3 comporta l'applicazione di sanzioni anche a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità e delle regioni partecipanti, ai quali - nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza - è peggiorato l'obiettivo di patto per un importo pari all'eccedenza rispetto all'obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

Ai sensi del **comma 11**, gli enti di cui al comma 1 che, a decorrere dal 2015, presentino un saldo economico (*su questo aspetto, v. comma 3*) negativo, nell'anno successivo devono adottare misure contenitive in termini di costi operativi e politiche assunzionali, nonché rideterminare i compensi degli amministratori. In particolare, si prevede che essi:

- a) non possano sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
- b) non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;
- c) procedano alla riduzione del 30% del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

I **commi da 12 a 14** disciplinano la responsabilità degli amministratori in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, il **comma 12** introduce in capo agli enti partecipanti l'obbligo di vigilare sugli adempimenti previsti anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli [147](#), [147-quater](#) e [147-quinquies](#) del D. Lgs. n. 267 del 2000¹⁵³.

Il **comma 13** stabilisce che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti chiedano la revoca dell'organo di amministrazione della società. La medesima disposizione prevede inoltre che, in

¹⁵³ Recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

La norma - che sembra predeterminare con forza di legge la sussistenza di un danno erariale - non pare specificare l'ambito e i criteri ulteriori di individuazione.

Il successivo **comma 14** introduce l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali, di trasmettere annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi previsti.

I **commi 15 e 16** recano misure a carattere transitorio.

Nello specifico, il **comma 15** stabilisce che, in sede di prima applicazione, le sole società non quotate di cui al comma 1, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6 entro il 31 maggio 2014.

Il **comma 16** prevede che i soggetti di cui al comma 1 - il cui bilancio 2013 registri un saldo economico o finanziario negativo - siano tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo uno specifico piano di rientro da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15%, né superiori al 40% nell'ultimo anno.

I commi **da 17 a 19** dispongono la modifica e l'abrogazione espressa di talune norme che, in base alla relazione illustrativa al disegno di legge in esame, risulterebbero ridondanti o in contrasto con il dettato proposto.

In particolare, il **comma 17** sopprime l'ultimo periodo dell'[articolo 18, comma 2-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112](#)¹⁵⁴.

Il citato articolo 18 del D.L. n. 112 del 2008 disciplina il *Reclutamento del personale delle società pubbliche* e il summenzionato comma 2-bis così recita: '2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica

¹⁵⁴ Recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica'.*

Il **comma 18** sopprime il comma 5 dell'[articolo 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138](#)¹⁵⁵.

Il citato articolo 3-bis disciplina gli *Ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*. Il sopprimendo comma 5 così recita: *'Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno'.*

Il **comma 19** modifica il comma 5-bis dell'[articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)¹⁵⁶, relativo alla disciplina delle aziende speciali e delle istituzioni, nel senso evidenziato dal seguente testo a fronte tra il vigente comma 5-bis, citato, e la proposta di modifica recata dal comma in esame.

L'esito pare l'applicazione delle disposizioni del comma anche ad aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, oltre che l'abrogazione della vigente disposizione programmatica di sottoposizione al patto di stabilità.

¹⁵⁵ Recante *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

¹⁵⁶ Recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 114 <i>Aziende speciali ed istituzioni</i>	
Testo vigente	Testo proposto
<p>5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni</p>	<p>5-bis.</p> <p>Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.</p>

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 114 <i>Aziende speciali ed istituzioni</i>	
Testo vigente	Testo proposto
del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.	

Infine il **comma 20** introduce il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società a partecipazione comunale interessate dagli obblighi di dismissione o alienazione di cui all'[articolo 14, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78](#)¹⁵⁷, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi, di seguito riproposti:

"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società'. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite".

¹⁵⁷ Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)

1. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello statuto speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.»;

d) il comma 4 è sostituito dal

seguinte:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di

finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10 le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

Il **comma 1 dell'articolo 16** stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuova intese con le Province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'[articolo 80](#) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Si ricorda che l'articolo 104 dello statuto di autonomia prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell'articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo 'accordo' - per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

In particolare, su tale base l'ordinamento finanziario delle due Province autonome e della regione è stato oggetto di modifica da parte dell'articolo 2, commi 106-125 della legge finanziaria per il 2010 ([legge n. 191 del 2009](#)). A tale modifica si deve l'attuale formulazione dell'articolo 80 richiamato dalla disposizione in esame. La lettera *i*) del comma 107 ha specificato (ed ampliato) la competenza concorrente che l'articolo 80 dello statuto attribuisce alle province autonome in materia di finanza locale. Le province autonome possono:

- istituire nuovi tributi locali connessi alle materie di propria competenza;
- disciplinare tributi locali istituiti dallo Stato consentendo agli enti del proprio territorio di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni, deduzioni, il tutto nei limiti massimi posti dalla legge dello Stato e possono prevedere diverse modalità di riscossione del tributo, anche in deroga alla legge dello Stato;
- disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalità e limiti posti dalle legge dello Stato;
- per il rispettivo territorio esse sono destinatarie delle partecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali.

Il **comma 2** modifica incisivamente l'[articolo 62](#) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁵⁸, dedicato al contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali.

La novella intende rendere permanente la disciplina sui divieti di ricorso ai derivati recata dall'articolo 62 citato abrogandone il comma 6 (ai sensi della lettera *f*) del comma in esame) che prevede il blocco del ricorso a strumenti derivati fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3. Contestualmente, la lettera *b*) sostituisce il suddetto comma 3 di fatto sopprimendo la previsione secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, è chiamato ad emanare uno o più regolamenti di disciplina dei contratti derivati. La lettera *g*) introduce una modifica di coordinamento che espunge il riferimento al decreto di cui al comma 3 e introduce il riferimento alla disciplina recata dall'articolo 62 come novellato. La lettera *a*) introduce inoltre una modifica al comma 2 dell'articolo 62 che intende meglio specificare l'ambito di applicazione delle presenti norme stabilendo che i destinatari debbano essere gli enti locali di cui al T.U. enti locali ([d.lgs. n. 267 del 2000](#)).

Le altre modifiche proposte delineano la nuova disciplina sul divieto di ricorso a contratti derivati.

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 62 citato dalla **lettera a)** prevede il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera onde evitare agli enti territoriali interessati i rischi connessi al cambio. Non viene modificata la disposizione relativa al divieto di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

La **lettera b)** sostituisce interamente il comma 3 dell'articolo 62. Il nuovo comma 3 stabilisce il divieto di stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati come definiti dal comma 3 dell'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ([d.lgs. n. 58 del 1998](#)). È inoltre vietato rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate.

Si ricorda che ai sensi della disposizione del T.U. in materia di intermediazione finanziaria sono "strumenti finanziari derivati":

- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati

¹⁵⁸ Recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera *f*) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- contratti finanziari differenziali;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure - diversi da quelli indicati ai punti precedenti - aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- un titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

Il nuovo comma 3-*bis* (aggiunto dalla **lettera c**) unitamente ai commi 3-*ter* e 3-*quater*) prevede alcune esclusioni dal divieto di cui al comma 3. Risulta quindi possibile: l'estinzione totale anticipata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati; le c.d. "novazioni soggettive"¹⁵⁹ senza modifiche ai termini e alle condizioni finanziarie del contratto; la possibilità di modificare le passività esclusivamente nella forma di "operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di

¹⁵⁹ Si ricorda che la novazione soggettiva, che determina l'estinzione di un'obbligazione esistente e la nascita di una nuova obbligazione sotto il profilo della titolarità del credito o del debito, è disciplinata dall'art. 1235 del codice civile.

mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura”; l’acquisto di contratti di finanziamento con cap (strumenti di protezione dall’eccessivo aumento dei tassi) da parte dell’ente.

Sono inoltre esclusi dal divieto: la cancellazione di clausole di risoluzione anticipata ovvero di componenti opzionali diverse dall’opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del saldo (nuovi commi *3-ter* e *3-quater*).

Il nuovo comma 4, modificato dalla **lettera d)**, prevede che, nei casi previsti dai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* di esclusione dal divieto di ricorso a derivati, il soggetto competente alla sottoscrizione dei contratti per conto dell’ente territoriale attesti per iscritto di essere a conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto medesimo nonché delle variazioni nelle modalità di copertura dell’indebitamento.

Il nuovo comma 5 come sostituito dalla **lettera e)** prevede che il contratto relativo a derivati ovvero di finanziamento con cap risulta essere nullo se sottoscritto in violazione delle norme sopra ricordate. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente territoriale.

Articolo 17, comma 1

(Compensazione mediante crediti relativi all'imposte sui redditi e all'IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

L'**articolo 17, comma 1** dispone che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante utilizzo dei crediti relativi all'imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP, se di importo superiore a 15.000 euro annui, è soggetta all'apposizione del visto di conformità.

Più in dettaglio, il **comma 17 dell'articolo 1** prevede che i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997¹⁶⁰ utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere

¹⁶⁰ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 disciplina il visto di conformità diretto ad attestare l'esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile¹⁶¹.

L'articolo 17 dello stesso decreto legislativo disciplina il versamento unitario e la compensazione di crediti e crediti. Esso stabilisce in sintesi che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile¹⁶², la presentazione di una dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998), riguarda:

- a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La richiamata lettera a) stabilisce una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro. La medesima lettera a), inoltre, prevede che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è

¹⁶¹ Il medesimo comma 1 prevede, alla lettera b) che il contribuente possa richiedere l'asseverazione anche relativamente ai dati contabili ed extracontabili indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

¹⁶² Si tratta del controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

disposta, in una prima fase, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, è effettuata una apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

La norma ricalca quanto già previsto in ambito IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 7) del decreto-legge n. 78 del 2009¹⁶³.

¹⁶³ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

Articolo 17, commi 2-6

(Riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti di imposta)

2. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui

all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 4 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

L'articolo 17 ai commi da 2 a 6 reca disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta.

I commi 2 e 3 prevedono che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

I commi 4, 5 e 6 prevedono che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al testo in esame), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente; dalla disposizione devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (500 milioni di euro per il 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (200 milioni di euro a decorrere dal 2014). Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei predetti crediti d'imposta e ridetermina le percentuali di fruizione qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati.

Più in dettaglio, il **comma 2** prevede l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate per:

- 488,4 milioni di euro per l'anno 2014;
- 772,8 milioni di euro per l'anno 2015;
- 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016

I provvedimenti normativi possono emanati anche in deroga all'articolo 3 della statuto del contribuente, concernente l'irretroattività delle disposizioni tributarie¹⁶⁴.

Si ricorda che l'articolo 15 del TUIR reca l'elenco degli oneri sostenuti dal contribuente per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento.

Qualora entro il 31 gennaio 2014 non siano adottati i provvedimenti di razionalizzazione, il **comma 3** prevede che la misura della detrazione prevista dal citato articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta:

¹⁶⁴ Più in dettaglio, il citato articolo 3 della legge n. 212 del 2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

- al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Tale disposizione - come la precedente derogatoria rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie - si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del TUIR.

Il **comma 4** prevede l'emanazione - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - di un DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al testo in esame) sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta,

La definizione delle percentuali di fruizione - adottata anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti - deve essere tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

- a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare;
- a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti in parola sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto DPCM (**comma 5**).

Il **comma 6** prescrive infine il monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta citati.

Qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma, si procede (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) a rideterminare le percentuali di fruizione.

Si riportano qui di seguito i crediti di imposta individuati dall'elenco 2 citato.

Norma	Oggetto Credito Imposta
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggjo con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno

Articolo 17, comma 7

(Incremento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari)

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014».

L'**articolo 17, comma 7** incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Più in dettaglio, il **comma 7 dell'articolo 17** novella il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), al fine di incrementare l'aliquota dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

La tariffa, attualmente pari all'1,5 per mille, viene pertanto fissata nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014.

Si ricorda che la norma, introdotta dall'articolo 23, comma 7, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98¹⁶⁵, è stata successivamente sostituita dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201¹⁶⁶, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Tale disposizione assoggettava ad imposta le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Successivamente l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 16 del 2012¹⁶⁷ è intervenuto al fine di assoggettare all'imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Si ricorda altresì che, ai sensi della disciplina vigente, gli atti suddetti sono soggetti ad imposta proporzionale dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

¹⁶⁵ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹⁶⁶ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

¹⁶⁷ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari; è dovuta per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso).

Articolo 18, commi 1-4

(Contrasto all'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF)

1. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché di quelli di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle

detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

2. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

L'**articolo 18**, ai **commi da 1 a 4**, prevede lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. Il controllo viene effettuato prima dell'erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che - al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale - l'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del

Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione (se successiva).

Il D.M. n. 164 del 1999 (*Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241*) disciplina all'articolo 16 l'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti che, ai sensi del comma 1, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative.

L'articolo 17, concernente l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, prevede al comma 1 che questi ultimi trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione e consegnino le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

La disposizione si applica nell'ambito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 n. 69 del 2013 (norma con cui è stata estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche a quei soggetti che nell'anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell'anno successivo, non risultando più tali, non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF).

Ai sensi del **comma 2**, il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo viene erogato dall'Agenzia delle entrate.

La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo.

Si ricorda al riguardo la disciplina vigente (articolo 19 del D.M. n. 164 del 1999) prevede che le somme risultanti a credito sono rimborsate da CAF e sostituti d'imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Il **comma 3** rimanda, per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il **comma 4** prevede l'applicazione di tali disposizioni alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Articolo 18, comma 5
(Proroga del contributo di solidarietà)

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

L'**articolo 18**, al **comma 5**, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011.

Più in dettaglio, il comma 5 stabilisce che le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 concernenti il c.d. contributo di solidarietà continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il comma 2 dell'articolo 2 citato ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF ai sensi dell'articolo 8 del TUIR¹⁶⁸ di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, di ammontare pari al 3 per cento della parte eccedente il predetto importo.

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite di 300.000 euro concorrono anche i redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici di cui, rispettivamente, ai richiamati articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 e articolo 18, comma 22-*bis*, del D.L. n. 98 del 2011, ancorché al lordo delle riduzioni e del contributo perequativo ivi previsti.

Ai fini del superamento della predetta soglia, i redditi dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici già assoggettati a riduzione ai sensi del D.L. 78/2010 e del D.L. 98/2011 sono valutati nel computo al lordo delle riduzioni. Tuttavia, le norme in esame precisano che il contributo di solidarietà in commento non colpisce la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte dei redditi avente natura diversa. Per l'accertamento, la

¹⁶⁸ Ai sensi del richiamato articolo 8, comma 1, primo periodo del TUIR, la determinazione del reddito complessivo si effettua sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, le disposizioni rimandano alle vigenti norme in materia di imposte sui redditi.

Si ricorda che il contributo è stato introdotto in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Si rammenta altresì che con il D.M. 21 novembre 2011 sono state individuate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni recate dal comma citato.

La norma in esame specifica che - ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro - rilevano anche i trattamenti pensionistici introdotti dall'articolo 12, comma 4, del testo in esame (concernenti il contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti), fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 non è dovuto.

Articolo 18, commi 6-11

(Imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica)

6. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

7. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-*bis* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

8. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«*1-quater.* Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri,

rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

9. Dopo la nota 1-*quater* all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

10. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-*bis* è abrogato.

11. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

L'articolo 18, ai commi da 6 a 11, apporta modifiche alla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, al fine di fissare in maniera forfettaria l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i

provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali: in tali ipotesi, l'imposta è dovuta nella misura di 16 euro per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni. Con successivo provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Più in dettaglio, i commi da 6 a 9 dell'articolo in esame recano novelle all'allegato A (tariffa), parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642¹⁶⁹.

Anzitutto il **comma 6** interviene sull'articolo 3 della tariffa (concernente: Ricorsi al Presidente della Repubblica - Istanze, petizioni e ricorsi agli organi dell'Amministrazione dello Stato - Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione) inserendovi un nuovo comma 1-*bis*, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Ai sensi del **comma 7** (che inserisce nella tariffa la nota 5), l'imposta predetta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

Analogamente il **comma 8** interviene sull'articolo 4 della tariffa (concernente: Atti degli organi dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambio) inserendovi un nuovo comma 1-*quater*, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Ai sensi del **comma 9** (che inserisce nella tariffa, dopo la nota 1-*quater*, la nota 5), anche in tal caso l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

Si evidenzia che nell'articolo 4 della tariffa non è presente una nota 1-quater.

¹⁶⁹ *Disciplina dell'imposta di bollo.*

Il **comma 10** abroga l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5¹⁷⁰, recante disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

L'articolo 6-*bis* citato prevede in particolare che, al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

Una disposizione di contenuto analogo è quindi introdotta dal **comma 11**, che rimanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - per l'individuazione delle modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta su istanze e relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

¹⁷⁰ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.*

Articolo 18, comma 12

(Modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata in modo virtuale)

12. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta»; dopo il

primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

L'**articolo 18, comma 12** introduce l'obbligo di utilizzare ai fini della dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata con modalità virtuali un modello conforme a quello approvato con Provvedimento direttoriale.

Più in dettaglio, il **comma 12 dell'articolo 18** novella l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) modificando in particolare la disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo.

Il comma 5 dell'articolo 5 citato prevede attualmente che il contribuente debba presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

La norma in esame, con una modifica al comma 5, specifica anzitutto che la predetta dichiarazione deve recare anche l'indicazione degli altri elementi utili ai fini della liquidazione dell'imposta.

In secondo luogo viene introdotto l'obbligo di redarre detta dichiarazione, a pena di nullità, su un modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si segnala che la norma non individua alcun termine entro cui provvedere all'emanazione del provvedimento.

Si ricorda che l'articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 dispone che i soggetti che intendono effettuare il pagamento virtuale dell'imposta di bollo devono presentare apposita domanda, per ottenere l'autorizzazione, nella quale dichiarano il numero presuntivo degli atti e dei documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno (terzo comma). Sulla base della predetta dichiarazione, l'ufficio del registro liquida l'imposta dovuta in via provvisoria che viene versata dal contribuente in rate costanti bimestrali (quarto comma). Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il

contribuente presenta all'ufficio del registro una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente (quinto comma) in base alla quale l'ufficio procede, previ opportuni riscontri, alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente (sesto comma).

Ai sensi del primo comma del citato articolo 15, la individuazione degli atti e dei documenti per i quali è ammesso il pagamento del bollo con modalità virtuale viene effettuata con provvedimento ora attribuito all'Agenzia delle entrate.

Articolo 18, comma 13

(Modalità di calcolo del contributo unificato nel caso in cui i ricorsi siano proposti avverso più atti impugnati; non debenza del diritto di copia senza certificazione di conformità nel processo telematico)

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*bis*, dopo la parola: «determinato» sono aggiunte le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il diritto di copia senza

certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-*bis*, si applicano anche al processo tributario telematico.».

Il **comma 13** dell'articolo 18 modifica la disciplina del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a), vengono chiarite con specifico riferimento all'ambito del processo tributario le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia. In tal modo - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - si intenderebbe dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

Articolo 18, comma 14

(Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia nel processo tributario con sistemi e modalità telematiche)

14. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il

riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

Il **comma 14** dell'articolo 18 introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24¹⁷¹, che

¹⁷¹ Il citato comma 9 stabilisce che *"per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati."*

disciplinano tale possibilità con riferimento all'ambito della giurisdizione ordinaria.

A tal fine, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo e sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, il compito di determinare le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

Articolo 18, commi 15-20

(Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura, al concorso di notaio e al concorso per magistrato ordinario)

15. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

16. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

17. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a

carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

18. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

19. Il contributo introdotto a norma dei commi 15 e 16 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

20. Il contributo introdotto a norma dei commi 17 e 18 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

I **commi da 15 a 20** dell'articolo 18 introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per quella a magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornata ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In particolare, il comma 15 aggiunge due commi all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, disponendo che le spese per la sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico dei candidati - nella misura forfetaria di euro 50 per ciascun candidato - da corrispondersi al momento della presentazione della domanda e che le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente l'importo del contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Va rilevato che il contributo di cui al comma 15 in esame si aggiungerebbe alla tassa prevista dall'[articolo 1, primo comma, lettera b\), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261](#), attualmente fissata in euro 12,91 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990](#)¹⁷².

Il successivo comma 16 interviene sull'articolo 5 della legge n. 1003 del 1936, recante norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, stabilendo che le spese per la sessione d'esame a norma della medesima legge sono poste a carico degli aspiranti - nella misura forfetaria di euro 75 per ciascuno di essi - da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, l'importo del contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 17 modifica invece l'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, in tema di ammissione al concorso per l'esame per la nomina a notaio, disponendo che le spese per il concorso sono poste a carico degli aspiranti - nella misura forfetaria di euro 50 per ciascuno di essi - da corrispondersi al momento

¹⁷² La relazione tecnica di accompagnamento osserva, tra l'altro, che per l'ammissione ad altri esami di stato (vedi commercialisti, architetti, geometri, ecc.) la tassa richiesta dagli atenei, per il finanziamento degli stessi, è di circa 300,00 euro.

della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo, anche in questo caso, sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, l'importo del contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 18 dell'articolo 18 interviene infine sull'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in ordine alle modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico dei candidati - nella misura forfetaria di euro 50 per ciascun candidato - da corrisondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Mnistro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I commi 19 e 20 fissano prevedono, da ultimo, che i contributi previsti dai commi 15, 16, 17 e 18 siano dovuti per le sessioni d'esame tenute e per i concorsi banditi successivamente all'adozione dei decreti ministeriali che determineranno le modalità di versamento dei contributi medesimi.

Articolo 18, commi 21 e 22

(Riduzione dei compensi per il gratuito patrocinio. Aumento dei diritti di notifica per consentire per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

21. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) - *(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)*. --

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

22. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

I **commi 21 e 22** dell'articolo 18 apportano modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG). In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115, viene disposto l'aumento dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni eseguite su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, mentre con l'inserimento nel medesimo Decreto del Presidente della Repubblica dell'articolo 106-bis, viene previsto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Attraverso l'abbattimento di un terzo dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, secondo la Relazione tecnica di accompagnamento, dovrebbe essere possibile conseguire un risparmio annuo di circa euro 10 milioni sul capitolo delle spese di giustizia (Cap. 1360) del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda invece il diritto forfettario di cui all'articolo 30, comma 1¹⁷³, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, lo stesso viene riscosso con le medesime modalità con cui viene assolto il contributo unificato, e cioè con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi). L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta¹⁷⁴. L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili, con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa, ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro. Secondo la Relazione tecnica di accompagnamento - considerando che i procedimenti su cui si pagherebbe il diritto forfettizzato sarebbero, sempre secondo la Relazione tecnica, 2.300.00 su base annua - la previsione di maggior gettito dovrebbe essere quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione - oggetto della previsione di cui al comma 16 dell'articolo 9 del disegno di legge in esame - del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.

La Relazione tecnica rileva altresì che - considerato che il contingente di personale, per il quale risulta già autorizzata l'assunzione secondo le disposizioni vigenti in tema di *turn over* e la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento delle unità di personale che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013) - la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali). I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base delle predette 331 unità, e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016. La Relazione tecnica citata contiene anche una proiezione decennale dell'evoluzione del trattamento stipendiali dei nuovi magistrati di cui verrà disposta l'assunzione.

¹⁷³ Si riporta qui di seguito il testo attualmente vigente del citato comma 1: "*la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico legge 2 aprile 1958, n. 319, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.*"

¹⁷⁴ Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitolo di entrata (3321).

Articolo 18, comma 23
(Agevolazioni per la piccola proprietà contadina)

23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

L'**articolo 18 al comma 23** ripristina le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Più in dettaglio, il **comma 23** modifica l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011¹⁷⁵, con il quale è stata dettata la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In estrema sintesi, il comma 1 dell'articolo 10 citato prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota è del 2 per cento.

Il comma 2 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non possa, comunque, essere inferiore a 1.000 euro.

Di conseguenza, il comma 4 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

La previsione del comma 4 dell'articolo 10 citato viene novellata dal testo in esame, precisando che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti ivi prevista non si applica alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194¹⁷⁶, con cui sono state disposte agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

¹⁷⁵ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*

¹⁷⁶ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

Il comma 2-*bis* citato dispone in particolare che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Si ricorda che sull'articolo 10 del [D.Lgs. n. 23 del 2011](#) è recentemente intervenuto l'articolo 26, comma 1, del [D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#) (*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*), in corso di conversione alla Camera (AC 1574).

Il comma 1, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato conferma l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale).

Il comma 2 eleva da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Il comma 3 specifica che tale aumento a 200 euro disposto dal comma 2 ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Articolo 18, comma 24
(Imposta di registro sui terreni agricoli)

24. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

L'**articolo 18 al comma 24**, con una modifica alla disciplina dell'imposta di registro, stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Più in dettaglio, il **comma 24** novella l'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata DPR 26 aprile 1986, n. 131 (*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*), in cui sono individuati gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Il comma 1 in particolare prevede che l'imposta si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, mentre se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) l'imposta si applica nella misura del 2 per cento.

Il comma 24 in esame aggiunge alla norma citata un periodo diretto a specificare che, qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Articolo 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

1. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa

pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

L'**articolo 19** al **comma 1** prevede l'istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti:

- la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI (disciplinata dal successivo articolo 20);
- la seconda diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI (e disciplinata dall'articolo 21).

Il **comma 2** individua quale soggetto attivo del TRISE il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 20

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile

alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per

l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal

più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si

protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del

servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.

446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'**articolo 20**, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplina l'applicazione della TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES. La TARI è - ai sensi del precedente art. 19 - la prima componente della TRISE.

Il **comma 1** definisce quale presupposto per la TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un'area di accesso ai fabbricati civili.

Secondo quanto sottolinea la relazione che si accompagna al disegno di legge in esame, "la norma, recependo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione della TARI alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti".

Si rammenta che in modo analogo il decreto-legge n. 201 del 2011¹⁷⁷ all'art. 14, con riguardo all'Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ha stabilito che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. E,

¹⁷⁷ In attuazione a tale disposizione è stato pubblicato il Prov. 29 marzo 2013, Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell' articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

sempre analogamente prevede che sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si ricorda che per l'articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell'edificio:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i portici e i cortili;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, e i sottotetti destinati all'uso comune;

3) le opere di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, gli impianti idrici e fognari, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il **comma 2** ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il **comma 3** esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il **comma 4** indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti ai singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7.

Il **comma 6** conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998¹⁷⁸.

Si ricorda che il D.P.R. n. 138 del 1998 all'Allegato C ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. Con riferimento ai criteri generali si ricordano i seguenti punti:

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Si dispone, più in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000¹⁷⁹, che stabilisce le modalità che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

¹⁷⁸ D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

¹⁷⁹ L. 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Il **comma 8** stabilisce che la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestable per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla TARES, ai sensi del **comma 9** nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 10** la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il **comma 11** stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri cui al D.P.R., n. 158 del 1999¹⁸⁰ recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In base al **comma 12**, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e cioè al metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE¹⁸¹ relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Come evidenziato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, nei commi 11 e 12 è stata confermata la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della TARI, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, come sottolinea la relazione, viene

¹⁸⁰ D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

¹⁸¹ Dir. 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (**comma 13**), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ¹⁸², disciplinando i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ha stabilito che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per determinato periodo.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 20** prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie.

Il **comma 15** prevede che la TARI sia dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente.

Il **comma 16** stabilisce che zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale.

¹⁸² D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il **comma 17** riguarda le modulazione della tariffa sono con riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Il **comma 18** stabilisce che il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Sulla base del **comma 19**, il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Ai sensi del **comma 20** il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

I **commi da 21 a 24** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (**comma 22**). L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI (**comma 23**), per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 24 che costituisce costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.

Il **comma 25** fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504¹⁸³. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

¹⁸³ D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Il **comma 26** demanda ad un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁸⁴, da emanarsi - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (**comma 27**). Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del citato D.P.R., n. 158 del 1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto attiene alla normativa vigente in materia di tributi sui rifiuti, si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

A seguito del rinvio per il 2013 del termine di versamento della prima rata (articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013), l'articolo 10 del decreto legge 35 n. 2013 ha consentito ai comuni, per il solo anno 2013, di stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la

¹⁸⁴ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tia 1 o la Tia 2; continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la riscossione del tributo. Per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

Il decreto-legge n. 102 del 2013 ha quindi semplificato, per il 2013, le procedure di calcolo della componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. E' fatto salvo il rispetto del principio chi inquina paga (Direttiva 2008/98/CE) e deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. In deroga a tali principi, i comuni possono altresì determinare i costi del servizio e le tariffe sulla base dei criteri applicati nel 2012.

In tale ambito, la Nota di aggiornamento al DEF 2013 ha preannunciato la sostituzione dell'IMU con una *service tax* che permetta di consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull'immobile e introducendo una componente diretta a tassare i 'servizi indivisibili' e la gestione dei rifiuti. Con la *service tax* si passerebbe alla tassazione dei consumi oltre che del possesso e quindi verrebbe applicata non solo al proprietario ma anche al locatario.

Articolo 21

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta

municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata «IMU».

7. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

L'articolo 21 disciplina la componente della TRISE diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.

Il comma 1 individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 2).

Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un'area di accesso ai fabbricati civili.

Si ricorda che per l'articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell'edificio:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i portici e i cortili;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, e i sottotetti destinati all'uso comune;

3) le opere di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, gli impianti idrici e fognari, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992¹⁸⁵, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Si ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207 del 2008¹⁸⁶ non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generalisti o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento

¹⁸⁵ Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

¹⁸⁶ Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito in legge dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, anche ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il **comma 3** prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 1.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il **comma 4** esclude dal pagamento della TASI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il **comma 5** indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti ai singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile della TASI viene individuata dal **comma 6** in quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 10 citato stabilisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504¹⁸⁷, e dei successivi commi 4 e 5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Ai sensi del comma 4, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

¹⁸⁷ Si tratta della disciplina che consente di determinare la base imponibile ICI relativa ai fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e le aree fabbricabili.

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

I comma 5 dispone che per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Ai sensi del **comma 7**, l'aliquota di base della TASI viene fissata all'1 per mille. L'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento da parte del comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Si tratta della disposizione concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. I regolamenti sono approvati con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Allo scopo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui contribuenti, è previsto al **comma 8** che il comune nel determinare l'aliquota della TASI deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alla medesima tipologia di immobile.

La norma, limitatamente all'anno 2014, stabilisce che l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Il **comma 9** disciplina l'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In tale fattispecie:

- il titolare del diritto reale e l'occupante l'unità immobiliare sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- spetta all'occupante il versamento della TASI in una misura - che sarà stabilita dal comune nel regolamento - compresa fra il 10 e il 30 per cento

- dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8;
- spetta al titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento della parte restante.

Articolo 22

(Disciplina generale del TRISE)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino

contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100

a euro 500.

18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'**articolo 22** individua la disciplina generale del TRISE, tributo sui servizi comunali articolato - ai sensi dell'articolo 19 - in due componenti: la TARI, diretta ad assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, e la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il **comma 1** prevede che il comune determini la disciplina per l'applicazione del TRISE con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997¹⁸⁸.

Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve disciplinare tra l'altro:

- i criteri di determinazione delle tariffe;

¹⁸⁸ Si tratta della disposizione concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. I regolamenti sono approvati con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- le riduzioni tariffarie;
- le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Riguardo alla TASI, il regolamento disciplina:

- le riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Non è previsto pertanto un tetto massimo alle riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune.

Per quanto riguarda l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, si ricorda che l'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, la ridefinizione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sullo schema di D.P.C.M. (regolamento) la Conferenza Unificata nella seduta del 13 giugno 2013 ha sancito l'intesa. Le Commissioni parlamentari competenti del Senato (6a Finanze e 11a Lavoro) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 1° agosto 2013.

Ai sensi del **comma 2**, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

Le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente)

Le aliquote della TASI devono essere conformi ai servizi indivisibili ed ai costi relativi come individuati ai sensi del comma precedente.

Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

I **commi 3 e 4** disciplinano la dichiarazione relativa al TRISE, la quale:

- deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un'unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;
- deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;
- ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;
- deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria).

Restano ferme - ai fini della dichiarazione relativa alla TARI - le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (**comma 5**). Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI (**comma 6**).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 - con una modifica al comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ha stabilito un unico termine (30 giugno dell'anno successivo) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012¹⁸⁹.

La dichiarazione, effettuata utilizzando l'apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta

Quanto al versamento del TRISE, questo va effettuato (**comma 7**):

- mediante il modello F 24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
- in quattro rate trimestrali (scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre), che i comuni possono variare nella scadenza e nel numero.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

¹⁸⁹ Tale articolo aveva differito i termini per la presentazione della dichiarazione IMU, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la combinazione. Con il D.M. del 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012, sono stati approvati il suddetto modello e le istruzioni per la compilazione.

Il **comma 8** rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Qualora il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere assicurato che:

- i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE;
- le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le somme concernenti la TASI siano assegnate al comune.

L'applicazione e la riscossione del TRISE viene attribuita dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**comma 9**).

Il comune può tuttavia - fino al 31 dicembre 2014 - affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, al soggetto affidatario alla data del 31 dicembre 2013 del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**comma 10**).

Ai sensi del **comma 11**, spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

Il funzionario responsabile può inoltre:

- inviare questionari al contribuente;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato (**comma 12**).

I commi da 13 a 19 disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via, e le relative sanzioni, prevedendo in particolare che:

- incaso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile¹⁹⁰ (**comma 13**);
- incaso di omesso o insufficiente versamento del TRISE, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (**comma 14**).

L'articolo 13 citato prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

- incaso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (**comma 15**);
- incaso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (**comma 16**);
- incaso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (**comma 17**);

Non appare del tutto chiaro il riferimento al comma 4 dell'articolo 18 contenuto nella disposizione.

- le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (**comma 18**);
- viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale (**comma 19**).

Con una clausola di chiusura, il **comma 20** rimanda, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti il TRISE, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*),

¹⁹⁰ In base all'articolo 2729 del codice civile, le presunzioni semplici sono "lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

Si ricorda, in estrema sintesi, che con tali disposizioni sono stati disciplinati modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza; requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali; termini per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali; termini per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti; misura degli interessi sui rimborsi di imposta; arrotondamento del versamento di tributi locali; modalità di compensazione di tributi locali; soglie minime per l'esigibilità di tributi locali; proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera; comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.

Il **comma 21** fa salva l'applicazione del già citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, mentre il **comma 22** abroga l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con cui è stato istituito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 23

(Disposizioni in materia di IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.»;

3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500

oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.»;

c)il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1 le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b)i commi da 3 a 7 sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b)all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b)all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla

formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento».

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'**articolo 23** reca disposizioni in materia di IMU. Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine anzitutto di eliminare a regime le disposizioni che dispongono l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze. Vengono altresì esentate dall'applicazione dell'IMU: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge; un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia. Il **comma 2** reca disposizioni concernenti il computo del gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre il **comma 3** reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 23 del 2011; il **comma 4** posticipa al 2015 l'introduzione della cd. imposta municipale secondaria. Il **comma 5** stabilisce - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 6**) - la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, specificando che l'IMU stessa non è deducibile ai fini dell'IRAP. Infine il **comma 7** prevede che - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 8**) - il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del cinquanta per cento.

Più in dettaglio, il **comma 1** reca una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.

Anzitutto la **lettera a)** del comma 1 modifica il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sopprimendo i riferimenti ivi contenuti all'applicazione dell'IMU in via sperimentale fino al 2014, nonché all'applicazione a regime dell'imposta a decorrere dal 2015.

Di conseguenza, a seguito di tali modifiche l'IMU come disciplinata dall'articolo 13 diventa applicabile a regime.

La **lettera b)** novella il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Viene anzitutto specificato che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 (ossia l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze) e la detrazione di 200 euro di cui al comma 10 (su cui vedi *infra*).

Il comma 2 dell'articolo 13 citato viene altresì modificato prevedendo che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

tale previsione è già contenuta nel testo vigente del comma 10 dell'articolo 13, da dove verrebbe spostata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

anche tale fattispecie è già contenuta nel comma 10 dell'articolo 13;

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Tale fattispecie è stata recentemente introdotta nell'ordinamento, con alcune differenze, dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102 del 2013, come modificato in sede di conversione, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013¹⁹¹.

¹⁹¹ Il comma 2-*bis* citato prevede che per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

Con una ulteriore modifica apportata al comma 2 dell'articolo 13 citato si prevede che l'IMU non si applichi anche alle seguenti fattispecie:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Al riguardo si segnala che l'articolo 2 del decreto-legge n. 102 del 2013, come modificato in fase di conversione, al comma 4 equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, a decorrere dal 1° luglio 2013, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, all'abitazione principale.

Sono altresì equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Il comma 5 prevede, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia, la possibilità di ottenere il riconoscimento di abitazione principale per l'immobile posseduto, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Tale agevolazione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013 e a condizione che il fabbricato non sia accatastato come A/1, A/8 o A/9.

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto, ai soli fini IMU, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

La **lettera c)** del comma 1 novella infine il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che in sostanza viene riscritto per tenere conto delle modifiche apportate al comma 2 sopra descritte.

Il nuovo comma 10 prevede pertanto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Il **comma 2** reca disposizioni concernenti il computo del gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede in particolare che a decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non si tenga conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 17 dell'articolo 13 citato stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo come determinati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

La norma prevede inoltre che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo.

La Relazione tecnica evidenzia come la disposizione sarebbe finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l'attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard.

I commi da 3 a 8 intervengono sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

Il **comma 3** novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dedicato all'imposta municipale propria.

Viene anzitutto soppresso il riferimento - contenuto al comma 1 - concernente l'istituzione dell'IMU propria a decorrere dall'anno 2014¹⁹²; vengono quindi soppressi i commi da 3 e 7, con cui vengono dettate le modalità applicative dell'imposta.

Analogamente, la **lettera a)** del **comma 4** novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza dall'anno 2014 dell'introduzione nell'ordinamento fiscale di una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria.

La **lettera b)** del comma 4 novella invece l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, concernente l'imposta municipale secondaria, al fine di posticiparne l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 (anziché dal 2014).

Si ricorda che l'imposta municipale secondaria è introdotta, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo.

Con regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, va dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

- a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
- b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione;
- c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: durata dell'occupazione; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
- d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto per l'imposta municipale propria;
- e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti;

¹⁹² Si ricorda infatti che l'istituzione dell'imposta municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

- f) i comuni, con proprio regolamento, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Il **comma 5** modifica il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011: viene introdotta la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, nella misura del venti per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Viene peraltro specificato che l'imposta è indeducibile ai fini IRAP.

Tale disposizione, secondo quanto previsto dal **comma 6**, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che il vigente comma 1 dell'articolo 14 citato prevede invece l'indeducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 7** novella gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Per effetto di tali modifiche il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Tali modifiche - ai sensi del **comma 8** - hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 24

(Fondo di solidarietà comunale)

1. Il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«380. Al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto Fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera g). La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con il disegno di legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze sono

adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del Fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard*, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e g);

2) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera f) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione,

delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni *standard*;

d) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

e) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera c) può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera b). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

g) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

L'**articolo 24** modifica integralmente il comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, concernente il Fondo di solidarietà comunale, prevedendone anzitutto una applicazione a regime a decorrere dal 2013. La dotazione del Fondo viene fissata in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, prevedendo altresì che tale dotazione per ciascuno degli anni considerati sia assicurata per 4.717,9 milioni di euro da una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con successivo DPCM sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo anche conto, tra l'altro, della necessità di ripartirne prioritariamente almeno il 10 per cento sulla base dei fabbisogni standard.

Più in dettaglio, l'**articolo 24** sostituisce il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*Legge di stabilità 2013*).

Si ricorda che il comma 380 citato, oltre ad attribuire l'intero gettito IMU ai comuni, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale (sopprimendo il previgente Fondo sperimentale di riequilibrio comunale). In sintesi, il Fondo viene alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari:

- per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;
- per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Per gli anni 2013 e 2014 la dotazione del Fondo è rispettivamente incrementata di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro.

Si affida al D.P.C.M. che determina la quota dell'IMU che deve affluire al fondo anche l'individuazione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso, tenendo conto di una serie di fattori per i singoli comuni.

Per effetto delle modifiche apportate, si prevede anzitutto che il Fondo di solidarietà comunale si applichi a regime a decorrere dall'anno 2013 (e non più, pertanto, limitatamente agli anni 2013 e 2014).

Viene quindi modificato l'ammontare delle risorse finalizzate al predetto fondo, quantificate in:

- 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013,
- 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014,
- 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,

comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla successiva lettera g) (ossia della quota di gettito IMU riservata allo Stato).

Per ciascuno degli anni considerati, la dotazione del Fondo è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'IMU di spettanza dei comuni.

Si rimanda, inoltre, al disegno di legge di assestamento (o ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze) per variare la dotazione del Fondo al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Con una modifica alla lettera c) del comma 380, si prevede che nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diretto a stabilire i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale si tenga anche conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del Fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard.

A tale previsione si riconnette la soppressione, tra i criteri di cui tenere conto per la formazione e riparto del Fondo:

- della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- della dimensione demografica e territoriale;
- della dimensione del gettito dell'IMU ad aliquota base di spettanza comunale.

Si precisa altresì che il DPCM deve essere emanato:

- su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

Tra i criteri per la formazione e riparto del fondo modificati dalla norma in esame si segnalano infine:

- la necessità di tenere conto della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI a decorrere dall'anno 2014;

- la previsione che, anche in caso di mancato accordo, il già citato DPCM va comunque emanato entro i 15 giorni successivi il termine previsto per l'emanazione;
- la possibilità di incrementare, con lo stesso DPCM, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce come dotazione del fondo. In tale ipotesi va rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da determinare con il medesimo DPCM.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte delle novelle apportate dal testo in esame al comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:	380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro	b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;</p>	<p>del gettito di cui alla lettera g). La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con il disegno di legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p>
<p>c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal</p>	

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
comma 381;	
<i>d)</i> con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera <i>b)</i> sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:	<i>c)</i> con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere <i>a)</i> ed <i>f)</i> ;	1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere <i>a)</i> ed <i>g)</i> ;
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;	
3) della dimensione demografica e territoriale;	
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;	
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera <i>e)</i> sulle risorse complessive per l'anno 2012;	2) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera <i>f)</i> sulle risorse complessive per l'anno 2012;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;	3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
	4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;	5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard;
	d) In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;
	e) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera c), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera b). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
	versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M;
<i>e)</i> sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;	<i>f)</i> sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
<i>f)</i> è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di	<i>g)</i> è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento,

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;</p>	<p>la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;</p>
<p><i>g)</i> i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p>	<p><i>h)</i> i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</p>
<p><i>h)</i> sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i</p>	<p><i>i)</i> sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9</p>

Legge 24 dicembre 2012, n. 228	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;</p>	<p>dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p><i>i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.</i></p>	

Articolo 25, comma 1
(Fondi speciali e tabelle - Tabelle A e B)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Il **comma 1** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della nuova legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità.

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegata al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l'articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2014 presentato dal Governo (A.S. 1120), gli importi della **Tabella A** ammontano complessivamente a 102,6 milioni di euro per il 2014, a 96,5 milioni di euro per il 2015 e a 96,5 milioni di euro per il 2016.

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

(importi in migliaia di euro)

Tabella A	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	7.560	1.506	1.506
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	102.560	96.506	96.506

Per quanto riguarda la **Tabella B**, il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede importi pari a 112 milioni di euro per il 2014, 267,4 milioni di euro per il 2015 e 462,4 per il 2016.

(importi in migliaia di euro)

Tabella B	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	71.992	82.376	82.376
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	111.992	267.376	462.376

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente, nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.S. 1120).

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	524	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	42.524	50.000	50.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64¹⁹³, per la tutela delle minoranze linguistiche, per il programma nazionale a supporto dell'istituzione delle città metropolitane e delle unioni dei comuni- e della revisione dell'assetto provinciale nonché le risorse destinate per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	224	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	224	-	-

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	6.219	1.497	1.497
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	46.219	41.497	41.497

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013" ([A.S. 884](#)); per la "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle merci, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013" ([A.C.1239](#) - [A.S.1041](#)); per l'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali nonché per Interventi diversi. Inoltre sono

¹⁹³ Recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".

accantonate le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	593	9	9
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	593	9	9

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	3.000	1.000	1.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	3.000	3.000	3.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	7.000	1.000	1.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	648	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	15.148	97.200	237.200

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per il potenziamento e l'ammodernamento della Guardia di Finanza, per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale e per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	31.596	32.753	32.753
Disegno di legge di stabilità (A.S.1120)	31.596	32.753	32.753

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per l'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	11.647	31.908	31.908
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	12.147	34.708	34.708

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la "Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico"; inoltre comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'INTERNO

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	20.000	40.000	50.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per l'ammodernamento delle autovetture di servizio.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	28.101	17.715	17.715
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	28.101	17.715	17.715

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	-	15.000	40.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

	2014	2015	2016
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)	5.000	30.000	50.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi di tutela e restauro dei beni culturali.

Articolo 25, comma 2
(Fondi speciali e tabelle - Tabella C)

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

Il **comma 2** reca l'approvazione della Tabella C, contenente la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie. Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie. Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale somma dell'importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell'importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2014-2016 presentato dal Governo (A.S. 1120) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.707 milioni di euro per il 2014, a 3.752 milioni di euro per il 2015 e a 3.710 milioni di euro per il 2016.

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- Legge n. 245 del 1990: *Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990* (2.3 - cap. 1690)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Legge n. 335 del 1995: *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. - art. 13: vigilanza sui fondi pensione* (2.2 - cap. 4332)
- Ministero dell'interno - Legge n. 549 del 1995: *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. (5.1 - cap. 2309)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 109 del 1994: *Legge quadro in materia di lavori pubblici* - art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 297 del 2006: *Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/ce e 2006/49/ce e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio* - art. 6 comma 2: agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 249 del 1997: *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo* (11.2 - cap. 1575)

Sono state invece inserite le seguenti nuove voci:

- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 93 del 2013: *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province* - art. 10. comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 93 del 2013: *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province* - art. 5-bis, comma 1: politiche per le pari opportunità (17.4 cap. 2108/P)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) - art. 1, comma 290: integrazione Fondo protezione civile per alluvioni (cap.7446/p)

Con riferimento alla presente voce si osserva che nella tabella C della legge di stabilità per il 2013 era già presente una voce riferita all'intero capitolo 7446. Tale voce è rimasta nella tabella C in esame riferita al cap. 7446/p insieme alla voce qui sopra ricordata specificamente riferita al reintegro del Fondo protezione civile per alluvioni.

Si segnala, inoltre, che sono state modificate le voci relative alla missione "Turismo" in seguito alle nuove competenze attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione nella quale sono quindi ora presenti due voci attribuite al citato Ministero, relative alle azioni di rilancio del settore turistico (ex D.L. n. 35 del 2005, art. 12, comma 2) e sviluppo e competitività del turismo (ex D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 98).

A tale proposito si ricorda che la legge 24 giugno 2013, n. 71 (recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43") ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo.

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l'anno 2014, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2013 iscritte nella Tabella C della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013).

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il relativo (eventuale) capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

Importi in migliaia di euro

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
Presidenza del Consiglio dei Ministri						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. - art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (cap. 2185)	71.214		76.251	85.277	105.277	
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (cap. 2115 - cap. 2120 spese obbl)	37.780	300.423	42.198	41.126	41.126	300.245
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-	5.396		5.639	5.571	5.571	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Venezia Giulia - art. 16 comma 2: contributo alla regione Friuli-Venezia-Giulia (cap. 7513/p)						
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive - art. 39 comma 3: integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (regolazione debitoria) (cap. 2701)	3.000.000		0	0	2.560.000	
Rapporti finanziari con Enti territoriali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (cap. 2820)	1.413		1.440	1.422	1.422	
L'Italia in Europa e nel mondo						
Cooperazione allo sviluppo						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
Legge n. 7 del 1981: e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capp. 2150 e altri)	228.670		114.680	110.818	170.818	
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (cap. 7168 e 7169)	404		355	350	350	
Cooperazione economica e relazioni internazionali						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino- americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3751)	2.037		2.019	1.993	1.993	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Promozione della pace e sicurezza internazionale						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù(cap. 3399)	241		239	236	236	
Integrazione europea						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
Legge n. 960 del 1932: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine (cap 4543 e 4545)	1.374		1.266	1.250	1.250	
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1163)	1.457		1.442	1.424	1.424	
Difesa e sicurezza del territorio						
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare						
MINISTERO DELLA DIFESA						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1352)	259		257	254	754	
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare - art. 565: contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (cap. 1345)	65		65	64	64	
Pianificazione generale delle Forze Armate e						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
approvvigionamenti militari						
MINISTERO DELLA DIFESA						
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare - art. 559: finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (cap. 1360 e 7145)	3.800		3.000	2.962	2.962	
Giustizia						
Amministrazione penitenziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. 135 comma 4: programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 1768)	184		260	260	260	
Ordine pubblico e sicurezza						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - art. 2 comma 1: attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (cap. 2179)	417		460	454	454	
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia						
MINISTERO DELL'INTERNO						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. 101: potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (cap. 2668 e 2815)	1.076		1.076	1.062	1.062	
Soccorso civile						
Protezione civile						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legge n. 142 del 1991 (92): convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991. - art. 6 comma 1: reintegro Fondo protezione civile (cap. 7446/p)	73.247		78.976	77.977	57.977	
Decreto legge n. 90 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile - art. 4 comma 1: disposizioni in materia di protezione civile (cap. 2184)	2.358		2.592	7.559	7.559	
Legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) - art. 1, co. 290: integrazione Fondo protezione civile per alluvioni (cap.7446/p)				7.989	7.989	
DI n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province - art. 10, co. 1: Fondo emergenze nazionali				0	70.000	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Politiche europee ed internazionali e dello						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
sviluppo rurale						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cap. 2083 - cap. 2084 obbl)	9.333	91.030	9.252	9.144	9.144	95.246
Sostegno al settore agricolo						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legislativo n. 165 del 1999: Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) (cap. 1525 - cap. 1526 spese obbl.)	115.155	21.000	121.277	120.298	120.298	21.608
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - art. 1 comma 1: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima (cap. 1173 e altri)	6.122		6.079	5.311	5.311	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 2200)	639		622	614	614	
Regolazione dei mercati						
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 2280)	258		255	255	255	
Diritto alla mobilità						
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (e.n.a.c.) (cap. 1921/p - cap 1725 spese obbl.)	8.505	3.296	8.435	8.328	8.328	3.296
Sostegno allo sviluppo del trasporto						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. - art. 23: istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (cap. 1723 - cap. 1725 spese obbl.)	205		227	224	224	
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
Decreto legge n. 535 del 1996: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art. 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM.» (cap. 1850 - cap. 1851 spese obbl.)	61	490	61	60	60	490
Comunicazioni						
Sostegno all'editoria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (cap. 2183 e 7442)	137.472		142.695	140.889	140.889	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 2501)	12.257		12.160	12.006	12.006	
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - art. 8 comma 1 punto a: lettera a : Spese di funzionamento Ice (cap. 2530 - cap. 2532 spese obbl.)	9.226	59.481	9.125	8.079	18.079	59.053
Decreto legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - art. 14 comma 19: trasferimento risorse, già destinate all'Ice, in un fondo per la promozione degli scambi (cap. 2535)	28.278		33.239	23.755	23.755	
Ricerca e innovazione						
Ricerca in materia ambientale						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Decreto legge n. 112 del 2008: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - art. 28 comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (cap. 3621 e 8831 - cap. 3623 spese obbl.)	25.752	54.593	25.546	25.546	25.546	59.683
Ricerca in materia di beni e attività culturali						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (cap. 2040, 2041 e 2043)	1.447		1.125	1.125	1.125	
Ricerca scientifica e tecnologica di base						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
Legge n. 543 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1679)	4.540		4.509	4.505	4.505	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e decreto legge 30/1/1998, n. 6: «ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi», art. 23 <i>septies</i> , comma 1 - personale dell'Istituto nazionale di geofisica - e legge 27/12/2006, n. 296: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)», art. 1, comma 652- Piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto legge 98 del 2011 art. 19, comma 3, lett a) - Sistema nazionale di valutazione (cap. 7236)	1.768.497		1.766.228	1.771.328	1.771.328	
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - art. 19 comma 1 punto a: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (cap. 7630/p)	24.822	152.149 (comprende tab. C)	22.781	22.781	22.781	151.878 (comprende tab. C)
Ricerca di base e applicata						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legge n. 83 del 2012: misure urgenti per la crescita del paese - art. 19: Agenzia digitale (cap. 1707 - cap. 1716 spese obbl.)	1.423	7.094	1.386	2.756	2.756	7.096
Ricerca per la didattica						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1261)	1.550		1.539	1.538	1.538	
Ricerca per il settore della sanità pubblica						
MINISTERO DELLA SALUTE						
Decreto del pResidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (cap. 3453)	7.149		283	283	283	
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria - art. 12 comma 2: Fondo finanziamento attività ricerca (cap. 3392)	275.687		288.741	288.741	288.741	
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità - art. 4 comma 1 punto 1 - riordinamento Istituto Superiore di Sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 - compiti del Centro Nazionale Sangue (cap. 3443 - cap. 3444 spese obbl.)	12.377	90.718	12.256	12.256	12.256	90.718
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 3412)	3.363		3.333	3.333	3.333	
Decreto legge n. 17 del 2001: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali. - art. 2 comma 4: Contributo a favore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (cap. 3457)	556		550	550	550	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						
Legge n. 979 del 1982: disposizioni per la difesa del mare (cap. 1644 e 1646)	21.168		30.534	30.465	30.465	
Decreto legge n. 2 del 1993: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (cap. 1388 e 1389)	67		47	47	47	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. (cap. 1551 - cap. 1552 spese obbl.)	5.950	71.028	5.901	5.826	5.826	71.958
Tutela della salute						
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti						
MINISTERO DELLA SALUTE						
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. - art. 1 comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo (cap. 5340)	332		329	325	325	
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure						
MINISTERO DELLA SALUTE						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Decreto legge n. 269 del 2003: convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. - art. 48 comma 9: Agenzia italiana del farmaco (cap. 3458 e 7230 - cap. 3461 spese obbl)	1.966	23.679	1.938	1.913	1.913	23.679
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO						
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (cap. 1390 e altri)	399.596		396.796	382.065	411.065	
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO						
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 3610)	995		773	812	812	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali - art. 22: assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (cap. 3611)	1.159		902	891	891	
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 3630)	1.182		937	925	925	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap 3670 e 3671)	9.694		7.101	6.212	14.112	
Valorizzazione del						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
patrimonio culturale						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO						
Legge n. 77 del 2006: misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela - art. 4 comma 1: interventi in favore dei siti italiani inseriti nella « Lista del patrimonio mondiale» dell'Unesco (cap. 1442 e 7305)	1.723		1.397	1.379	1.379	
Istruzione scolastica						
Istituzioni scolastiche non statali						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 cap. 2193)	324		322	270	270	
Istruzione universitaria						
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
Legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1709)	5.323		5.287	5.219	5.216	
Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. - art. 1 comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (cap. 7273)	18.505		18.378	18.145	18.145	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Sistema universitario e formazione post- universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)	71.522		61.100	72.445	72.445	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Protezione sociale per particolari categorie						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 16 del 1980: e legge n. 137 del 2001: Disposizione concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 7256)	4.374	8.398 (comprende Tab. C)	5.068	5.004	5.004	8.891 (comprende Tab. C)
Sostegno alla famiglia						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (cap. 2102)	19.784		21.184	20.916	20.916	
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (cap. 1733)	8.829		8.767	8.656	8.656	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Decreto legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - art. 19 comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (cap. 2108)	10.804		11.550	11.403	14.403	
DI n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province - art. 10, co. 1: Fondo emergenze nazionali				7.000	7.000	
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. - art. 20 comma 8; Fondo da ripartire per le politiche sociali (cap. 3671)	44.178		43.915	17.013	317.013	
Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - art. 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (cap. 3527)	39.592		39.355	28.688	28.688	
Politiche per il lavoro						
Politiche attive e passive del lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
Legge n. 448 del 1996: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. - art. 80 comma 4 punto 1 :	810		805	795	795	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
formazione professionale (cap. 4161)						
Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - art. 1 comma 1163: finanziamento dell'attività di formazione professionale (cap. 7682)	9.216		9.115	9.000	9.000	
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
Legge finanziaria n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004). - art. 3 comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (cap. 5025)	1.278		1.269	1.267	1.267	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale						
MINISTERO DELL'INTERNO						
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri. - art. 13: somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (cap. 2311)	1.604		4.863	4.802	4.802	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio						
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
della fiscalità						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legislativo n. 287 del 1999: «Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (cap. 3935 - cap. 3937 spese obbl)	1.816	9.778	1.776	1.754	1.754	9.867
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legge n. 95 del 1974: convertito dalla legge n. 216 del 1974; Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Consob) (cap. 1560)	402		392	387	387	
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - art. 3 comma 9: compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (cap. 3822)	80.902		79.099	78.085	78.085	
Analisi e programmazione economico-finanziaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1613)	12		14	14	14	

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. - art. 51: contributo dello stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez (cap. 7330)	1.542		1.602	1.590	1.590	
Giovani e sport						
Incentivazione e sostegno alla gioventù						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Decreto legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (cap. 2106)	6.208		6.858	6.772	16.772	
Turismo						
Sviluppo e competitività del turismo						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO						
DI n. 35 del 2005: disposizioni urgenti per il rilancio Economico [...] art. 12, co. 2: rafforzamento e rilanci del settore turistico (cap. 6821)				2.780	2.780	
Decreto legge n. 262 del 2006: convertito, con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. - art. 2 comma 98 punto a: turismo (cap. 6823/p) [ex 2107 MEF]	8.570		9.126	9.019	9.019	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						

	2013		2014			
	L.228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	L. 229/2012 Bilancio Spese obbligatorie	L. 228/2012 Tab. C spese non obbligatorie	BLV 2014 A.S. 1121 spese non obbligatorie	Ddl stabilità AS 1120 - Tab. C	BLV 2014 AS 1121 - Spese obbligatorie
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980): - art. 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680 - cap. 1685 spese obbl)	35.867	146.965	39.296	62.735	62.735	140.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cap. 5200 - cap. 5201 spese obbl)	5.411	15.100	5.928	5.851	5.851	15.100
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: «Approvazione del regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione» (cap. 5217 - cap. 5218 spese obbl)	1.142	11.656	1.222	1.206	1.206	11.656
Fondi da ripartire						
Fondi da assegnare						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Legge n. 385 del 1978: adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 3026)	34.136		33.228	33.220	33.220	

Articolo 25, commi 3 e 4
(Fondi speciali e tabelle - Tabella E)

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di

spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 3** prevede che gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale sono indicati nella Tabella E.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della [legge n. 196 del 2009](#) di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Il **comma 4** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2014, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2014 reca una colonna "limite impegnabilità" suddivisa secondo i seguenti numeri:

- n. 1, indica le quote degli anni 2014 ed esercizi successivi non impegnabili;

- n. 2, indica le quote degli anni 2014 e successivi impegnabili al 50%;
- n. 3, indica le quote degli anni 2014 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità).

Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontano complessivamente a 22.017,5 milioni per il 2014, a 21.619,6 milioni per il 2015, a 14.705 milioni per il 2016 e a 57.991,8 milioni per il 2017 e anni successivi.

Nel complesso, la Tabella E determina:

- rifinanziamenti per 1.339 milioni nel 2014, 1.815 milioni nel 2015, 6.255 milioni nel 2016 e 19.700 milioni per il 2017 e successivi;
- definanziamenti per 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il prospetto che segue espone gli importi dei rifinanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni operati dalla Tabella E.

(in migliaia di euro)

Tabella E	2014	2015	2016	2017 e ss
D.L. 203/2005, art 11- <i>quaterdecies</i> , co. 20 - Interventi per lo sviluppo (Interno)	+10.000	-	-	-
D.L. 148/1993, art. 3 – Interventi forestali in Calabria (Economia)	+140.000	+140.000	+140.000	-
L. 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)	-500.000	-500.000	+4.500.000	+19.000.000 (rifinanziamento) +1.000.000 (rimodulazione)
D.Lgs. 102/2004, art. 15, comma 2, punto 1- Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche agricole)	+120.000	-	-	-
L. 266/2005 (LF per il 2006), art. 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo)	+149.000	+135.000	+155.000	-439.000
L. 296/2006 (LF per il 2007), art. 1, co. 883, Punto A – Interventi a favore delle imprese industriali (Economia)	+2.860	+2.860	+1.430	-7.150
L. 296/2006 (LF per il 2007), art. 1, co. 883, Punto B – Interventi a favore delle imprese industriali (Economia)	+684	+456	+228	-1.368
L. 296/2006 (LF per il 2007), art. 1, co. 883, Punto C – Interventi a favore delle imprese industriali (Economia)	+3.912	+1.956	+978	-6.846
L. 244/2007 (LF per il 2008), art. 2, co. 180 – Interventi a favore delle	-	-100.000	-100.000	-

Tabella E	2014	2015	2016	2017 e ss
imprese industriali (Economia)				
L. 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011), art. 1, co. 57 - Interventi a favore delle imprese industriali (Economia)	+11.319	+6.280	+3.140	-20.739
D.L. 201/2011, art. 3, co. 4 - Interventi a favore delle imprese industriali (Sviluppo economico)	+280.000	+750.000	+750.000	-
L. 266/2005 (LF per il 2006), art. 1, co. 86 - Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)	+100.000	+300.000	+100.000	+300.000
D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 - Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)	+50.000	-	-	-
L. 448/1998, art. 50, comma 3, Punto C - Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (Economia)	-	100.000	500.000	-
D.L. 69/2013, art. 18, co. 9 - Interventi diversi (Economia)	50.000	-	-	-
D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 - Punto 3 Treviglio Brescia II° lotto (Infrastrutture e trasporti)	+9.000	+10.000	+10.000	-
L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), art. 1, co. 208 (linea ferroviaria Torino-Lione) (Infrastrutture e Trasporti)	-	-	+140.000	+400.000
D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, Punto 3 - Ponti e gallerie stradali (Infrastrutture e trasporti)	+150.000	+100.000	+100.000	-
D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, Punto 5 - Collegamento Piemonte-Valle d'Aosta (Infrastrutture e trasporti)	+100.000	+100.000	-	-
L. 289/2002, art. 61, co. 1 - FSC (Sviluppo economico)	-400.000	-1.500.000	+1.900.000	-
D.L. 43/2013, art. 7-bis, co. 1 Ricostruzione sisma Abruzzo (Sviluppo economico)	+300.000	+300.000	-	-
L. 499/1999, art. 4 - Interventi in agricoltura (Politiche agricole)	+30.000	+15.000	+15.000	-

Sono di seguito brevemente illustrate le voci soggette a variazioni disposte dalla Tabella E in esame.

D.L. n. 203 del 2005, articolo 11-*quaterdecies*, comma 20 – "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI <i>Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i> MINISTERO DELL'INTERNO (cap. 7253)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	10.000	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>10.000</i>	-	-

La tabella E dispone un rifinanziamento di 10 milioni per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge n. 174/2002.

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge n. 174/2002.

A sua volta, l'art. 2 della legge n. 174/2002 aveva autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione di lavori relativi a una diga foranea. Successivamente, per la loro prosecuzione, l'art. 4, commi 176-178, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con il già citato art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che è stato destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009. La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni per il 2010.

Nella tabella E delle due ultime leggi di stabilità (legge n. 183 del 2011 legge n. 228 del 2012) è stato disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

D.L. n. 148 del 1993, articolo 3, comma 9 – Contributo alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI <i>Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7499)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	140.000	140.000	140.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>

La tabella E dispone un rifinanziamento - per ciascuno degli anni il 2014, 2015 e 2016 - di 140 milioni di euro degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*), con il menzionato articolo 3 comma 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L'articolo 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l'attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

Nel corso degli anni diverse leggi finanziarie hanno provveduto a rifinanziare tale intervento: da ultimo la Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.

Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

MISSIONE: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7493)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	5.500.000	5.500.000	-
Rifinanziamento Tab. E	-	-	4.500.000
Rimodulazione Tab. E	-500.000	-500.000	
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.500.000</i>

La Tabella E dispone:

- un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie pari a 4,5 miliardi di euro nel 2016 e a 19 miliardi per l'anno 2017 e successivi e

- una rimodulazione attraverso una riduzione di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, attribuiti agli anni 2017 e successivi.

Ne consegue che per il periodo di programmazione 2014-2020 le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali ammontano a 24,5 miliardi.

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l'Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

- la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro;
- la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012;
- la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013;
- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2014.
- la legge di stabilità 2012 (legge n. 228 del 2012) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2015.

D. Lgs. n. 102 del 2004, art. 15, comma 2, punto 1- Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi

MISSIONE: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA <i>Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i> MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (cap. 7439)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	120.000	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>120.000</i>	-	-

Il Fondo di solidarietà nazionale viene rifinanziato per il 2014 (anno terminale) per 120 milioni di euro.

Il Fondo è destinato a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, e prevede interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi *ex ante*) e - per i rischi non inseriti in un Piano Assicurativo agricolo annuale - interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell'impresa (interventi compensativi o *ex post*), nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Con il D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l'abrogazione, il Fondo ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve essere riversata in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziare sul Cap. 7439 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che sono classificate come interventi di sostegno dell'economia (dal comma 84 della legge 311/2004 Finanziaria 2005); il Ministero dell'economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap. 7411. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori sono individuate "a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile", che continua ad essere - in parte - annualmente determinato in tabella C.

Si ricorda che la tabella D della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto il finanziamento di 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per il Fondo di solidarietà nazionale relativo agli incentivi assicurativi per le imprese agricole previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004.

Ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati destinati agli interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in sede di ripartizione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze istituito dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009) ai sensi dell'articolo 2, comma 250. della medesima legge n. 191/2009.

Nel BLV 2013 non sono presenti stanziamenti.

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 95 – Punto 3
Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7485)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	636.000	643.000	371.000
Rimodulazione Tab. E	149.000	135.000	155.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>785.000</i>	<i>778.000</i>	<i>526.000</i>

La tabella E dispone una rimodulazione del finanziamento per programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione attraverso:

- un incremento di spesa pari a 149 milioni euro per il 2014, di 135 milioni per il 2015 e di 155 milioni per il 2016 e
- una riduzione pari a 439 milioni euro per gli anni 2017 e successivi (scadenza anno 2019).

Ne consegue che le risorse disponibili per l'anno 2017 e successivi ammontano a 899 milioni di euro.

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l'Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperabilità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 *General Purpose* predisposte per l'installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell'ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'impresе Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (*Direction des constructions navales*).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

La spesa complessiva prevista per l'Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell'arco dell'intero svolgimento del programma, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall'articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

In particolare nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 435 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, così determinato:

- 30 milioni di euro *ex* finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);
- 30 milioni di euro *ex* finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);
- 75 milioni di euro *ex* finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022);
- 300 milioni di euro *ex* legge di stabilità 2012 (scadenza 2012);
- 375 milioni di euro *ex* legge di stabilità 2013 (scadenza 2017);

Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 883, punto A - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,</i> MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7421/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	40.000	40.000	40.000
Rimodulazione Tab. E	2.860	2.860	1.430
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>42.860</i>	<i>42.860</i>	<i>41.430</i>

Legge finanziaria 296/2006 (Legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 883, punto B - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,</i> MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7421/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	40.000	40.000	40.000
Rimodulazione Tab. E	684	456	228
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>40.684</i>	<i>40.456</i>	<i>40.228</i>

Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 883, punto C - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,</i> MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7421/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	40.000	40.000	40.000
Rimodulazione Tab. E	3.912	1.956	978
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>43.912</i>	<i>41.956</i>	<i>40.978</i>

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha autorizzato (art. 1, comma 883) contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Quest'ultimo prevede che - ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore - alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

Per questa finalità la Tabella E dispone una rimodulazione di 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1,4 milioni di euro per il 2016, corrispondenti ad un definanziamento di 7,2 milioni per il 2017.

Ne consegue che le risorse per gli anni 2017 e successivi ammontano a 192,9 milioni.

b) Contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni.

Per questa finalità la Tabella E dispone una rimodulazione di 684.000 euro per il 2014, di 456.000 per il 2015 e di 228.000 euro per il 2016, corrispondenti ad una definanziamento di 1,4 milioni per il 2017.

Ne consegue che le risorse per gli anni 2017 e successivi ammontano a 238,6 milioni.

c) Contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Per questa finalità la Tabella E dispone una rimodulazione di 3,9 milioni di euro per il 2014, di 2 milioni per il 2015 e di 978.000 euro per il 2016, corrispondenti ad un definanziamento di 6,8 milioni per il 2017.

Ne consegue che le risorse per gli anni 2017 e successivi ammontano a 273,2 milioni.

Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria per il 2008), articolo 2, comma 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	1.004.000	1.025.000	857.000
Riduzione Tab. E	-	-100.000	-100.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>1.004.000</i>	<i>925.000</i>	<i>757.000</i>

La tabella E dispone una riduzione di 100 milioni di euro delle autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Le risorse a legislazione vigente per gli anni 2017 e successivi ammontano a 2,8 miliardi circa.

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché al programma EFA (*European fighter aircraft*¹⁹⁴). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l'articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 266/1997:

- 318 milioni di euro per l' anno 2008;
- 468 milioni di euro per l' anno 2009;
- 918 milioni di euro per il 2010;
- 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

La Tabella E della legge di stabilità per il 2013 aveva disposto una rimodulazione delle risorse, attraverso riduzioni delle autorizzazioni di spesa nel 2014 per 171 milioni di euro e nel 2015 per 150 milioni di euro, che venivano spostate all'anno 2016 e seguenti (+ 321 milioni).

Legge n. 220 del 2010 (Legge di stabilità per il 2011), art. 1, co. 57 - Interventi a favore delle imprese industriali

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	32.361	32.361	32.361
Rimodulazione Tab. E	11.319	6.280	3.140
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>43.680</i>	<i>38.641</i>	<i>35.501</i>

¹⁹⁴ Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell'Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

La legge n. 220 del 2010 (Legge di stabilità per il 2011) ha previsto (art. 1, comma 57) che, al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, siano ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il su citato D.L. n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" contiene all'art. 3-*bis* le disposizioni di attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009¹⁹⁵. Si ricorda che gli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 riguardano lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

La Tabella E prevede una rimodulazione dello stanziamento pari a 11,3 milioni di euro per il 2014, di 6,3 milioni per il 2015 e di 3,1 milioni per il 2016, corrispondente ad un definanziamento pari a 20,7 milioni di euro per gli anni 2017 e successivi per i quali l'importo complessivo delle risorse ammonta a 185 milioni di euro circa.

D.L. n. 201 del 2011, articolo 3, co. 4 – Interventi a favore delle imprese industriali

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE <i>Programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione</i>			
SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7342)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	388.959	-	-
Rifinanziamento Tab. E	280.000	750.000	750.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>668.959</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>

La tabella E prevede un rifinanziamento, per il 2014 di 280 milioni di euro e di 750 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, anno terminale, relativamente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Si ricorda che l'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662¹⁹⁶ ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell'ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una

¹⁹⁵ Recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

¹⁹⁶ L. 23 dicembre 1996 n. 662, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Successivamente, l'articolo 3, comma 4 del D.L. 201 del 2001¹⁹⁷, ha incrementato la dotazione del Fondo di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

L. n. 266 del 2005, articolo 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato SpA

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ <i>Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i> ECONOMIA E FINANZE (cap. 7122)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	1.675.887	-	-
Rifinanziamento Tab. E	100.000	300.000	100.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>1.775.887</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>

La tabella E prevede un rifinanziamento di 100 milioni di euro per il 2014, ed ulteriori finanziamenti di 300 milioni per il 2015, di 100 per il 2016 e di 300 per il 2017 e gli anni successivi, considerando il 2019 come anno terminale per il contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato SpA.

La legge n. 266 del 2005¹⁹⁸ (Finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 86, ha previsto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenisse, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità.

Da ultimo, l'art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102¹⁹⁹ ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di 300 milioni.

¹⁹⁷ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

¹⁹⁸ L. 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*.

¹⁹⁹ D.L. 31 agosto 2013, n. 102, *Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*.

D.L. n. 98 del 2011, articolo 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ <i>Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i> ECONOMIA E FINANZE (cap. 7372)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	103.067	183.375	120.000
Rifinanziamento Tab. E	50.000	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>153.067</i>	<i>183.375</i>	<i>120.000</i>

La Tabella E espone un rifinanziamento per il solo 2014, con risorse aggiuntive di 50 milioni di euro, del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali di cui al comma 1 dell'articolo 32 del D.L. n. 98 del 2011²⁰⁰.

Il D.L. n. 98 del 2011, ha istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. I commi da 232 a 234 hanno introdotto la nozione di "lotto costruttivo" nella realizzazione dei progetti prioritari, nell'ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 232). Per tali opere, il CIPE può autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- costo integralmente finanziato, e copertura finanziaria, con risorse pubbliche, private o comunitarie, che all'autorizzazione del primo lotto sia pari ad almeno il 20% del costo totale; tale percentuale può essere ridotta al 10%, previo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nei casi di particolare interesse strategico (lettera a));
- relazione di accompagnamento al progetto recante le fasi di realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascun lotto e i connessi fabbisogni annuali (lettera b));

²⁰⁰ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

- impegno del contraente o affidatario dei lavori di rinunciare a pretese risarcitorie connesse al mancato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni del CIPE non devono derivare obblighi contrattuali a carico del soggetto aggiudicatore nei confronti di terzi per i quali non sia prevista la copertura finanziaria (lettera c)). Il comma 233 prevede che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma precedente, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse. Il comma 234 dispone che dei progetti disciplinati nei commi 222 e 223 si debba fornire specifica indicazione nell'Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, punto C – Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA Programma: Opere pubbliche e infrastrutture MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7464)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	-	100.000	500.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	-	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") rifinanzia alcuni programmi di investimento (art. 50), tra cui (comma 1, lett. c) quello decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (relativo alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti), ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (sicurezza sul lavoro).

La legge di bilancio per il 2013 ha stanziato su questo capitolo 56,7 milioni di euro.

La Tabella E reca un rifinanziamento di 100 milioni per il 2015 e di 500 milioni per il 2016 (anno terminale).

D.L. n. 69 del 2013, articolo 18, co. 9 – Interventi diversi - Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</i> INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7543)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	100.000	-	-
Rifinanziamento Tab. E	50.000	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>150.000</i>	-	-

Il rifinanziamento in tabella E prevede un incremento di 50 milioni di euro per il primo Programma "6.000 campanili", di cui al comma 9 dell'articolo 18 del D.L. n. 69 del 2013²⁰¹.

Tale comma destina contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) e a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

- per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, compresi, a seguito di una modifica introdotta durante l'esame in sede referente, gli interventi per l'adozione di misure antisismiche;
- per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o delle reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi;
- per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

Alla realizzazione di tali interventi sono destinati 100 milioni di euro per l'anno 2014, utilizzando lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 ("sblocca-cantieri"), in deroga alla procedura di assegnazione effettuata con decreti ministeriali indicata al comma 2 dell'articolo 18.

D.L. n. 98 del 2011, articolo 32, co. 1, punto 3 – Tratta Treviglio-Brescia

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i> INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7515)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	181.316	175.309	175.215
Rifinanziamento Tab. E	9.000	10.000	10.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>190.316</i>	<i>185.309</i>	<i>185.215</i>

²⁰¹ Recante *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*.

La Tabella E dispone un rifinanziamento di 9 milioni per il 2014 e di altri 10 per il 2015 e per il 2016 al fine di procedere al compimento del secondo lotto della tratta Treviglio-Brescia sulla linea ad alta velocità Milano-Verona.

La Tabella E attribuisce a tale finalità la somma complessiva di 29 milioni di euro nel triennio considerato.

Legge n. 228 del 2012, articolo 1, co. 208 – Linea ferroviaria Torino-Lione

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i> INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7532/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	35	392.713	540
Rifinanziamento Tab. E	-	-	140.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	35	392.713	140.540

La Tabella E dispone un rifinanziamento di 140 milioni per il 2016 e di altri 400 per il triennio 2017-2019 per la nuova linea ferroviaria Torino Lione. Complessivamente per gli anni 2017 e successivi (anno terminale 2029) la Tabella E stanziava 2,1 miliardi di euro.

La legge di stabilità per il 2013²⁰² ha previsto, al comma 208 dell'articolo 1, un'autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Successivamente, l'articolo 18, comma 13, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69²⁰³, come modificato in sede di conversione, nell'istituire il Fondo per garantire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha provveduto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra, nella misura di 96 milioni per l'anno 2014, 258 milioni per l'anno 2015, 143 milioni per l'anno 2016 e 142 milioni per l'anno 2017.

²⁰² L. 24 dicembre 2012, n. 228, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*.

²⁰³ *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*.

D.L. n. 69 del 2013, articolo 18, co. 2, punto 3 – Programma ponti e gallerie stradali

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i> INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7538)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	156.000	131.000	-
Rifinanziamento Tab. E	150.000	100.000	100.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>306.000</i>	<i>231.000</i>	<i>100.000</i>

La Tabella E dispone un rifinanziamento di 150 milioni per il 2014 e di 100 milioni per il 2015 destinati ad interventi miranti al superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge c.d. "del fare"²⁰⁴, ha istituito un Fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni, di cui:

- 335 milioni di euro per l'anno 2013;
- 405 milioni di euro per l'anno 2014;
- 652 milioni di euro per l'anno 2015;
- 535 milioni di euro per l'anno 2016;
- 142 milioni di euro per l'anno 2017.

Il Fondo ha delle caratteristiche di assoluta novità in quanto andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/200163 (cd. legge obiettivo²⁰⁵) che opere non incluse in tale programma. Il comma 2 del medesimo articolo provvede ad elencare interventi, sia specifici, che generici, come questo in esame, finanziabili con detto Fondo.

D.L. n. 69 del 2013, articolo 18, co. 2, punto 5 – Collegamento Piemonte-Valle d'Aosta

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i> INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7540)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	50.000	201.000	70.000
Rifinanziamento Tab. E	100.000	100.000	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>150.000</i>	<i>301.000</i>	<i>70.000</i>

²⁰⁴ D.L. 21 giugno 2013, n. 69, *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*.

²⁰⁵ Legge 21 dicembre 2001, n. 443, *Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*.

La Tabella E dispone un rifinanziamento di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 delle somme da assegnare alla Regione Valle d'Aosta per il collegamento ferroviario Piemonte-Valle d'Aosta.

Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge c.d. "del fare"²⁰⁶, ha istituito un Fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni, di cui:

- 335 milioni di euro per l'anno 2013;
- 405 milioni di euro per l'anno 2014;
- 652 milioni di euro per l'anno 2015;
- 535 milioni di euro per l'anno 2016;
- 142 milioni di euro per l'anno 2017.

Il Fondo ha delle caratteristiche di assoluta novità in quanto andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/200163 (cd. legge obiettivo²⁰⁷) che opere non incluse in tale programma. In particolare, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta figura tra gli specifici interventi finanziabili di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Legge n. 289 del 2002, articolo 61, co. 1 – Fondo per lo sviluppo e la coesione

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE <i>Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate</i> SVILUPPO ECONOMICO (cap. 8425)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	5.433.427	8.264.794	-
Rimodulazione Tab. E	-400.000	-1.500.000	1.900.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>5.033.427</i>	<i>6.764.794</i>	<i>1.900.000</i>

La Tabella E dispone un rimodulazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attraverso una riduzione di 400 milioni delle risorse per il 2014 e di 1, 5 miliardi per il 2015, che vengono traslati nel 2016.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato istituito dal decreto legislativo n. 88 del 2011, che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici. Tale Fondo era stato istituito dall' articolo 61 della legge n. 289/2002, in cui si disponeva che a decorrere dal 2003 le risorse nazionali

²⁰⁶ D.L. 21 giugno 2013, n. 69, *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*.

²⁰⁷ Legge 21 dicembre 2001, n. 443, *Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*.

destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese fossero concentrate in tale nuovo Fondo: le risorse in questione hanno natura aggiuntiva, vale a dire sono da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento.

Le riduzioni del Fondo intervenute negli anni dal 2008 al 2012, relativamente alle risorse per gli esercizi finanziari 2008-2013, ammontano a 31,8 miliardi, a fronte di un rifinanziamento di 2,8 miliardi disposto per l'annualità 2015 dall'articolo 33, comma 3, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

Tra le riduzioni del FAS utilizzate a copertura delle manovre di bilancio si ricordano l'articolo 60, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 (- 8 miliardi), l'articolo 2 del D.L. n. 78 del 2010 (- 5 miliardi), la tabella E della legge di stabilità 2012 (- 9,5 miliardi) e l'articolo 16, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012 (- 3 miliardi).

Le leggi finanziarie, prima, e di stabilità, poi, hanno inoltre disposto rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa, anticipando o posticipando le risorse. Alla luce di tali variazioni, la legge di bilancio per il 2013-2015 (legge n. 229/2012) espone le risorse del Fondo sviluppo e coesione pari a 8 miliardi per il 2013, a 5,8 miliardi per il 2014 e a 8,5 miliardi per il 2015.

D.L. n. 43 del 2013, articolo 7-bis, co. 1 – Ricostruzione sisma Abruzzo

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE <i>Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate</i> SVILUPPO ECONOMICO (cap. 8359/P)			
<i>(migliaia di euro)</i>	2014	2015	2016
BLV	197.200	197.200	197.200
Rifinanziamento Tab. E	300.000	300.000	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>497.200</i>	<i>497.200</i>	<i>197.200</i>

La Tabella E dispone un rifinanziamento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai fini della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo di cui all'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 43 del 2013²⁰⁸. Lo stanziamento per gli anni 2017 e successivi ammonta a 591,6 milioni.

L'articolo 7-bis autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. La disposizione reca, in particolare, un'autorizzazione alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 39 del 2009, ove si prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione

²⁰⁸ D.L. 26 aprile 2013 n. 43, *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.*

principale distrutta. Nella disposizione in esame si fa riferimento, invece, ad immobili "prioritariamente" adibiti ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione previo monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate a tale obiettivo. L'articolo 3 del D.L. 39/2009²⁰⁹ ha previsto, in particolare, diverse agevolazioni economiche per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo (inclusi indennizzi a favore delle imprese), concesse al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, il cui saldo è subordinato al rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni. Tra le agevolazioni c'è la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione principale o l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva. Tale contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Legge n. 499 del 1999, art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

MISSIONE: FONDI DA RIPARTIRE Programma: Fondi da assegnare POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (cap. 7810)			
(migliaia di euro)	2014	2015	2016
BLV	5.000	-	-
Rifinanziamento Tab. E	30.000	15.000	15.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

La tabella E dispone un rifinanziamento di 30 milioni per il 2014 e di 15 milioni per il 2015 e per il 2016 sul capitolo 7810 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499²¹⁰, come modificato dall'art. 3, comma 161, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Con tale fondo si finanziano le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali

²⁰⁹ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.*

²¹⁰ *Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.*

disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui sopra.

Articolo 25, comma 5
(Copertura finanziaria)

5. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria della legge di stabilità, rimandando al prospetto allegato.

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Il prospetto allegato prevede un totale di oneri pari a 10.634 milioni di euro per il 2014, 13.939 milioni per il 2015 e 15.504 milioni per il 2016.

I mezzi di copertura ammontano a 10.770 milioni di euro per il 2014, 28.087 milioni per il 2015 e 32.840 milioni per il 2016.

Le differenze risultano quindi essere pari a: 137 milioni per il 2014, 14.149 milioni per il 2015 e 17.336 milioni per il 2016.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>63</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
<u>64</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8ª Commissione permanente
<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13ª Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3ª Commissione permanente. Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".